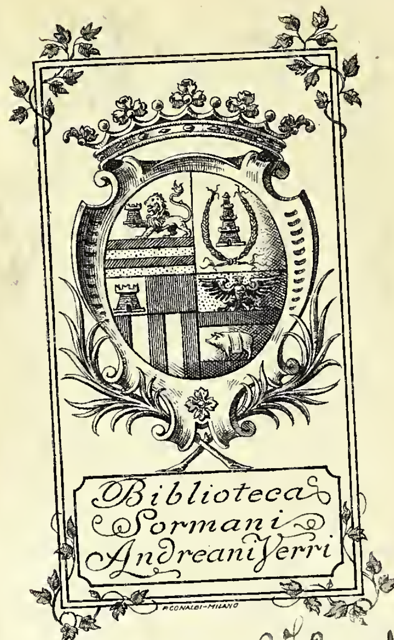
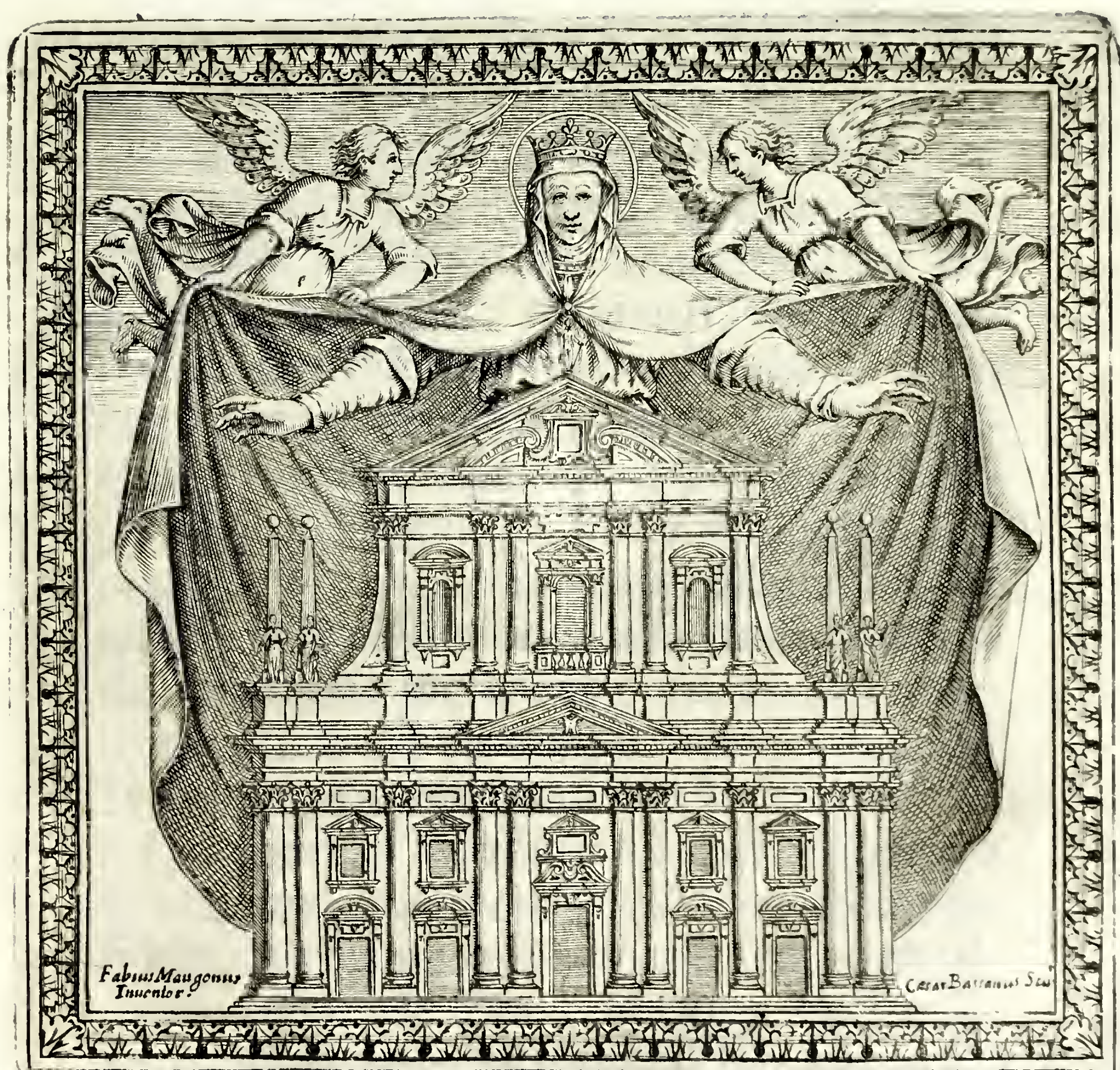
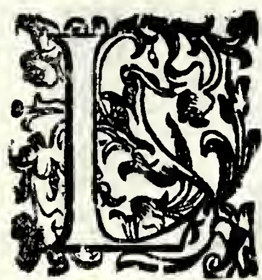

Biblioteca
Sormani
Andreani Verri

GOVERNO
DELLA
VEN. FABRICA
DEL
DVOMO DI MILANO.



In Milano, nella Reg. Duc. Corte, per Giulio Cesare Malatesta
Stampator Reg. Cam., & della detta Ven. Fabrica.

E Conſtitutioni, & Ordini ſpettanti al gouerno della Fabrica, & mantenimento dell'Inſigne Chieſa del Duomo di Milano, quali furno dal Prencipe, & da Signori Deputati d'eſſa di tempo in tempo ſtabiliti, & le Inſtruttioni, & Capitoli, che à Miniſtri, che ella tiene preſcriuono la norma de i loro vfficij: ſi ſono, con l'andar de tempi, & variar delle occaſioni così multiplicati, che hanno hauuto biſogno d'eſſer raccolti. Per tanto d'ordine de Signori, che hora ſiedono, d'alcuni fogli ſe n'è fatto vn libro dal Giureconſulto del Collegio di Milano Virginio Giuſeppe Borri vno de medemi Signori Deputati à ciò fare particolarmente delegato dal V. Capitolo, à fine che andando queſti Ordini vniti non ſolo acquiſtino forza maggiore, per mantenerſi ſempre in verde oſſeruanza, & reſtino in queſto modo dalla confuſione, & dall'obliuione preſeruati; ma ancora offerendoſi tutti ad vn tempo auanti à Signori Deputati, che per l'auuenire ſopraueneranno, poſſino ad vn tratto recargli dell'obligo di ciaſcuno vna piena, & diſtinta informatione, mediante la quale reſti più pontualmente ſeruita la Beata Vergine Noſtra Signora, ad honore della quale ſi fabrica queſto famoſo Tempio. Nel Campo Santo di Milano il 2. Agoſto 1662.



1662. Adì 2. Agosto.

Gl'Illustriss., & Reuerendiss. Signori, che hora siedono, sono

Monsignor Cesare Blandrate Archidiacono di Vercelli, Dottore dell'vna, & l'altra lege, Protonotaro Apostolico, & della Corte Archiepiscopale Vicario Generale.

Mons. Michele Landriani Canonico Ordinario.

Mons. Aymo Porro Canonico Ordinario.

Mons. Carlo Pompeo Castiglione Canonico Ordin.

Sig. Gio. Giacomo Criuelli Rettore.

Sig. Aluiggi Lampugnano.

Sig. Co. Ottauio Castiglione

Sig. Gio. Battista Fossati.

Sig. Gio. Battista Porro.

Sig. Co. Oratio Archinti.

Sig. Gio. Battista Visconti Giureconsulto del Collegio di Milano, Vicario di Prouisione.

Sig. Co. Barnabò Barbouio Giureconsulto Colleg.

Sig. Ascanio Alfieri Giureco sulto Collegiato.

Sig. Virginio Giuseppe Borri Giureconsulto Colleg.

Sig. Co. Giacomo Alfieri.

Sig. Don Francesco Sfondrate.

Sig. Francesco Castiglione.

Sig. Gasparo Vberto Pò.

Sig. Gio. Battista Cotica.

Sig. Lodouico d'Adda.

Dell'Institutione della Fabrica, Elettione de Signori Deputati, & ciò che si osserua nel primo Capitolo, & Congregationi, con li Priuileggi Ducali, ch'ella gode.



Rima, che si dica del modo, che si tiene nell' eleggere i Signori Deputati della Fabrica del Duomo, pare necessario premettere breuemente, che fosse l'Institutore de questa Gio. Galeazzo Visconte Conte di Vertois, che fù Primo Duca di Milano, qual vedendo che maternauano i parti, & i figli maschi peruenuti à certa età moriuano: l'anno 1386. à 15. di Marzo cominciò à fabricare vn Tempio (ridotto poi nell' ampia, & magnifica forma, che hora si vede) ad honore della Natiuità della Santissima Madre di Dio, à fine, che per la di lei intercessione cessasse così maligno influsso.

Al gouerno di questa merauigliosa fabrica furno da principio assegnati sino à seicento Gentilhuomini; ma poi alli 23. Decembre 1394. dal sudetto Duca ridotti al numero di vent'vno, à quali Capitolarmente concede l'autorità di fare qualsiuoglia contratto, col numero almeno di diecisette de detti vent'vno, & come più diffusamente dall' atto d'essa riduttione, & nell' istesso confirmati da Filippo Maria Visconte l'anno 1438. alli diciotto di Genaro, benche à presenti tempi resti il Ven. Capitolo formato solamente da venti Signori, che sono. Il Signor Vicario Generale Archiepiscopale, & Sig. Vicario di Prouisione per tempora, trè Signori Canonici Ordin eletti dal loro Capitolo, trè Signori Dottori eletti dal loro Collegio,

& dodeci de Signori Nobili di questa Città eletti dal Tribunale di Prouisione, che siano maggiori d'anni venti, nè possino alcun di loro esser mai di nuouo eletti, se non con l'interuallo di due anni, & restando sempre esclusi gl'interessati con la Ven. Fabrica per crediti, ò debiti, & vso d'acque, ò altre ragioni, anco per titolo di confinanza de beni, come per Ordine del Ven. Capitolo sotto li 4. Decembre 1614. approuato dall'Eccellentissimo Senato adì 12. Maggio 1615. che si metterà da basso.

Sempre donque li Signori Vicarij Archiepiscopale, & di Prouisione, sono di questa Ven. Fabrica, & al fine d'ogn'anno dal Capitolo de Signori Canonici Ordinarij, vn'anno se ne elegge vno, & l'altro due, in maniera, che sempre sono trè, & tutti trè sedono due anni, finendo la sua deputatione hora vno, hora due. Dal Collegio de Signori Dottori si serua il medemo, circa l'elettione: ma vno solo sede due anni, & gl'altri due vn'anno, si che ogn'anno se ne eleggono due. Dal Tribunale di Prouisione sudetto se ne eleggono ogn'anno sei, cioè vno per Porta, restando quelli dell'anno antecedente; Si che tutti questi stanno Deputati due anni. I Signori sei del primo anno siedono due mesi per ciascuno, Rettori, nel secondo anno: cominciando il primo eletto per Porta Orientale nelli primi due mesi di capo d'anno, & così successiuamente di Porta in Porta, di bimestre, in bimestre, & d'anno in anno, & questa regola di restarne quella parte de Signori del primo anno s'intende introdotta, à fine, che ve ne restino sempre de informati, per instruttione de nuoui.

Il Sig. Rettore delli primi due mesi hauute le dette elettioni, come conoscente, & informato delli soggetti nuouamente eletti, in capo d'anno fà il comparto delle Prouincie della Chiesa,

Chiesa, Cassina, Piazze, Feudo di Volpedo, Possessioni, & simili, con ascriuere à ciascuno da sei in otto de medemi Signori Deputati, & tal comparto si sottoscriue dal detto Monsig. Vicario Generale.

Questo Ven. Capitolo si suol congregare vna volta la settimana, cioè il Giouedì doppò pranso (non essendo festa di precetto) nella sala Capitolare posta nel Campo Santo di Milano, & anco in altro giorno se bisognasse; fuori che il secondo Giouedì di Quaresima di ciascun'anno, nel qual giorno si sogliono conuocare in detta sala auanti Monsig. Vicario Generale Archiepiscopale due de Signori Deputati della Fabrica, cioè il Sig. Rettore di quel tempo, & vn altro d'essi Signori ad elettione d'esso Sig. Rettore; due de Signori del Tribunale di Prouisione, & due de Signori Deputati di ciascun luogo Pio de' più principali di questa Città, che sono al numero di noue (compresa la Fabrica) & iui à suffraggi segreti scrutiniare tutti li soggetti proposti per l'elettione de SS. Deputati al Ven. Hospital Maggiore di questa Città, qual elettione appartiene all'Illustriss. Sig. Arciuescouo per tempi.

Congregati dunque i SS. Deputati della Ven. Fabrica nella sala sodetta Capitolare, siedono in capo di Tauola li SS. Monsig. Vicario Generale, & Vicario di Prouisione; alla destra li trè SS. Ordinarij, secondo la dignità, alla sinistra li SS. Dottori, per Antianità: presso detti SS. Ordinarij tiene il primo luogo il Sig. Rettore per tempo, & gl'altri SS. siedono, secondo vengono, senza luogo preciso. Recitando sempre Monsig. Vicario Generale la solita oratione.

Li negotij si propongono dal Sig. Rettore, & li voti si pigliano da Monsig. Vicario Generale, in sua absenza dal Sig. Vicario di Prouisione, & così seguentemente di grado in grado.

Due sono le principali fontioni del primo Capitolo, la prima è il giuramento, che deue prestarsi da tutti li SS. Deputati nuouamente eletti, nella forma seguente, cioè

IO esercitarò in buona fede l'vfficio mio nella Fabrica di questa Chiesa Metropolitana, & nell'amministratione d'essa, & in ogni mia attione pertinente, & dependente da quest' vfficio, non mi proporrò nell' intentione, nè inanti gl'occhi alcun mio interesse, nè altro, che il maggior seruitio d'essa Fabrica, & sua Chiesa.

In oltre quando si tratterà d'alcun mio interesse, ò de miei parenti sino al quarto grado inclusiuamente, non solo non darò voto, ma vscirò dal Capitolo, & starò fuori sin tanto, che saranno pigliati, & raccolti i voti sopra tal negotio, & così Dio m'agiuti, & questi Santi Euangelij.

La seconda è, che il comparto delle Prouincie sudette, si suol leggere (ad effetto, che ciascuno de SS. Deputati resti informato delle sue Prouincie) & approuare dal pieno Capitolo, & nel rimanente del tempo si continua poi à trattare quei negotij, che occorrono.

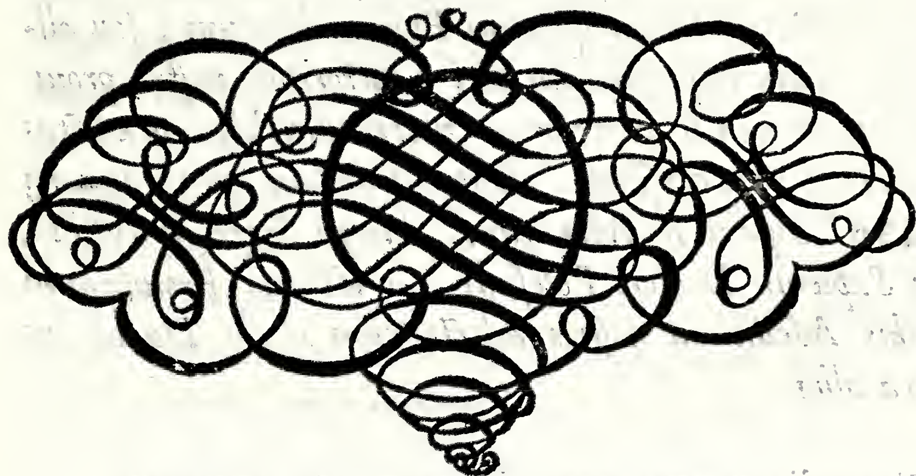
Nelle Congregationi (quali si chiamano, quando il Sig. Rettore le giudica necessarie, ò vengono dal Capitolo ordinate) conuengono quei SS., che si trouano Prouinciali del negotio, che si deue trattare, & iui si serua l'istesso ordine di sedere, & pigliare i voti, che si è detto nel Capitolo, fuori, che à queste Congregationi non sogliono li Signori Vicarij interuenire.

La Congregatione dell'Esattione de crediti, per essere la più necessaria, si suol fare tutti li giorni di Sabbato, purche

non

non sia Festa di precetto: quella de liuelli, & altre, secondo le occorrenze, & bisogni, come si è detto di sopra.

Il Sig. Rettore per tempo può procedere contro i debitori della Ven. Fabrica, come s'vsa contro quelli della Reg. Duc. Camera, & è dichiarato Giudice ordinario nelli interessi, & ragioni d'essa Fabrica, constando per publici Instromenti, come per diuersi Priuilegi, & in particolare per Priuilegio Ducale delli 2. Genaro 1486.



Decretum

Decretum, seu Priuilegium Pijs locis concessum.

D*VX Mediolani &c. Dilecti nostri. Fecimus nuper quibusdam huius nostræ Vrbis Pijs locis concessiones quasdam per litteras nostras, quarum exemplum vobis mittimus præsentibus introsertum, & quoniam concessiones ipsæ ad pauperum vtilitatem, necnon Summi Dei cultum tendunt; eas omninò obseruari, & perpetuum effectum sortiri intendimus: Volumus itaque, ac vobis iniungimus, vt concessiones ipsæ omnibus innotescant, quod ipsas concessionum litteras in consuetis huius nostræ Vrbis locis publicari, ac inter reliqua decreta nostra describi faciatis, contentique etiam sumus, quod eiusmodi publicationem, etiam in alijs dominij nostri Ciuitatibus, ad omnem Deputatorum ipsorum Piorum locorum, seu alicuius eorum requisitionem fieri, auctoritate nostra prouideatis, necnon in decretorum nostrorum libris prædictas litteras ibidem conscribi. Dat. Mediolani die 9. Ianuarij 1486. Signat. Io. Moronus. A tergo Egregijs Militi, ac Sapienti Doctori Potestati, ac Vicario Prouisionum Vrbis Mediolani nostris dilectis cum sigillo Ducali in cera alba.*

Tenor litterarum concessionum, sic sequitur.

D*VX Mediolani &c. Papiæ, Angleriæque Comes, ac Ianuæ, & Cremonæ Dominus. Quoniam inter ea, quæ Principibus incumbunt id præcipuum esse arbitramur, vt eorum, quæ Diuinum cultum concernant, ad pauperumque vtilitatem pertineant, quibus si quæ commoda afferantur: Summus Deus sibi ipsi collata fuisse affirmat, non modicam in ditionibus suis rationem*

habeant,

habeant, curamque suscipiant, ac eis fauoribus honestis, iuuaminibusque, & auxilijs assistant, cum exinde rem altissimo ipsi Deo gratissimam fieri non ambigendum sit; à quo potentatuum omnium vires proueniunt; ideò cum in Inclyta Vrbe nostra Mediolanensi adsit locus gubernationis Fabricæ sublimis Templi Maioris ipsius Vrbis, ex quo non modo Dei Omnipotentis, ac Gloriosissimæ eius Genitricis Virginis Mariæ cultus, & honor, eiusdemque Ciuitatis ornamentum resultat, sed etiam ingens quoddã pluribus ibidem egenis Ciuibus iuuamen, suffragiumq; ac viuendi modus ex diuinis eorum operis tribuitur.

Adsintque præcipua hæc; magnum scilicet, & Pietatis Hospitalia, necnon pia Misericordiæ, quatuor Mariarum, Caritatis, & Diuinitatis loca, quæ Christi pauperibus alimenta præstant, assiduasque eleemosinas distribuunt, ingentesque, ac crebras, & ferè continuas subuentiones præbent, locis ipsis omnibus, eaque cum honestate possimus, beneficia, auxiliaque libenter conferimus, vt ampliora in dies effici, ac vberiora ab eis erga inopes suffragia emanare queant. Cum itaque locis ipsis Deputati infrascriptas locis eisdem concessiones fieri nobis supplicauerint, quas non modicam eis, ac pauperibus vtilitatem allaturas confidunt, ipsis requisitionibus suis (quæ non nisi honestæ nobis visæ sunt) assentiendum duximus; id Aeterno Deo gratum proculdubio fore nobis persuadentes. Tenore igitur præsentium, quas pro lege, & decreto nostro inuiolabiliter in dominio nostro obseruari volumus, & iubemus, concedimus, dispensamus, decernimus, atque sancimus ex certa scientia, de nostraque potestatis plenitudine, quod locorum, & Hospitalium prædictorum congruè referendo Deputati, tàm præsentes, quàm futuri possint quascunque hæreditates, quæ locis ipsis

debita

debita relatione habita hactenùs delatæ ſint , & quas etiam in futurum eis defferri contingat , cum beneficio inuentarij adire ; licet quoddam huius noſtræ Vrbis Statutum aliter diſponat , cum hoc tamen , quod inuentaria, ſeu deſcriptiones de bonis ipſarum hæreditatum fideliter fieri faciant , citatis , quorum intereſt in genere , non autem in ſpecie per proclamationes generales ad Scalas Palatij huius noſtræ Vrbis Mediolani faciendas ; ad quas etiam ſcalas copia dictarum proclamationum dimittatur, omiſſis tamen alijs ſolemnitatibus , quæ à iure conficiendis inuentarijs requiruntur , & ſi fraus aliqua in inuentariorum ipſorum confectionibus committeretur , locus ille , ad quem hæreditas aliqua delata ſit in qua fraus ipſa commiſſa eſſet , dicto beneficio quo ad eandem hæreditatem priuetur , & careat . Præterea Agentes pro ipſis Pijs locis poſſint per Notarium , ſeu Notarios quem , ſeu quos voluerint fieri facere inuentaria , & deſcriptiones , & alia quæuis opportuna inſtrumenta , & acta etiam extra iuriſdictionem pro negotijs ad ipſa loca pertinentibus , & ſi eiuſmodi inſtrumenta , & acta per Notarium Mediolenſem fieri continget confici poſſint ſeruato ſtilo Ciuitatis Mediolani , & etiam ipſorum Piorum locorum inſtrumenta ſine ſecundis Notarijs fieri queant , & Officiales Ciuitatum , & Terrarum quarumcunque dominij noſtri ſi requiſiti fuerint teneantur , & debeant Agentibus pro ipſis Pijs locis expedien. auxiliũ, iuuamen , & fauorem pro faciendis deſcriptionibus , & alijs opportunis prouiſionibus præſtare , ne bona ipſis locis ſpectantia in ſiniſtrum pertranſeant , ſed in ipſa loca , & eorum vtilitatem perueniant .

Et vlteriùs Officiales noſtri , Feudatariorumque noſtrorum teneantur ad omnem dictorum Deputatorum , vel eorum

nuntio-

nuntiorum requisitionem fieri facere proclamationes expedientes, cum pænis etiam quadrupli si eis videbitur pro medietate ad Cameram nostram, & alteram medietatem ad accusatorem transmittendis, pro inueniendis, & obtinendis bonis, rebus, creditis, ac iuribus, & Instrumentis ad ipsa Pia *loca pertinentibus.*

Poss*intque etiam pro ipsis* Pijs *locis Agentes ipsorum, tamen locorum nomine, tàm per successiones, quàm per legata, & alio quouis modo, sine titulo lucratiuo, siue oneroso, quæcunque bona immobilia in quibuslibet Ciuitatibus, Terris, Castris, Burgis, & Villis dominio nostro, mediatè, vel immediatè suppositis, exceptis fortalitijs, & iurisdictionibus acquirere, & consequi, ac opportuna qualibet Instrumenta proindè liberè, & impunè confici queant, & si etiam reperiantur aliqua Instrumenta in fauorem ipsorum* Piorum *locorum hactenùs facta fuisse: Id quo ad ea obseruetur, quod obseruatum fuisset, si præsens concessio prius facta fuisset; bonis ipsis tamen transeuntibus cum onere suo, & obligatione hypothecæ soluendi onera in illa parte, in qua pro eis soluetur tempore quo acquisitiones ipsæ fient, & etiam sine fori declinatione.*

Insuper, vt fraudibus occurratur, quæ committi possent, & meliùs etiam fraudes ipsæ detegi queant. Quod Deputati ipsorum Piorum *locorum, & eorum Syndici etiam ad causas solum constituti possint quæcunque bona immobilia, quæ in præsentiarum habent, & ea etiam, quæ in futurum in loca ipsa quouis titulo transferri continget ad cridas ponere iuxta formam* Prouisionum *Communis Mediolani, & aliarum Ciuitatum nostrarum, in quibus cridarum prouisiones, seu ordines seruentur congrua relatione habita licet in comparitionibus, quæ proinde fient non iurent se bona ipsa vendere velle.*

Possintq;

Possintq; etiam Deputati ipsi, siue eorum Syndici vtsupra, quæcunque locorum ipsorum bona tam præsentia, quam futura, quæ in loca ipsa translata sint, siue etiam in futurum transferentur, retento vsufructu, ad cridas ponere secundum prouisionem Communis huius nostræ Vrbis Mediolani, & aliarum Ciuitatum vtsupra debitè referendo formam, licet in comparitionibus ipsis iuramentum respectu possessionis ipsorum bonorum non faciant, prout ex prouisionum ipsarum tenore disponitur, dummodò iurent se bona ipsa ciuiliter tantum possidere, & is effectus ex eiusmodi cridis sequatur, qui sequeretur, si in earum comparitionibus iuramenta illa, etiam respectu præmissorum facta fuissent, quæ secundum dictarum Prouisionum formam faciendam erant, & cridæ tamen ipsæ in casu prædictæ vsusfructus retentionis habenti ipsum vsumfructum quo ad eum dumtaxat vsumfructum non præiudicent; Cum hoc tamen quod si contra ipsa Pia loca pro aliquibus creditis actione personali agi potuißet, si aliquæ cridæ pro bonis, de quibus agatur factæ non fuißent; illa talis actio propter huiusmodi cridas, quæ non seruata dictarum Prouisionum respectu iuramentorum prædictorum forma vtsupra factæ fuerint, sublata non sit, nec fuisse intelligatur, sed etiam, factis talibus cridis, in robore suo persistat.

Item quod quilibet Syndicus, & Procurator ipsorum Piorum locorum debitè refferendo ad causas generaliter constitutus posit quibuscunque cridis, quas de cætero fieri contingat, siue in Vrbe Mediolani, siue alibi in dominio Ducali de bonis immobilibus, (quæ secundum formam Prouisionum, & Ordinum Ciuitatum illarum, in quarum iurisdictionibus bona ipsa consistant, vendi velint) contradicere, & dare in scriptis ipsorum Piorum locorum iura, & secundum

cundum dictarum Prouisionum formam iurare, quodque eiusmodi contradictiones perinde vim omnem, & effectũ obtineant, tam in fauorem ipsorum Piorum locorum contradicentium, quam contra ipsa Pia loca, ac si ipse Syndicus, & Procurator mandatum specialissimum ad faciendas eiusmodi contradictiones haberet.

Possintque Deputati prædicti quoscunque contractus facere de bonis quibuscunque ad cridas positis, vel pro quibus lites aliquæ pendeant, nec propter id viciosi crimen incurrant. Et hoc quidem sine præiuditio iurium tertij, & litis pendentiæ.

Quodque Deputati ipsorum Piorum locorum congrua relatione habita possint cessiones quorumcunque iurium, & creditorum suorum facere; absque eo quod per ipsos in eiusmodi cessionibus iuramentum præstetur, secundum formam Statuti superinde disponentis, sed sufficiat quod de credulitate iurent, & perinde cessiones ipsæ valeant, ac si iuramentum ipsum iuxtà prædicti Statuti formam præstitum fuisset.

Necnon etiam quod Christi nomine sententiarum, & pateat aliorum quorumcunq; Instrumentorum de bonis, rebus, & iuribus ad loca ipsa pertinentibus latarum, & factorum, quæ subscripta sint per Notarios, qui de huiusmodi sententijs, aut Instrumentis rogati sint, aut ea explendi auctoritatem habeant, ita fides adhibeatur in iuditio, & extra, & vigore ipsorum Christi nomine, & pateat executiones fiant, sicuti si ipsæ sententiæ, & instrumenta in publicas formas redactæ essent modo eis ità opponi possit, prout si in publicam formam redacta essent opponi posset.

Ac etiam quod constante per publica Instrumenta de aliquo ipsorum Piorum locorum credito (in ipsa Pia loca non autem ex aliorum personis causato) executiones, & se-

questra-

questrationes, ac alia ad obtinendum satisfactionem expedientia contra eorum debitores, & bona, *& in eorum praiuditium, pro huiusmodi credito fieri possint de mandato Priorum, seu Rectorum ipsorum Piorum locorum, perinde, ac si Priores ipsi, aut Rectores Iudices ordinarij essent, & hoc illis modo, & forma, quibus executiones vtsupra contra debitores Cameræ nostræ, & in eorũ praiuditium fiunt, nec aduersus eiusmodi executiones, & vtsupra vllæ contradictiones, vel oppositiones admittantur, sed si qui aliquid opponere voluerint, ipso iure post ipsas executiones, & vtsupra intelligatur sibi statutum dierum quindecim vtilium terminus ad probandum, & probatum habendum per omne genus probationum, ac opponendum quicquid probare, & opponere voluerint contra ipsas executiones, & vtsupra, seu contra creditum, cuius vigore executiones ipsæ factæ sint, nisi probatio fieri velit per testes, vel instrumenta extra hanc Vrbem Mediolani existen. quo in casu per dictos Rectores, aut Priores longior terminus ad probandum arbitrio ipsorum Priorum, seu Rectorum inspecta causæ, de qua agitur, qualitate, & locorum distantia statuatur: Et præmissa quidem locum habeant, dummodò eiusmodi mandatum, cuius vigore prædictæ executiones, & sequestrationes, ac alia vtsupra facta fuerint subscriptum sit per Notarium, seu Notarios, aut Rationatores, siue Cancellarios, vel executores eorundem locorum congruè refferendo, prædictumque mandatum de impositione, aut voluntate dictorum Priorum, seu Rectorum processerit, & de eiusmodi impositione, seu voluntate ipsorum Priorum, seu Rectorum sufficiat, quod constet ex libris conclusionum dictorum Piorum locorum singulariter, & debitè refferendo.*

Quodque

Quodque in ipsorum Piorum locorum causis procedatur summariè simpliciter, & de plano, sine strepitu, & figura iudicij, cauillationibus, & friuolis exceptionibus quibuscumque sublatis, & reddatur ius in diebus feriatis in fauorem hominum, & hoc tàm in fauorem ipsorum Piorum locorum, quàm eorum, qui ab Agentibus pro ipsis Pijs locis conuenti sint.

Item, quod seruitores, & nuntij dictorum Piorum locorum congruè referendo possint quascunq; citationes, & præcepta, necnon alia pro ipsorum Piorum locorum causis expedientia in toto dominio nostro deferrè, & eorum relationibus cum iuramento ita fides adhibeatur in iudicio, & extrà, ac si per seruitores Communium Ciuitatum illarum, aut locorum ad quas, & in quibus citationes ipsæ, ac præcepta, & vtsuprà mittantur præmissa omnia delata fuissent.

Ac etiam Procuratores, & Actores ipsorum Piorum locorum non teneantur in eorundem locorum causis, quæ in hac Vrbe Mediolani agantur producere, nec etiam eorum aduersarijs Instrumenta Syndicatuum dare, sed id sufficiat, quod ipsa Syndicatuum Instrumenta ad officium Gubernatorum Statut. Communis prædictæ Vrbis registrata sint; quinimò etiam Instrumenta eadem, dummodò vtsuprà registrata sint, semper pro productis habeantur in quibuscunque locorum ipsorum congruè referendo causis, quæ in hac Vrbe vtsuprà agantur, ipsaque registratio pro solemni eiusmodi Instrumentorũ productione, & loco productionis habeatur in omnibus dictorum Piorum locorum causis, quæ vt prædiximus in hac Vrbe agantur.

Insuper etiam, quod pro negocijs ad dicta loca pertinentibus, Instrumenta quæcunque fieri possint etiam in diebus Do-

minicis, & in alijs diebus festis, in quibus Instrumenta confici per decreta Ducalia prohibitum sit, vt meliùs, & commodiùs eis Deputati inseruire possint.

Et vltrà prædicta ex quo ipsa Pia loca cum eorum massarijs, inquilinis, fictabilibus, & similibus exempta se esse prætendunt a Datijs Notariorum, vt in exemptionibus ipsis dicitur contineri: quia sæpè contingit, quod Notarij tam causarum ciuilium, quàm Datiorum Maleficiorum, & damnorum datorum, stratarum, & victualium conantur contrà tenores ipsarum exemptionum pecunias ab ipsis Pijs locis, vel eorum massarijs, & vtsuprà extorquere, & aliter non volunt scripturas expedientes pro eis facere, nec sententias legere, nec de eis Instrumenta tradere, nisi pecuniæ ad eorum libitum sibi dentur. Quod si Notarij officiorum ipsorum recusauerint, aut neglexerint publica Instrumenta, & acta expedientia conficere sine solutione ad quam ipsi exempti non teneantur: possit eo casu quilibet Notarius publicus proinde quæcunque acta, & Instrumenta conficere, & ita valeant, omnemque effectum sortiantur acta, Instrumenta ipsa, & tanquam si per Notarios dictorum officiorum confecta fuissent, & si Notarij ipsorum officiorum postea aliquos inquisitos in banno scriberent, vel iam scripsissent, & in banno ipso præteriti non essent, quod facta comparitione per Instrumentum vtsupra in termino, vbi ipsi prædictorum officiorum Notarij eiusmodi comparitionem accipere recusarent, ipsum bannum pro dato non habeatur, nec haberi debeat, & ijdem officiorum prædictorum Notarij cum bonis suis teneantur, & obligati sint ad emendationem damnorũ per huiusmodi exemptos propter dictum bannum, & exindè sequuta, ac dependentia suportatorum. Reser-

uato

uato tamen iure dictis Notarijs talium officiorum petendi, & consequendi ab aduersarijs ipsorum Piorum locorum, & eorum massariorum, inquilinorum, & fictabilium vtsuprà, id quod sibi ab eis pro eiusmodi actis, sententijs, & Instrumentis merito debeantur perinde, ac si per eos Notarios officiorum prædictorum facta fuissent.

Et præmissa quidem omnia concedimus, dispensamus, & decernimus aliquibus legibus, decretis nostris, statutis, prouisionibus, ordinibus, ac alijs quibusuis in contrariũ facientibus, aut aliter disponentibus etiam decreto de anno 1423. *die sexto Octobris, quod incipit, Prouidere volentes, non attentis, quibus quidem omnibus, quo ad præmissa tantùm ex certa scientia, de nostraque potestatis plenitudine etiam absolutè per præsentes derogamus. Mandantes etiam quibuscunq; officialibus nostris, ac Feudatariorum nostrorum præsentibus, & futuris, quatenus has nostras concessionum suprascriptarum litteras firmiter obseruent, ac ab alijs quoque inuiolabiter obseruari faciant, nec quicquam contrà earum tenorem fieri, aut attemptari quouismodo permittant pro quanto gratiam nostram caripendunt, quoniam eas perpetuam obseruationem obtinere intendimns. In quorum testimonium præsentes fieri iussimus, & registrari, nostrique sigilli munimine roborari. Dat. Mediolani die secundo Ianuarij* 1486. *Signat. Iohannes Moronus.*

PHILIPPVS *III. Dei gratia Hispaniarũ vtriusq; Siciliæ &c.* Rex, & *Mediolani Dux II &c.* Rector, & Præfecti *Ven. Fabricæ Templi Maioris huius Ciuitatis, dederunt nobis preces sequentis exempli viz.* Potentissime Rex. *Mensibus retroactis per* Rectorem,

& Deputatos Ven. Fabricæ Ecclesiæ Maioris Mediolani fid. M.V. ser. porrectæ fuere M.V. preces, & eis lectis in Excellentissimo Senatu obtentum rescriptum, quarum quidem precum, & rescripti tenor talis est videlicet. PHILIPPVS III. Dei gratia Hispaniarum vtriusque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux II. &c. Deputati Ven. Fabricæ Templi Maioris huius Ciuitatis dederunt nobis preces sequentis exempli vlz. Potentissime Rex. Habet Ven. Fabrica Templi Maioris præsentis Ciuitatis diuersa bona immobilia in præsenti Ciuitate, & dominio, in quibus multa inferuntur damna, cùm in se intromittendo in rebus, & bonis ipsius Fabricæ contra voluntatem Agentium ipsius Ven. Fabricæ, qui non possunt semper esse præsentes pro omnium defensione, tùm in vsurpando, & damna permulta committendo in talibus bonis, tùm denique in excedendo confinia, & licet fid. M.V. ser. Deputati ipsius Fabricæ exclament, & tales etiam in genere admoneant, quod hic locus Pius gaudet beneficio etiam Bullarum conditarum in Cœna Domini, itaut tales vsurpantes incurrant pœnas ibi comminatas, tamen, & hoc parum prodest, immò, & de præsenti occurrit, quod & si dicta Fabrica sit domina trium partium ex quatuor Laghetti præsentis Ciuitatis, habeatq; suas ripas pro speciali seruitio dictæ Fabricæ tam pro exonerando, quã onerando naues, prout casus euenit, attamen audent certi boni publici immemores etiam quandoque obstare tali commodo dictæ Ven. Fabricæ, quàm hoc modo priuare etiam dominio, ac possessione rerum suarum: etsi Agentes prædicti exclament, aut iniurijs afficiuntur, aut aliter malè tractantur, itaut cogantur Deputati ipsi diuersimodè etiam cum periculo assistere à talibus violentijs obstare, ad effectum ne huic

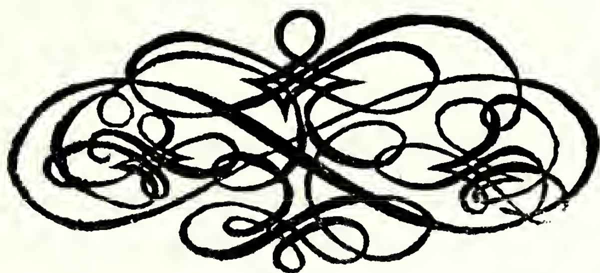
Ven.

Ven. Fabricæ, ac Sanctissimæ Matri Dei tanta inferantur damna, ex quo dicti Supplicantes arbitrati sunt etiã auxilio M.V. se iuuare, vt tantus morbus, si fieri poterit, subleuetur, & ideò ad eam recurritur. Supplicando, vt dignetur ordinare Rectori dictæ Ven. Fabricæ Iudici ipsius Fabricæ iuxtà eorum Priuilegiorum formam, vt publico, ex ordine M. V. iubeat omnibus quibus expediens fuerit, ne in bonis dictæ Ven. Fabricæ, ac in dicto Laghetto aliquis audeat sese ingerere, & intromittere, nec damna inferre, nec alia de quibus supra intromittere, præter, & contra voluntatem dictorum Deputatorum, etiã sub pæna pecuniaria scutorũ 50. ipsi Ven. Fabricæ applican. in casum contrauentionis, & pro quolibet contrauenien-te, & toties, quoties &c. & vlterius sub alia pæna etiam corporali arbitrio M.V., vltrà alias pænas à iure, & ordinibus comminatas, & hoc modo credent Supplicantes, quod aliqua in parte bona dictæ Ven. Fabricæ conseruabuntur, & speratur &c. Quibus coram Senatu nostro lectis, ex ipsius Ordinis sententia his nostris mandamus Rectori præfatæ Ven. Fabricæ, vt iussu nostro publicato edicto promulgando interdicat omnibus, quibus expediens fuerit ne in bonis ipsius Fabricæ, & præcipuè in dicto Laghetto aliquis audeat sese ingerere, intromittere, nec damna inferre, contrà Supplicantium voluntatem sub pæna corporali, & pecuniaria arbitrio Senatus nostri, itaut contrafacientes detineri possint, cuius Ordinis sententiam, & quoque probantes idem prout ipse censuit decernimus, & obseruari mandamus. In quorũ fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, & registrari iussimus. Dat. Mediolani die 21. Iulij 1603. Signat. Alexander Besutius, & sigillat. sigillo magno in cera rubea more solito, & registrat. in filo paten. Verùm

Pontiſsime Rex parũ, aut nihil opitulantur præfatæ litteræ Diuæ Mariæ Virgini dictæ Eccleſiæ Maioris, niſi etiam ipſi Rectori per tempora detur facultas ius dicendi contrà delinquen. & eos mulctandi, & condemnandi tanquam delegato à M.V., pœnaſque pecuniarias applicandi ſaltem pro medietate dictæ Diuæ Mariæ, ſeu Fabricæ, & pro altera medietate Reg. Cameræ, quæ quidem facultas tacitè etiam tradita videtur in dicta conceſsione, cum conceſſa facultate interdicendi, ac percipiendi etiam ſub pœna pecuniaria, ac corporali, arbitrio Excellentiſſimi Senatus, ac detineri faciendi, conceſſa etiam videtur facultas procedendi, mulctandi, & condemnandi contrafacientes, & delinquentes, quicquid ſit ad tollendam omnem amaritudinem, & ne aliquo vnquam futuro tempore dubitari contingat ſuper intelligentia dicti reſcripti, decreuerunt dicti Rector, & Deputati ad M. V. iterum confugere pro opportuno iuris remedio. Supplices exorando, vt dignetur, declarando etiam dictam conceſsionem vtſuprà iam factam, cuius virtute delinquentes etiam detineri poſſunt, vt videt M. V. per ſuas litteras patentes dictis Supplicantibus etiam vt delegatis M. V. concedere etiam facultatem procedendi, iuſdicendi, condemnandi, & mulctandi quoſcunque contrafacientes, & delinquentes, pœnaſque, & mulctas pecuniarias applican. pro medietate dictæ Diuæ Mariæ, ac eius Fabricæ, & pro alia medietate Regio Fiſco, quod cum iuſtum ſit ſperatur &c. Quibus viſis, & intellecta Fiſci noſtri ſententia, inherendo dictis litteris patentibus iam à nobis conceſsis, harum ſerie concedimus etiã facultatem Supplicantibus, vt poſsint procedere, ius dicere, condemnare, & mulctare quoſcunque contrafacientes, & delinquentes; ita tamen, vt ijdem Supplicantes

cantes

cantes ad aliquam condemnationem, nec absolutionem pecuniariam deuenire non possint, nisi cum interuentu alicuius ex Fiscalibus nostris generalibus, & pœnæ medietas Fisco nostro applicetur. Decernentes etiam ad aliquam pœnam expressam corporalem deueniri non posse, nisi priùs consulto Senatu nostro: Mandantes omnibus ad quos spectat, & spectabit, vt ita seruent, & seruari faciant. In quorum fidem præsentes nostro sigillo munitas fieri, & registrari iussimus. Dat. Mediolani die vltimo Octobris MDCIII. Signat. Alexander Besutius, & sigillat. sigillo magno in cera rubea more solito, & registrat. in filo patentium.



Ordini concernenti la direttione, & buon Reggimento della Ven. Fabrica.

NIuno de Signori Rettori, Prouinciali Deputati puonno far prorogationi, ò soprasedenze à debitori della Ven. Fabrica ancorche per qualche tempo, & concesse sotto qualsiuoglia pretesto, siano nulle, ma ciò si lascia in arbitrio di tutto il Capitolo.

Ogni volta, che si trattarà in Capitolo di qualche graue causa, concernente l'interesse della Ven. Fabrica, & suoi Officiali, si doueranno pigliare li voti segreti, cioè con la Bussola, & palle.

E poiche per la multiplicità de negotij tanto delli Impresarij, & Operarij, quanto d'altra sorte, il Signor Rettore non può essere in tutti li luoghi, il che cede in pregiuditio della Ven. Fabrica, si manderà ogni Settimana vn' auuiso ad vno de SS. Deputati delle Porte, il quale ogni giorno assista in Campo Santo, presso detto Sig. Rettore, e così successiuamente di settimana in settimana, per ordine delle Porte, il che si serui perpetuamente.

In oltre sopra le Botteghe de Scultori in Campo Santo si teneranno due chiaui, vna delle quali di tutte le dette Botteghe stia presso li Signori Rettori per tempo; acciò possino à loro beneplacito vedere, che cosa si fà in dette Botteghe, e se li Scultori attendono alle loro opere, ouero seruono ad altre persone, e l'altra chiaue rimarrà appresso detti Scultori.

Li Signori Rettori non puonno da se stessi deliberare cosa alcuna di gran rilieuo, senza participatione de SS. Prouinciali di quella cosa, che si trattarà, ò almeno della maggior parte di quelli.

Per degne, e giuste cause, che muouono l'animo de SS. Deputati. Niuno potrà in auuenire esser eletto dalli SS. Vicario, & Dodeci di Prouisione, & dal Ven. Collegio de SS. Dottori Collegiati di Milano in Deputato della Ven. Fabrica, il quale con la detta Fabrica in qualsiuoglia modo, ò per qualsiuoglia causa habbi à fare con detta Fabrica, ò sia creditore, ò debitore d'essa emfiteota, ò habbia beni immobili, & particolarmente adacquatorij contigui à beni di detta Fabrica, ò sia minore d'anni 20. & che per il Cancelliero, ò ViceCancellero, sotto pena arbitraria al Ven. Capitolo, ogn'anno, per trè mesi auanti il fine d'anno si consegni nota in scritto di tutti li coherenti ai beni della Ven. Fabrica, & di quelli sono interessati con quella alli SS. Rettori per tempi dell'istessa Fabrica, ad effetto che quella mandino alli detti SS. Vicario, e Dodeci di Prouisione di Milano, & alli SS. Abbati del detto Collegio de Signori Dottori Collegiati, ad effetto, che non si elegga in Deputato alcuno coherente, ò interessato comesopra da detti SS. Vicario, & Dodeci, & Abbati, per il biennio all'hora prossimo auuenire, atteso ancora, che il medemo si serua dal Ven. Hospital Maggiore di Milano, & questo ancora ad effetto, che se si eleggesse alcuno interessato, ò minore comesopra, si puotesse à tempo debito ricusare, & per tal ricusatione si puotesse hauer ricorso à Superiori, & à questo fine supplicare il Senato Eccellentissimo per la confirmatione della presente ordinatione, mandando, che in auuenire si stampi, & tenghi esposta la presente ordinatione nel Ven. Capitolo, & altroue, acciò ogn'vno ne habbi scienza, & in perpetuo sij osseruata.

La

La ſodetta ordinatione fù approuata, & confirmata dal Senato Eccellentiſſimo, come dalle lettere delli 12. Maggio 1615. del tenor ſeguente.

PHILIPPVS *Tertius Dei gratia Hiſpaniarum, vtiuſque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux Secundus &c. Deputati Fabricæ Templi Maioris huius Vrbis dederunt nobis ſequentes præces videlicet. Potentiſſime Rex. Vſu comperuerunt Prior, & Deputati Ven. Hoſpitalis Maioris Mediolani, quod cum aliàs adminiſtrationi eiuſdem Hoſpitalis creatæ fuerint in Deputatos aliquæ perſonæ intereſſatæ cum dicto Hoſpitali, ſcilicet debitores, creditores, emphiteutæ, & ſimiles; illud paſſum fuiſſe damna notabilia, qua de cauſa nullus quouiſmodo intereſſatus creatur in Deputatum ipſius Hoſpitalis, & hactenùs ſemper ſic ſeruatum fuit; Cum autem Rector, & Deputati Admirandæ Fabricæ Eccleſiæ Maioris Mediolani fid. M.V. ſer. aliquandò ſenſerint idem, ordinauerunt quod in futurum per eorum Cancellarium, ſeu eius Coadiutorem, per menſes tres ante finem anni tradatur notula in ſcriptis futuris per tempora Rectoribus omnium debitorum, creditorum, & emphiteutarum, ac habentium iura, maximè adaquatoria cohærentia bonis ipſius Fabricæ, ac ſecùm quouis modo intereſſatorum ad effectum, vt illam defferant Vicario, & Duodecim Prouiſionum, ac etiam Abbatibus Collegij Iuris Conſultum Mediolani, ad effectum, vt nullus cohærens, vel intereſſatus, debitor, aut creditor ipſius Fabricæ vtſuprà, aut minor annis vigintiquinque eligatur in Deputatum ipſius Fabricæ, & quatenùs eligatur, poſſit recuſari, & pro eo, ſeu eis recuſandis ad M.V. recurri; verùm dubitantes Supplicantes, ne eueniente*

eueniente casu, aliqui sint, qui & interessati, & recusati, seu minores annis vigintiquinque, postquam electi fuerint, nolint tamen abstinere; Ideò dicti Supplicantes vt bona Diuæ Mariæ nullam iacturam patiantur, & omnia recto tramite pertranseant, decreuerunt ad M.V. confugere, supplices rogando; vt postquàm antecessores M.V. ipsam Fabricam instituerunt, simulque etiam Deputatos decreuerunt, dignetur etiam per suas patentes litteras edicere, & decernere nullum in futurum per dictos Vicarium, & Duodecim Prouisionum, ac dictos Abbates Collegij Doctorum Mediolani nominandum, nec eligendum esse ex interessatis quouis modo vtsuprà, cum ipsa Fabrica, aut eius bonis cohærentibus, aut minoribus vigintiquinque annis, & per eam recusari posse, & recusatos omninò abstinere debere, & eorum scontro, alios non interessatos, aut cohærentes; & non minores eligendos esse, mandando omnibus ad quos spectat, & spectabit, vt ita seruent, & seruari faciant, quod speratur &c. Super quibus antequam deliberaremus, mandauimus Vicario Prouisionum, vt negocio in suo Tribunali proposito, votum suum subijceret; Viso posteà Vicarij voto, omnibusque coràm Senatu nostro propositis, per has nostras de eiusdem Ordinis sententia narratam ordinationem per Supplicantes factam approbamus, & confirmamus, ità tamen quod admittantur minores annum vigesimum excedentes. Mandantes omnibus ad quos spectat, spectabituè, vt illam sic vtsuprà approbatam obseruent, & obseruari faciant. In quorum fidem præsentes nostro sigillo munitas fieri, & registrari iussimus. Dat. Mediolani die 12. Maij 1615. Signat. Alexander Besutius, & sigillat. &c. A tergo Registrat. in filo patentium &c.

Furno

Furno poi presentate dette lettere alli detti Tribunali, sotto il primo Decembre 1615. sodetto, & sempre si è seruato in quello si è saputo.

Tutti li Ministri della Ven. Fabrica doueranno auisare li SS. Rettori per tempi ogni anno, se sanno, che qualche persona habbia interesse con la Ven. Fabrica à fine si possino mettere nelle liste dell'interessati, che si sogliono mandare ogn'anno al Collegio de SS. Dottori, & Tribunale di Prouisione, conforme all'ordine sudetto del Senato Eccellentissimo.

Nell'accrescer li salarij à li salariati si piglino li voti secretti, e s'inuijno gl'auisi in scritto, per trè giorni auanti alli SS. Deputati.

Qualunque volta occorrerà morire alcuno de SS. Deputati, durando la deputatione, se gli farà celebrare in Duomo vn'Officio con dodeci Messe da morto.

Niuno de SS. Deputati permetterà, che si presti cosa alcuna della Ven. Fabrica ad altri; ma ciò si permetti solamente al Sig. Rettore per tempo il quale, nelle cose di momento sarà obligato prima farne parola nel Ven. Capitolo.

In principio, & in fine d'ogni bimestre li SS. Rettori per tempi proponeranno nel Ven. Capitolo la nota de debitori, & creditori della Ven. Fabrica, e da doue prouengano.

Non si doueranno permettere intorno alla Chiesa Maggiore, e particolarmente verso l'Officio della Sanità Botteghe de merci disdiceuoli all'istessa Chiesa, & pregiudiciali à fittauoli della Ven. Fabrica.

Non permetterassi, che stijno in Campo Santo verune donne, & ogn'vno habiterà solamenre li luoghi assignateli con rilasciar gl'altri alla Ven. Fabrica.

Ogni

Ogni volta si tratti in Capitolo dell'interesse proprio, ò di parente, sin al quarto grado d'alcuno de SS. Deputati: non sarà lecito à tali SS. Deputati dar voto, mà haueranno ad vscire dal Capitolo, e star fuori, sin chè saranno raccolti, e terminati li voti del negocio, che occorrerà trattarsi, conforme resta disposto nella forma del giuramento, che vien prestato annualmente da SS. nouelli Deputati.

Per memoria de posteri si fà annotamento come la Ven. Fabrica non è tenuta à verun sussidio Ecclesiastico, il che si conferma dalle ragioni addotte dal Sig. Carlo Baldessar Scotto GiureConsulto Collegiato, & Aduocato della Ven. Fabrica, stampate, & riposte nell'Archiuio.

Li SS. Rettori per tempi non faranno assegni de debitori della Ven. Fabrica à creditori d'essa, ancorche habbino li mandati spediti, affinche ogn'vno de SS. possino, nelli suoi Rettorati far scuoder, & pagare secondo gli occorre.

Hauerà cura il Sig. Reggitore, che niun s'ingerisca ne spacij della Ven. Fabrica in vender robbe, procedendo contro gl'vsurpatori, etiamdio per cattura.

Non concederassi verun spacio sopra la Piazza del Duomo à persone, che soglino esercir li Lotti, per l'indecenza, e disturbi, che cagionano alle Botteghe vicine.

S'auertirà dal Sig. Rettore alle Cassette, che tengono alle volte in Duomo presso quelle della Ven. Fabrica destinate per raccoglier l'elemosine, e si prouedi, che detta Fabrica non ne senta pregiudicio nelle sue ragioni, & che li poueri, quali ne tempi de Diuini Vfficij richiedono elemosina siano scacciati dalla

detta

detta Chiesa conforme resta ordinato dal Ven. Capitolo.

Resta parimente ordinato, che nel Ven. Capitolo non si proponghino memoriali concernenti cause, e negocij, già trattati, e discussi, siasi la causa diffinitiuamente sbrigata, ò solamente per modo di prouigione, ne in effetto, che s'habbia vn negocio già deciso più da ritrattare; E qualunque volta si facesse qualche cosa incontrario alla sopradetta dispositione, tal seconda ordinatione non vaglia, mà la prima si mandi ad essecutione; E perche puotrebbe occorrere, che essendosi di già qualche negocio deciso; S'adducesse qualche cosa di nuouo da i medemi pretendenti in altri memoriali, & informationi, perilche fosse necessaria vna nuoua cognitione: s'è decrettato, che il Sig. Rettore per tempo, visti tal memoriali, & informationi, le conferisca con quelli primieramente dati, sopra quali sia seguita la prima ordinatione, e doue stimi esserui qualche cosa, che richieda noua prouiggione giontati li primi ricapiti, con l'ordinatione di già fattali sopra all'vltimo; proponghi il tutto nel Venerando Capitolo; acciò sopra le cose nuouamente dedotte si possa prouedere, conforme sarà di ragione.

Il Sig. Reggitore nello spacciar li mandati à Ministri della Ven. Fabrica, s'informerà se ellino hanno pienamente adempito il loro vfficio; acciòche in caso siano stati negligenti gli faccia essigere le pene imposteli.

Detto Sig. Rettore non permetterà, che siano accettate alcune oblationi da qualsiuoglia persona, che aspiri, ò intendi pigliar in affitto beni, Case, Botteghe,

ghe, Spacij, & altre ragioni d'essa Ven. Fabrica, se tali abboccationi non saranno almeno corrispondenti, & vguali alli fitti correnti, che di tempo in tempo si ritrouano pagar per detti beni come sopra affittati.

Hauerà cura particolare esso Sig. Rettore per rispetto delle Botteghe, e Spacij della Piazza del Verzaro, & Duomo, & strada framezzata d'esse, che non si confonda lo stato, & ordine loro, ma s'osserui in ciò la grida particolarmente publicata del 1634. li 6. Marzo da registrarsi al fine delli presenti Ordini.



Del

Del Cancelliero, & Procuratore.

ASſiſterà continuamente alli Capitoli, che ſi faranno; & anco alle Congregationi, quando ſarà auuiſato.

Facendoſi ordinatione dal Ven. Capitolo, ouero da qualſiuoglia Congregatione de SS. Prouinciali, nella quale eſſo interuenghi di coſa, della quale ne conuenga far memoria, ò ſcrittura alli libri della Ven. Fabrica, ò in qualſiuoglia altro modo ſia biſogno darne notitia al Ragionato, ò Theſoriero: douerà ſubito ſenz'altra dilatione darne notitia d'eſſe al Ragionato, ò Theſoriero, ò à chi di loro ſarà più iſpediente, per ſeruicio del Ven. luogo, i quali ſubito ſenz'altra dilatione, ſaranno tenuti farne ſcrittura alli loro libri, sì di detta ordinatione, come del contenuto d'eſſa, & eſequire quanto à loro ſpetta, per carico del ſuo vfficio.

Sarà obligato tener vna Rubrica di tutti gl'Inſtromenti de quali ſarà rogato ſeparata dalla ſua ordinaria.

Di qualſiuoglia Inſtromento del quale ne ſia rogato pertinente al ſeruicio della Ven. Fabrica: ſarà obligato, quattro giorni doppo il Rogito di ciaſchedun d'eſſi, conſignarlo in foglio autentico all'Archiuiſta di detta Ven. Fabrica, & queſto oltre la copia, che ſi deue regiſtrare nel libro dell'Archiuio d'eſſa Fabrica dal Sollicitatore à queſto effetto ſalariato, auuertendo che tutti gl'inſtromenti nei quali ſi tratta dell'intereſſe di detta Ven. Fabrica, doueranno eſſere rogati ſolamente dal Cancelliero, ò ViceCancelliero d'eſſa Ven. Fabrica.

Non potrà per l'eſplettione di qualſiuoglia Inſtromento,

benche di gran valore, pigliare cosa alcuna di più della tassa altre volte fatta dal Ven. Capitolo, & segnata da Monsig. Antonio Seneca all'hora Vicario Generale registrata in fine del presente libro, & questo sotto pena di restitutione, di quello haurà hauuto di più, & anco della sospensione, all'arbitrio del Ven. Capitolo.

Resterà obligato, frà duoi mesi doppò l'elettione: far vno stato, ò sia fatto di tutte le cause pendenti, & che occorreranno giornalmente trattarsi della Ven. Fabrica, con enuntiare gli Instromenti, con il mese, giorno, & anno, & il nome delli Notari, ò Notaro, che gli hauerà rogati, & due volte l'anno, cioè ogni sei mesi far relatione nel Ven. Capitolo dello stato di tutte le cause pendenti, & anco più volte se sarà auisato.

Sarà tenuto subito, che sarà finita qualunque lite, quale sia pendente, ò soprauenga di farsi per la Ven. Fabrica, così agendo, come excipiendo, consegnare al detto Archiuista tutto il processo, così d'atti, come de Instromenti, che si sarà fatto, & esibito in tal causa.

Puotrà esser amosso dal Ven. Capitolo à suo beneplacito, in modo tale, che ne esso, ne alcuno superiore possa cercare la causa della lui amotione; atteso che la presente elettione hà da prouenire dalla libera, & assoluta voluntà del detto Ven. Capitolo, & però fatta la dichiaratione dal Ven. Capitolo dell'amotione: sarà tenuto senz'altra eccettione astenersi dal carico, renuntiando à qualsiuoglia ragione, ò legge, che disponga in contrario.

Per qualsiuoglia causa, che sarà patrocinata dal sudetto

Cancelliero in seruicio della Ven. Fabrica, non puotrà pretendere cosa alcuna in ricompensa, ò ricognitione delle fatiche; mà habbia ad esser contento del salario stabilito in lire trecento Imperiali l'anno, & accresciutoli in lire seicento, in riguardo della longa, & fedel sua seruitù, & quelli honorarij sono permessi dalla sodetta tassa de Instromenti.

Ogn'anno nel giorno di S. Tomaso farà instanza presso li SS. Abbati del Collegio de Notari, acciò auisino tutti li Notari, che nelli Testamenti rogarano, raccomandino alli infermi, & altri, che testaranno gl' interessi della Ven. Fabrica.

Egli, & ViceCancelliero quando vacaranno qualche luoghi de Ministri, ò per partenza, ò licenza, che le sia data dalla Ven. Fabrica: saranno obligati auisare il Ven. Capitolo, prima che vengha ad alcuna elettione d'altro Ministro della somma precisa delli salarij si dauano à detti Ministri nel principio delle loro elettioni, quando entrorono in vfficio, & delli accrescimenti poi fatti; & delle cause, perche si siano fatti, & sopra di ciò ne pigliaranno dal Ragionato distinta informatione in scritto.

Li sodetti Cancelliero, & ViceCancelliero saranno obligati, in occasione sia sporto qualche memoriale al Ven. Capitolo, ouero al Sig. Rettore per tempo contrario alla dispositione delli ordini: raccordare, & al detto Ven. Capitolo, & al Sig. Rettore per tempo il contenuto de detti ordini contrarij; acciò se ne possa hauer quel riguardo sarà conueniente.

Li sodetti Cancelliero, & ViceCancelliero haueranno à raccordare alli SS. Deputati, sotto pena della perdita del salario di sei mesi, nell'occasione, che si

trattcrà

trattera in Capitolo d'accrescere li salarij alli salariati del medemo Capitolo, che prima si piglino li voti secreti con palle, se si deue far tal accrescimento, ò nò; e se si dica di farlo, si pigliaranno doppò li voti secreti parimente sopra la quantità.

Non daranno fuori alcuni Instromenti delle Inuestiture delli beni della Ven. Fabrica, che sono fuori di Milano, de quali essi saranno rogati; se prima l'istesso anno, che si farà tal Inuestitura non sia fatta la consegna delli stessi beni, ò sia riconsegna al fittabile, e quella in forma autentica consegnata all' Archiuista, ad effetto, che il Sollicitatore la descriua nel libro de registri d'instromenti appresso l'istessa inuestitura, che poscia si sforzino detto anno à presentare la consegna ò sia riconsegna, che si farà, & à consegnare l'Instromento sotto pena de scuti cinque d'applicarsi alla Veneranda Fabrica da ritenersi sopra il salario di quello rogarà tal'Inuestitura, se ciò non osseruarà.

Saranno obligati li sodetti Cancelliere, & ViceCancelliere raccordare à caduno de SS. Rettori per tempo, nel principio del loro Rettorato li sodetti, & infrascritti ordini; acciò possino dar gl'ordini stimaranno conuenire per l'osseruatione d'essi sotto le pene sudette.

Hauerà cura particolare il detto Cancelliere, (finite le liti della Ven. Fabrica) di fare à soccombenti pagar le spese se saranno da ellino douute.

Farà ogni otto, ò quindeci giorni relatione dello stato in che si trouano le liti pendenti della med.ma Ven. Fabrica.

Le scritture delle cause nelle quali sarà delegato alcuno

de SS. Deputati, per cagione de liti, contratti, difesa di giurisdittione, delle ragioni, e beni della Ven. Fabrica: haueranno da esser portate al detto Cancelliere; acciò quelle viste, raccordi ciò stimerà esser gioueuole alla detta Ven. Fabrica.

Del ViceCancelliero, & Archiuista.

DEtto ViceCancelliero, & Archiuista sarà obligato tutti li giorni non festiui mattina, e sera, risedere in Campo Santo nel luogo detto la Sala delle Congregationi all'hore debite, & iui stare per il debito tempo, purche non si troui impedito per qualche causa concernente l'interesse della Ven. Fabrica, ouero per qualch'altra giusta causa.

Farà tutti li ordini i quali di giorno in giorno si fanno al Thesoriero, & Ragionato, & ancora gl'auisi per vnir il Capitolo, & Congregationi, & parimente tutti li mandati, eccetto quelli fissi, che spettano al Ragionato.

Sarà obligato registrare in libro succintamente tutti quei mandati, che di giorno in giorno sarà diretti al Thesoriero.

Spedirà tutti gl' ordini diretti al Guardarobba delli Materiali darà fuori di giorno in giorno secondo l'occorrenze sì alli Operarij, come ad altri.

Non pigliarà altro carico, che li negocij della stessa Fabrica.

La Ven. Fabrica le pagarà lire 1280. l'anno per suo salario, compreso in esso il fitto della Casa da esso goduta, oltre le onoranze, preeminenze, & prerogatiue solite; qual salario s'accrescerà conforme la ser-

uitù

uitù, & diligenza vſarà verſo gl'affari della Ven. Fabrica.

Le abboccationi de beni quali ſi faranno dalli abboccatori per li beni della Ven. Fabrica d'affittarſi, non ſi moſtreranno, ne notificaranno ad alcuno ſotto pena dell'indignatione del Capitolo, & ſi teneranno da eſſo ſotto chiaue in modo tale, che le dette abboccationi ſi riceueranno, sì ſecretamente, che riceuutene alcune da SS. Rettori per tempo niuno le veda; & nelle Cedole, che ſi faranno eſporre non eſprimerà il nome dell'abboccatore, eſponendo la prima, & ſeconda cedola.

Che non habbia à far eſporre le cedole in quei negocij, e prouiſioni, ne quali la ſpeſa ſia minore di lir. 50.; mà quelle ſi ſpediſcano ad arbitrio de SS. Rettori per tempo, e per le prouiſioni, e ſpeſe, che eccederanno le ſodette lir. 50. ſi doueranno omninamente eſporre le cedole conforme il ſolito.

Non douerà accettare l'oblationi dalli abboccatori de beni, Caſe, Botteghe, e Spacij; ſe prima quelli non haueranno depoſto preſſo il Cancelliero, ò Vicecancelliero tanti danari, che ſiano in maggior quantità dell'importanza del rogito, & eſplettione degl'Inſtromenti, e ſcritture delle Inueſtiture, conforme la Taſſa già in queſta materia dal Ven. Capitolo decretata.

Ne egli, ne altro qualſiuoglia Miniſtro della Ven. Fabrica darà ad alcuno ſcritture originali della detta Ven. Fabrica, ne anche con ordine d'alcuno de SS. Deputati, ſenza ſpecial licenza in ſcritto del Ven. Capitolo.

In oltre oſſeruarà ciò che promiſcuamente al Cancel-

liere, & ad esso nel titolo superiore vien imposto.

Dell'Vfficio del Thesoriero.

AVanti entri in vfficio sia tenuto dare idonea sigurtà almeno di lire cinquanta mille.

Per il suo salario non puotrà pretendere più di lire seicento Imperiali (hora però accresciuteli fin à lir. 800.) in tutto ogn'anno senz'altra honoranza di vino, ne altro, ne riceuerà da alcuno dependente dalla Ven. Fabrica alcun donatiuo, per cosa di picciol valore si sia.

Esso Thesoriero hauerà d'assistere nel luogo della Thesoreria della Ven. Fabrica in Campo Santo à tutte l'hore competenti, & non hauerà à partirsi dalla Città di Milano, senza licenza in scritto del Sig. Rettore, trattandosi di puoco tempo.

Subito hauerà riceuuto, ò pagato danari: sarà tenuto notarli in libro di Cassa, & non solamente notar la quantità; mà per numerato ben distinto, notar ancora la qualità del dinaro riceuerà, ò pagherà; qual libro di Cassa hauerà da star sempre in libertà; ad effetto, che per li Signori Prouinciali, & Ragionato si possa vedere, & almeno vna volta al mese frà il Ragionato, & Thesoriero s'incontrino li libri, & incontrati saranno per li Signori Prouinciali: si riconosca la Cassa, quali auuertiranno non solo alla somma del danaro, ma ancora se il numerato si farà; incontrarà con li numerati faranno sopra il libro di Cassa, & questo perche la mente del Ven. Capitolo ferma, & risolutissima è, che il Thesoriero sia puro, e mero depositario, nè possa cambiar danari

à per-

à persona alcuna, sia chi si voglia, ancorche non vi sia danno della Ven. Fabrica, senza licenza del Ven. Capitolo, ò almeno del Sig. Rettore in scritto. Et che di quindeci giorni prima della Natiuità di N.S. di ciascun' anno sarà obligato hauer dato il bilancio della Cassa di quell'anno, & hauer ottenuto la sua liberatione altrimente *ipso facto* s'intenda casso dall' vfficio.

Sarà tenuto dare in fine d'ogn'anno li suoi conti tanto del riscosso, quanto del pagato per detta Fabrica ben distinti, & chiari, con riportarne dal Ven. Capitolo, ò da chi saranno da esso delegati la liberatione, nè le sia mai lecito iscusarsi, che non gli siano stati richiesti detti conti; ma douerà lui stesso dare per quest' effetto memoriale al Ven. Capitolo sotto pena de scudi 300. d'applicarsi alla detta Ven. Fabrica.

Hauerà à tener minutissimamente conto dell' accrescimento faranno li danari di tempo in tempo; poiche il Ven. Capitolo vuole onninamente, che quello cedi à beneficio d'essa Ven. Fabrica; protestando sempre, & dichiarandosi di non fare cosa, per la quale si possa incorrere in qualche pena.

Pagherà sempre li mandati speditì prima, non essendogli dal Sig. Rettore comandato altrimente, saluo però li mandati Ecclesiastici, ò pensioni, quali hauerà da pagare subito prontamente.

Niuno potrà far mandati, fuoriche il ViceCancelliere per tempi d'essa Fabrica, & Ragionato conforme è stato dal Ven. Capitolo ordinato, saluo in caso d'infirmità, ò absenza d'essi ViceCancelliere, & Ragionato, nel qual caso gli douerà fare quello à chi dal

Sig. Rettore per tempo sarà data la cura in scritto durando tal absenza, ò infirmità; li quali mandati doueranno esser segnati dal Sig. Rettore, & vno SS. Prouinciali del negocio, che si tratterà, ouero da quello de Signori Deputati, che sarà di settimana col Sig. Rettore; quali mandati douerà esso ViceCancelliero registrare in sostanza in vn libro, che à questo effetto gli sarà consignato, & nell'istesso atto, che il Sig. Rettore segnarà il mandato sottoscriuerà anco il registro.

Niuno hauerà à pagar danari douuti alla Ven. Fabrica ad altra persona, che al proprio Thesoriero; nè altra persona, che il medemo Thesoriero hauerà autorità di scuodere, nè di pagare, sotto pena à chi pagarà di hauer mal pagato, & chi scuoderà della priuatione dell'vfficio hauerà. Qual Thesoriero non potrà nè riceuer, nè pagar danari in altro luogo, che nella propria Thesoreria della Ven. Fabrica, & sempre alla presenza del Contrascrittore.

Non darà ad alcuno, sia chi si voglia, danari in prestito, nè manco sotto specie di souentione ad alcuno Impresaro, ò poueri, i quali non habbino il suo mandato; Nè potrà preualersi per suo vso de Maestri, nè altri interessati con la Ven Fabrica, nè pigliar grano, vino, legna, nè cosa alcuna, nè da Fittabili, nè da Fattori, nè per danari, nè per altro sotto pena arbitraria al Ven. Capitolo.

Non hauerà d'hauer altro vfficio, che d'esser Thesoriero, & sarà obligato attendergli con tutta la persona, & con ogni diligenza, non prohibendoli però l'attendere ad altri negocij, purche siano compatibili, & con licenza del Ven. Capitolo.

Hauerà

Hauerà à farsi far da ogn'vno la riceputa sopra li mandati, & dalli medemi riceueranno il danaro, mentre sappiano scriuere; & quelli non sapranno scriuere: l'habbino à far fare da altra persona, sempre però alla loro presenza, & in particolare hauerà buona cura à farsi fare la riceputa dalli Vfficiali si pagano ogni mese sopra il mandato, de quali essendoui ancora la partita del Thesoriero, il medemo Thesoriero vi hauerà ancora à far lui la sua.

Per notar li danari delli Offellari: sarà obligato tener vn libro à parte, & al fine d'ogni mese, sempre alla presenza del Sig. Rettore notar in libro di Cassa il danaro quel mese hauerà scosso per la detta causa.

Hauerà da farsi vna Bussola nuoua, ben sicura, la chiaue della quale per l'auenire resti appresso il Sig. Rettore; ne il Thesoriero s' hauerà da impedire d'altro, per causa di detta Bussola, se non in notar in libro di Cassa li danari da quella si caueranno, quando dal Sig. Rettore li sarà commandato.

Nell'auenire non si faranno al Thesoriero più mandati di *fiat creditor*, ne al Thesoriero vna volta, che gli saranno stati consignati li scartozzi de quattrini, ò altre monete si admetta più errore di numerato, ò de quatrini falsi, ò altre monete gli saranno state ritornate adietro; ma il Thesoriero sarà tenuto star lui à conto, & vserà diligenza nelli pagamenti far dar via più quatrini, che potrà.

Bisognando pagar danari all'Ingegnero, Fattore, ò altri, per occasione di visite delli SS. Deputati, ò altri in qualsiuoglia maniera: basterà al Thesoriero hauer vn'ordine à parte, sin tanto che ritornati dalla visita se gli farà il mandato, nel quale vi sia inclusa

la

la lista della spesa distinta, & non per minuta; la quale l'Ingegnero, Fattore, ò altri sia obligato fare subito fatta la visita, & farla sottoscriuere dalli SS. Prouinciali, ò Delegati, & consignarla al ViceCancelliero, il quale sarà tenuto sbrigar subito il mandato.

Per rispetto de legati, ò liuelli, sì Ecclesiastici, come laici, quali paga la Ven. Fabrica: sarà obligato il Thesoriero hauer vna filza delli mandati, & confessioni à parte, & almeno ogni due anni farsi fare la confessione generale per Instromento.

Sarà obligato riceuer dalli Fittabili, & altri debitori della Ven. Fabrica li danari al corso corrente, & al medemo corso pagarli à creditori; quali pagherà con ogni prontezza, mentre habbino li suoi ricapiti, nè da loro riceuerà emolumento alcuno, sotto la sudetta pena di 300. scudi d'applicarsi *ipso iure* all' istessa Fabrica.

Facendosi pagamenti da persone, che habbino più debiti verso la Ven. Fabrica; il Thesoriero hauerà da fare il confesso, dicendo in esso; che tal pagamento habbi à cedere in quella causa, qual è più vtile, & fauoreuole alla Ven. Fabrica; & in questa maniera hauerà da notarli in libro.

Douerà ogni mattina, quando verrà il Sig. Rettore in Fabrica, dargli nota distinta del danaro hauerà in Cassa.

Non admetterà le licenze de Musici, le quali non siano concesse dal Ven. Capitolo; ma ritenerà l'importanza della loro absenza, saluo per il tempo delle vindemie, nel quale s'abboneranno le licenze sottoscritte dal Sig. Rettore, & almeno da vno de Signori Prouinciali della Chiesa.

Sarà

Sarà obligato pagare vera, e realmente li mandati fatti sotto pena della priuatione dell'vfficio.

Non pagherà à Statuarij la mercede si stabilirà per compito pagamento dell'opera, che faranno; se prima non portaranno la fede della consegna del disegno, ò sia modello di quell'opera haueranno fatto, & per la quale sarà spedito il mandato.

Douerà stabilire vn conto finale di tutto quello resta in Cassa da spendersi; qual si potrà cauare dalli libri di Cassa, che à quest'effetto si tengono.

Et perche dalli libri sudetti si comprenderà la somma precisa, che restarà: tuttauia il danaro, che sarà in Cassa, non sarà il medemo; & questo prouenerà, per hauer il Thesoriero, cō ordine de SS. Rettori datogli à bocca pagato quantità de danari à diuersi, che non patiuano dilatione, & questi si doueuano leuare dal ristretto di Cassa, e farne annotamento à parte; perche quando si fanno li mandati non se n'habbi di nuouo da dar credito al Thesoriero, per essergli di già fatti buoni nel ristretto.

Di puoi si potrà in ogni Capitolo, ò quando parerà al Sig. Rettore incaricare di fare vn conto giornale di quello entrerà, & vscirà, sì per mandato; quanto di quello si pagherà per ordine de SS. Rettori, ò parte, che douerà esser in questo modo.

1662. Adì........del mese........

Cassa de conti deue per resto del tal giorno lir....	Hauere per tante pagate al tale lir....
E più scontro del tale lir....	E come per mandato lir....
E più dal tale lir....	E più al tale lir....

Nel

Nel sodetto conto si doueranno esprimere li danari, che effetualmente di giorno in giorno si scuoderanno da debitori con la quantità del danaro, che pagheranno.

E di contro si douerà dar controcredito al Thesoriero di tutto il danaro pagato: esprimendo, s'è stato pagato con mandati, ò con ordini a parte del Sig. Rettore; & in fine si douerà fare il ristretto di quello resterà in Cassa.

Questo conto poi douerà restare appresso il Cancelliero, ò ViceCancelliero, & con occasione, che si pigliaranno al Thesoriero li conti li potrà collationare con il libro di Cassa.

E perche delli ordini, che si hanno a parte da Signori Rettori ne può succedere qualche duplicatione: a questo si può rimediare, con fare che delli biglietti a questo modo pagati, se ne tenghi nota precisa da chi hauerà la carica di far detto conto, piantando partita di debito, & credito, & facendosi poi li mandati di questi pagamenti, di nuouo se ne deue dar debito al Thesoriero per esser di già stati annotati ne precedenti conti.

E per ouuiare ad alcuni inconuenienti alli pagamenti de mandati, che si pagheranno: si può prouedere, che non si paghino, se non con l'interuento del Contrascrittore, qual douerà pontarli di mano in mano, & annotarli nel conto giornale; ne al Thesoriero si doueranno admettere, se non sarà pontualmente in questo esequita la voluntà del Capitolo.

Et per puoter più facilmente pratticare li sodetti ordini, & à fine si possi ogni giorno sapere lo stato della Cassa: s'è ordinato, dal medemo Sig. Rettore si tenghino

ghino trè libri: vno dal Theforiero: vno dal Contrafcrittore: & l'altro fatto, & collacionato da loro medemi ogni giorno, fi lafci preffo il ViceCancelliero, il quale lo tenghi fempre pronto alli SS. Rettori per tempi.

S'è ordinato, che ogni cofa fi ferui pontualmente, fotto pena della priuatione dell'vfficio *ipfo iure, & facto* à quello, che non offeruerà li predetti ordini.

E più detto Theforiero non pagherà, ne prefterà alcuni danari, benche di puoca fomma, fotto qualfiuoglia pretefto, ò colore ad alcuna perfona di qualfiuoglia forte con ordine a bocca; mà in cafo di neceffità, con ordine in fcritto alla forma contenuta nei fuoi Capitoli, da quali non intende il Ven. Capitolo recedere, anzi manda fiano feruati pontualmente fotto pena della priuatione dell'vfficio *ipfo iure, & facto.*

Sarà tenuto in fine d'ogni quatro mefi dar parte al Capitolo di quello và facendo circa la fcoffa de redditi Camerali.

Nel fargl'i conti interuerrà fempre vno de SS Deputati di quelli, che l'anno antecedente di già gliel'habbia fatto, perche come meglio informato poffa raccordare a gl'altri SS. Delegati ciò ftimerà più vtile per la Ven. Fabrica.

Non abbonerà à Fittabili della Ven. Fabrica li capfoldi, e fpefe de Perticati, & Taffe, li quali faranno da effi ftati pagati, per non hauer al douuto termine ellino pagate le dette taffe, e perticati.

Non pagherà alli Statuarij, & Imprefarij della Ven. Fabrica verun danaro, fenz'ordine particolare del Ven. Capitolo, ò de SS. Prouinciali, fotto pena di pagare del fuo.

Non

Non riceuerà la prima volta il danaro de fitti liuellarij, che dalla propria mano dell'Emfiteota, ouero da chi hauerà legitimo mandato à questo; & di tal pagamento si hauerà à fare publico Instromento dal Cancelliero, ò ViceCancelliero della Ven. Fabrica, & doppo la prima volta, c'hauerà riscosso nella sodetta forma, almeno ogni trè anni si faccia il confesso per Instromento come sopra.

Del Contrascrittore, & Esecutore all'Esattione de Crediti.

PRima douerà saper ben scriuere, & far conti, & procurare si auisino d'ordine del Sig. Rettore i SS. Prouinciali dell'Esattione; acciò si congreghino ogni Sabbato mattina nel solito luogo, per trattare, & ordinare quel tanto sarà necessario, per riscuotere i crediti cautamente, & prestezza.

Sarà assistente alla scossa, & pagamento farà il Thesoriero di detta Fabrica, notando la qualità, & numerato de danari si scuoderanno, & pagaranno, & anco l'accrescimento faranno li danari di tempo in tempo; perche quello hà onninamente da cedere à vtile della detta Ven. Fabrica, e à tal fine douerà tenere detto Contrascrittore vn libro, ò più secondo sarà bisogno ben regolati, il quale ogni giorno douerà esser aggiustato con quello del Thesoriero di detta Ven. Fabrica.

Sarà vfficio dell'istesso di farsi consegnare dal Ragionato della Ven. Fabrica la nota delli debitori lasciando che esso Ragionato ne tenghi copia, & otto giorni doppo maturati li termini, il mandare gl'auuisi

a tutti

a tutti li Fittabili della Ven. Fabrica, sì di Possessioni: come delle Case, Botteghe, Spacij, & altri debitori, eccetto che de liuellarij, de quali senza particolar ordine del Capitolo, ò de SS. Prouinciali, non se ne hauerà da pigliar briga.

Hauerà pronta sempre la nota dei debitori purgata di tempo in tempo da esibire alli SS. Prouinciali, ò al Sig. Rettore per tempora nel principio d'ogni Rettorato, & douerà far esequire quelle esecutioni, rilasci, ò precetti, conforme, che se gli ordinarà dal Sig. Rettore.

Douerà all'incontro della nota, che se gli darà delli debitori notare il danaro, che ogni debitore pagarà al Thesoriero, con il giorno, mese, & anno, & ogni trè giorni doppo la scossa de tali danari, douerà fare vna simile nota nella lista delli detti debitori, che si trouarà presso il Ragionato della Ven. Fabrica.

Non potrà in modo alcuno far soprasedenze, ò dilationi à persona alcuna, se non hauerà l'ordine in scritto firmato dal Sig. Rettore, e se bene tutta la Congregacione ordinasse qualche soprasedenza, ne procuri prima l'ordine sudetto.

Si farà dare dal Collaterale della Ven. Fabrica tutti li pegni d'oro, & argento, che esecuterà, con il nome, & cognome de pignorati; acciò ne possa dar raguaglio nella Congregacione, ò al Sig. Rettore; & occorrendo siano pignorati mobili, pegni grossi di legnami, tele, ò altre mobilie: il Collaterale li consegnarà al Monicionero, facendone far inuentario particolare, col nome, & cognome de pignorati, & ne porterà vna nota compita sottoscritta

dal medemo Monicionero al detto Esecutore, perche di tutto ne possa dar conto al Sig. Rettore, ò alla Congregacione de SS. Prouinciali, delli quali pegni esso Esecutore douerà anco tener nota sopra vn libretto particolare, che à questo fine esso douerà hauere.

Douendosi vendere al publico incanto qualche pegni, detto Esecutore ne darà auiso al Sig. Rettore; affinche si possa ordinare al Fattore, che assista alla vendita, & noti il danaro, che si cauerà, & incontinente li consegnarà al Thesoriero d'essa Ven. Fabrica insieme con l'inuentario delle robbe vendute sottoscritto dal Trombetta, perche prontamente si possano aggiustare le scritture.

Quando si venderanno qualche robbe nel Campo Santo, il Fattore tenerà scrittura di tutte le finali abboccationi, con il nome delli abboccatori, & compratori, & nota delle cose deliberate, & vendute, & in fine darà copia di tutto al detto Esecutore, sborsando il danaro riscosso al Thesoriero, & restandoui qualche debitore, procurerà, che essi vadano incontinente à pagar la douuta somma all'istesso Tesoriero.

Procurarà, che il Collaterale, oltre la relatione, che farà all'Attuario della Ven. Fabrica di tutti gl'auuisi, & intimationi, habbia ancora appresso di se vn libretto, nel quale noti parimente tutti li sudetti auuisi, affinche richiesto, possa dar conto sicuramente di tutte le attioni, che hauerà fatto anche di qualche tempo.

Et a fine le predette cose si possano esequire con quella diligenza si ricerca, si douerà trouare in Campo

Santo

Santo a tutte le hore competenti, & non haurà a partirsi dalla Città, senza licenza del Sig. Rettore, trattandosi di poco tempo; al qual effetto se li constituiscono per suo salario lire seicento l'anno, & non osseruando detto Contrascrittore, & Esecutore pontualmente le sodette cose, in caso di qualsiuoglia mancamento, ò ommissione: incorrerà nella pena de scudi cinquanta d'esser applicati alla Ven. Fabrica, oltre la refettione delli danni, & interessi, se così parerà al Ven. Capitolo d'essa Fabrica.

Douerà il detto Contrascrittore, & Esecutore obligarsi con suoi beni & dare idonea sigurtà de scudi due mille verso la Ven. Fabrica, per l'osseruatione delli sodetti Capitoli, & restitutione di qualsiuoglia pegni, altre cose, & danari, che fossero peruenuti alle mani d'esso Contrascrittore, & Esecutore, per causa di detta Ven. Fabrica, & ancora per la refettione di tutti li danni, & interessi, che detta Fabrica sarà per patire.

La carica di Esecutore, & Contrascrittore sarà sostenuta da vn solo, col sopradetto salario di lir 600. l'anno, e quello assisterà continuamente in Campo Santo.

E perche il Sig. Rettore ciascun mese è tenuto far chiamar Congregatione de Signori Prouinciali sopra li fitti liuellarij: esso Esecutore insieme col Ragionato sarà assistente à detta Congregatione, per esequir la forma, & modo, che si deliberarà per la scossa de detti fitti liuellarij.

Del Ragionato, ò Computista.

PRima hauerà da descriuere in libro alli suoi luoghi tutti li contratti, tanto per Instromento, quanto per Ordinatione, & altre scritture fatte, e non registrate, & che si faranno per tempora; auertendo nel piantar le partite in libro ad euacuar diligentemente il contenuto nell'Instromenti, dando credito, & debito delle Imprese à chi si douerà, & euacuando diligentemente il contenuto nelli Instromenti, conuentioni, & ordinationi, che si faranno: de quali il Cancelliero, ò ViceCancelliero ne doueranno dare gl'opportuni ricapiti al detto Ragionato, & mancandoli qualche ricapito, sia suo vfficio il procurarlo.

Darà lo scontro alle intrate, & altre intitolationi, saldandole ad entrata generale; acciò si possa vedere annualmente lo stato di esse entrate dando debito alli fittabili de loro fitti.

Sarà tenuto consignare al Thesoriero vna nota distinta di tutti li debitori sopra vna Vacchetta, con la nota del tempo, che continuaranno nelle loro inuestiture; acciò il Thesoriero possa sapere il debito tengono con detta Ven. Fabrica, per poterne acconciare le loro partite di tempo in tempo, mentre li debitori pagarano danari à discarico del loro debito.

Formarà tutti li conti faranno bisogno in generale, & particolare, in tutte le occorrenze, dando nota all' Esecutore delli debitori alla giornata.

Non potrà dar fuora conto alcuno senz'ordine del Sig. Rettore, ò de Signori Prouinciali, & in tal caso lo hauerà da dar senza mercede.

Non douerà permettere, che siano visti li libri da alcu-

no

no, fuoriche dal Thesoriero in occorrenza di bisogno.

Sarà tenuto riportare tutte le scritture di sua propria mano, & non per sostituto, & altro, & questo d'anno in anno.

Nel luogo della sua solita residenza in Campo Santo sarà tenuto far le scritture attinenti alla Ven. Fabrica, nel quale facci di bisogno del maneggio de libri, & fuori di tal luogo non potrà asportare alcun libro di tal maneggio, senza licenza come sopra.

Sarà obligato assistere in Campo Santo mattina, & sera, massime nelle hore sogliono negotiare li Signori Rettori per tempi; acciò essendo bisogno in tal tempo dell' opera sua possa esser pronto, & l'istesso tanto maggiormente douerà fare ne giorni Capitolari, mentre dureranno li Capitoli.

Farà tutto quello gli sarà ordinato per tener li libri, & scritture delle entrate, & vscite ben pronte, in modo che giornalmente si possano vedere li conti faranno bisogno, & in particolare darà credito ad ogn'vno di quello la Ven. Fabrica paga ogn'anno, & all'incontro ne darà debito all' entrata.

Che essendo fuori delle sudette cose ricercato à far qualche conto à Fittauoli, ò per altro bisogno della Ven. Fabrica sarà in tal caso pronto da tutte l'hore, con l'opera sua.

Hauerà da spuntare li mandati si pagheranno per annuali, redditi, liuelli, celebratione di Messe, & altri carichi; acciò non segua errore in pagarli più di quello si deue, *gratis*.

Tenghi pronto il libro dell'entrata, debitori, & spese di Volpedo, qual concordi però con il libro mastro; acciò nelle visite si faranno annualmente da SS. Pro-

uinciali si possa portare colà, & da quello cauarne li conti dei debitori per fitti, & altro di detto luogo, & dei contratti si faranno da essi SS. Prouinciali annualmente: sia vfficio del Ragionato formarne gli ordini, & farli segnare da essi Signori Prouinciali, per accommodarne li libri senza dilatione, & darà vn libro delli debitori di Volpedo all' Esattore di detto luogo; perche possa esigere li crediti, & essendo ricercato da Signori Prouinciali andare à detto luogo sia pronto ad ogni requisitione.

Douerà dar nota à SS. Rettori per tempora almeno di otto mesi auanti finiscano le inuestiture de Fittabili comesopra; acciò si posino far gl'affitti in tempo, & mandare le denoncie.

Ogni volta, che si salda il libro mastro, si farà la tauola de debitori, & creditori, che sono in essa.

E perche fà bisogno di presente formare vn nuouo libro mastro, nel quale vi si doueranno piantare tutte le partite d'entrate, & spese della Ven. Fabrica, & tutte le partite tanto à debito, come à credito, che restano aperte nel libro vecchio sfogliando esso libro con ogni diligenza, hauertendo che le partite, che piantaranno nel libro nuouo siano ben dichiarate, & ben fondate in particolare quelle dei carichi della Ven. Fabrica: à fine che esso libro sia fatto con quella ampiezza, & sostanza, che si conuiene, douerà fare esso libro nella forma sudetta, senza pretendere cosa alcuna, fuori che il suo salario.

In oltre perche s'è deputato vn Esecutore, che attendi à fare, che li debitori della Ven. Fabrica paghino; per tanto esso Ragionato sarà obligato dare à detto Esecutore la lista delli debitori, conforme quello

s'è

s'è detto nelli Capitoli ſtabiliti con detto Eſecutore, quali eſſo Ragionato, in quello concerne il ſuo vfficio douerà oſſeruare.

Che in effetto ſia tenuto, & obligato far quanto ſi aſpetta fare all'vfficio d'ogni buon Computiſta, & tutte le predette coſe debitamente refferendo *gratis*, ſaluo però il ſalario ſtabilito de lire ſeicento l'anno in tutto, ſenz'alcuna honoranza di vino, nè altro.

Sarà parimente obligato far egli li mandati, per riſpetto di quelle coſe, dipendono dalle partite fiſſe in libro della Ven. Fabrica, ſenza che poſſa pretendere veruna mercede, ò ricognitione, per le fatiche farà in far queſti mandati; perche circa li mandati, che ſi faranno per intereſſi, e negocij dipendenti dalle ordinationi, ò prouigioni, che ſi faranno dal Ven. Capitolo, ò da Signori Prouinciali: ſpettano al ViceCancelliero.

Conſegnarà ogn'anno nota del fine di tutte le inueſtiture al ViceCancelliere, con dargliene nota diſtinta della qualità delle perſone, & quantità de fitti delle poſſeſſioni, Caſe, Botteghe, & ſpacij; acciò nell'atto delle deliberationi, ſe ne poſſa hauer riguardo.

Eſtraherà da libri vna nota delli preſenti debitori, e creditori della Ven. Fabrica, & quella ſtampata ſi traſmetterà à cadauno de Signori Deputati.

E perche alcuni Miniſtri, Impreſarij, & Operarij della Ven. Fabrica alle volte reſtano debitori à quella, nè curanſi pagare, ò compenſare il loro debito ſopra il ſalario, ò opere: perciò il detto Ragionato, & Theſoriere doueranno in fine d'ogni meſe al Sig. Rettore per tempo dar la nota di tutti li debitori di qualſiuoglia ſorte, ad effetto non ſi faccia à debitori ve-

run mandato; se prima non haueranno pagato, ò compensato il suo debito.

Dell' Architetto, ò sia Ingegniero.

SE trà l'opra, e l'artefice esser deue proportionata corrispondenza: doueranno senz'alcun dubio i SS. Deputati per tempi procurare d'hauer sempre al suo seruigio dei più periti Architetti, che posseda la Città nostra, essendo l'opera di questo merauiglioso Tempio, sopra tutte le altre; E però vno almeno sia eletto dei più perfetti, il quale sopraintenda singolarmente in quelle opere di Scoltura, ò della Fabrica del Tempio, che sono per l'Architettura di maggior importanza; acciò che il tutto corrisponda al dissegno, & il dissegno sia in somma perfettione; come douerà anco essere, oltre l'eccellenza, persona di sicura, & approuata fede, per li molti interessi, che possono auuenire in mille occasioni del suo vfficio, al che singolarmente si douerà hauere accurata consideratione, non potendosi credere di quanta importanza esser possa in capo all' anno il danno, ò l'vtile, che dalla fede dell' Architetto, ò sia Ingegnero può aspettarsi, tenendo egli la chiaue quasi di tutte le cose maggiori, nelle quali la Fabrica venghi interessata; & perche non si può minutamente descriuere quale sia il carico dell' Architetto, ò sia Ingegnero: basterà il dire, che non v'è quasi negocio in Fabrica, nel quale egli non habbia parte; ad ogni modo eletto che sarà qualch'vno in questa carica terrà obligo principale, & conueniente di seruare l'infrascritte tutte cose.

Sarà

Sarà obligato ogni giorno sera, & mattina, & particolarmente nell'hora, che risiede il Sig. Rettore stare ressidente, & assistente in Fabrica, nel luogo à quest' effetto destinatoli per compire ai molti bisogni per l'vfficio suo, che d'hora in hora occorrono, nel qual luogo douerà conseruare tutte le sue scritture, & dissegni, & doue attenderà al suo vfficio.

Sarà obligato riuedere tutte le opere, che si fanno: riconoscendo, se sono corrispondenti al dissegno, & se vengono fatte con quella perfettione, che richiede l'obligo suo, & questo tanto nelle opere di marmo, ò siano Statue, ò Scolture, ò intagli, quanto ne lauori de legnami di ferro, e d'ogni altra materia pertinente alla Fabrica; & conoscendoui errore, ò mancamento alcuno: prouederà potendo, e ne darà auuiso al Sig. Rettore per tempo, auertendo, che per suo mancamento l'opera non riesca diffettosa, ò inutile.

Douendosi incominciare opera nuoua di qualunque sorte, sarà obligato formare prima il dissegno, se sarà giudicato necessario, & quello firmare, con farne il giudicio per minuto della spesa; & costo, che potrà importare tal' opera, riducendo il tutto in scritto, & signato di sua mano, consignarà al Sig. Rettore, & doppo proposto nel Ven. Capitolo: quello restarà nelli atti dell'Archiuista di detta Fabrica per seruirsene alle occasioni, e facendone bisogno al detto Ingegnero della copia sarà obligato farne vn duplicato, perche l'originale resti sempre nell'Archiuio.

Sarà obligato riconoscere tutte le opere, che si faranno secondo l'occorrenze, per estimarle, & le stimarà

se saranno fatte secondo l'arte, & degne d'essere accettate, come ben fatte; & poi, che prezzo si doueranno pagare, con la loro minuta à cosa, per cosa; Auuertendo, che se per il giudicio suo ingiustamente fatto, ò per ignoranza, ò per negligenza, ò per duolo restarà dannificata la Fabrica: egli sarà tenuto alla restitutione del danno, al che si ricorda, che conforme l'ordine già stabilito in Capitolo li 26. Agosto dell'anno 1619. la medesima opera da lui giudicata, si potrà secretamente esporre al giudicio d'altri periti per assicurarsi meglio del giusto.

Non potrà però far questa ricognicione per estimar l'opera, e giudicarla, se non con ordine particolare datogli in scritto dal Capitolo, se si tratterà di cosa di momento, ò almeno del Sig. Rettore, & Prouinciali, ò con ordine della Congregacione, se sarà cosa mediocre; basta che da sè, nè ad instanza d'alcun'Operario dourà egli far tal stima, ò giudicio, nè anco à parte, & solo per sodisfare all'Operario, & se medesimo, perche così facendo darebbe sospetto di sè nel giudicio, che ne douerà fare per la Fabrica.

Sarà obligato riconoscere tutte le materie, che seruono, & hanno à seruire nell'opere di Fabrica se sono in sua perfettione, come sono i marmi, meiaroli, & altre pietre viue, le pietre cotte, calce, legnami, ferramenti, corde, instromenti da opera, & ogn' altra cosa, nella quale si richiede il suo giudicio, con li capitoli di tutte le predette materie in mano, se vi saranno, & conoscendoui diffetto, o mancamento, ò altra cosa dannosa alla Fabrica, ne darà

auuiso

auuiso, & nella sua approuatione ne darà relatione in scritto quando si trattarà di cosa di momento, nè prima tal materia si douerà metter in opera, che non sia approuata nel sudetto modo.

Sarà obligato riceuere, & riconoscere i marmi, e le lastre, quando sbarcano, & ogn'altra pietra viua descriuendo la qualità, quantità, peso, & misura, & à che doueranno seruire; auuertendo specialmente che siano i pezzi conforme al conuentionato con gl'Impresarij, ò altre persone, & come più chiaramente si è detto nel precedente Capitolo, & di tutto ne farà relatione in scritto, oltre alla scrittura, che esso ne douerà tenere in libro ben chiaro, & distintamente per ogni tempo, & occasione che possa auuenire, d'hauersi à sapere la qualità, & quantità de cose tali; & per rispetto delle lastre quelle consegnarà al Maestro à ciò deputato, ò da deputarsi.

Sarà obligato fare le misure delle possessioni, consegne, & riconsegne di quelle, con ogni accurata diligenza: auuertendo nell'istesso atto d'osseruare, se i beni si possano megliorare, ouero se sono per deteriorare, & del tutto ne farà relatione al Capitolo in scritto; l'istesso douerà fare per le reparationi, che saranno necessarie. & che conoscerà douersi fare, per vtile della Ven. Fabrica, tanto nelle possessioni, quanto nelle case, botteghe, & spacij pertinenti à detta Fabrica con la loro minuta a cosa per cosa, conforme alli ordini sopra ciò fatti; nelle quali reparationi, & miglioramenti auuertità a non dichiarare cosa alcuna, nè ordinare, che si esequisca, ma solo dia il suo giudicio, douendosi per la deliberatione,

tione, & esecutione aspettare l'ordine dal Capitolo, conforme all'ordine sopra ciò fatto dall'istesso Capitolo il 19. Agosto 1619.

Sarà obligato riueder i capitoli di tutti gl'affitti, & formare tutti i Capitoli delle Imprese, che occorreranno farsi col suo giudicio, & della spesa prima, che siano stabilite dal Capitolo, accioche ne possa poi fare la deliberatione.

Sarà obligato hauere sempre in pronto la memoria scritta in vn suo libro di tutte le Capitolationi particolari, che saranno stabilite dal Capitolo, tanto delli affitti, quanto con gl'Impresarij, & quelli tal hora riuedere per accertare se si compisce all'obligo, & questo specialmente quando si visitaranno quei beni, ò quelle Imprese, ò per se stesso, ò con Signori Prouinciali.

Sarà obligato sopraintendere a i lauori, che si fanno à giornata: sì per conoscere se il lauoro è ben fatto, & conforme al dissegno: come per riconoscere se lauorano vtilmenre, & questo tanto con Scalpellini, Intagliatori, & Statuarij, quanto nelle fabriche, che si fanno fuori del Duomo, come nelli edificij di Case, botteghe, & cose simili; Non potrà però licentiar alcuno delli Operarij, nè meno ammetterlo all'opera nuouamente, nè stabilire ad alcuno la mercede, ma ne douerà auisare il Sig. Rettore, & il medesimo douerà fare se conoscerà, che alcuno manchi nel suo carico, & proporre nuoui Operarij, & dirne ii suo parere per la mercede.

Sarà obligato formare i dissegni per ogni apparato, che occorrerà farsi nel Duomo per qualunque Festa, ò Solennità, & sopraintendere all'opera, se sarà fatta come conuiene.

Sarà

Sarà obligato quando occorrerà leuarsi, ò calarsi machina pesante, & singolarmente quando si cala il Sacro Chiodo riconoscere gli Argani, & ordigni, che seruir deuono à tal opera; acciò si resti sicuro, che non possa auuenir alcun sinistro caso.

Sarà obligato far lo stato di tutte possessioni della Fabrica, descriuendole per sito, coherenze, quantità, qualità, & con le ragioni d'acque, seruitù reciproca, & di tutto formarne scrittura piena, & porla in dissegno; auertendo singolarmente à descriuere minutamente il sito, il corso, l'vso delle acque, & dentro à i beni della Fabrica, & fuora fatti, scolaticij insieme con tutti gl'edificij, che seruono à talvso, come canali, tomboni, incastri, ponti, & cose simili, essendo questa materia troppo mutabile, con pericolo di mutarsi; qual libro douerà fare in termine d'vn anno prossimo auuenire doppo l'elettione, & in detto tempo dar detto libro all' Archiuista di detta Ven. Fabrica per conseruarlo nell' Archiuio d'essa, & ogni mese darà parte al Sig. Rettore per tempi di quello andarà facendo; acciò più prontamente il tutto sia esequito: per la descrittione de detti beni, & dissegno il Capitolo particolarmente lo riconoscerà, essendo questo opera straordinaria, & di molta fatica.

E specialmente descriuerà li beni de contenti della Roggia mischia, & altre, per sapere gl'interessi con la Ven. Fabrica, & a suo tempo escluderli dalla deputatione, e li loro nomi, cognomi, & quantità di perticato da detta Roggia adacquato ne beni de contenti; acciò dal Ragionato della Ven. Fabrica si possa far il riparto del danaro pagato dalla Ven.

Fabrica ſpettante a ciaſcheduno delli vtenti, & loro perticato adacquato con l'acque della detta Roggia, per le reparationi, & ſpeſe fatte, & che occorreranno farſi dalla Ven. Fabrica intorno detta Roggia.

Farà le predette viſite, conſegne, diſſegni, relationi, & ogn'altre coſe pertinenti al ſuo vfficio, e ne darà copia in termine de giorni 15. doppo ſaranno fatte, ſotto pena de dieci ſcudi per volta d'applicarſi alla Ven. Fabrica, per conſeruar nell'Archiuio ſudetto, ad eſſo Archiuiſta ſenz'altra ſpeſa della Fabrica, accontentandoſi del ſuo ſalario ordinario, ſaluo come nel precedente Capitolo; & che la Frabrica, quando vſcirà dalla Città, per le dette attioni, le ſomminiſtri il vitto conueniente, Cauallo per condurlo, & queſto ſolo per la portione di tal ſpeſa, che poſſa toccare alla Fabrica; ma in quella parte, che tocca alli Fittabili, & non ad altre perſone: le ſia lecito riceuere da quelli la competente mercede, che conforme al conuenuto nelli inſtromenti, ſe le deue moderatamente però, non rigoroſamente, come vſar ſi ſuole nei luoghi Pij.

Che vna volta al meſe dij al Ven. Capitolo vn breue raguaglio di tutto ciò, che le occorrerà per l'vfficio ſuo ricordando quanto le parerà iſpediente, per vtile della Fabrica, & opere future, che a queſto fine le ſarà data vna giornata apoſtata, nel che douerà preuedere, che le materie biſognoſe, per le opere future, ſiano à tempo preparate con auuiſarne à tempo.

Et perche nei Capitoli de marmi, de legnami, & delli Impreſarij delli affitti, & altre coſe ſtabilite per il buon gouerno della Ven. Fabrica, ſono molti capi,

che

che toccano all'vfficio dell' Architetto, & Ingegnero, a quelli nel resto si rimette, ricordandoli l'vfficio suo di seruire ad opera tanto degna, più tosto per carità, & per honore, che per interesse, & che però deue soprabondare nella diligenza, & sapere dell'arte sua, mà più nella fedeltà, nella quale singolarmente confida, & ripone la Fabrica ogni suo interesse, scaricando se stessa sopra di lui.

Che scriui in libri particolari tutte le relationi, che farà tanto à Impresarij di qualsiuoglia sorte, quanto anco à Stuarij, & altri Operarij, che lauorino à stima in qualsiuoglia maniera; quali libri tenerà nel suo luogo destinato in Campo Santo, per hauerli sempre pronti, e finalmente si lascieranno nell' Archiuio di detta Fabrica; acciò perpetuamente si possa vedere, & sapere come passano li negocij.

Che sia particolarmente obligato lasciare, & dare con effetto all'Archiuio di detta Fabrica tutti li dissegni farà per seruitio d'essa; acciò si possino conseruare.

Che sia obligato fare, con ogni prontezza le relationi à Impresarij, & Operarij, & far li conti alli Impresarij in fine d'ogni bimestre, con l'interuento conforme à gli ordini sopra ciò fatti, & particolarmente sotto il 17. Giugno 1634.

Che detto Architetto per qualsiuoglia causa, & occasione, che hauerà da trattare, fare, ò seguire, con qualsiuoglia persona, per interesse della Ven. Fabrica, non possa direttamente, nè per indiretto, per se, nè per sottomessa persona auanti, nè doppo, nè in qual si voglia tempo, accettare danari, promesse, nè qual si voglia altra cosa, sotto pretesto di donatiuo, o di qualsiuoglia altro da qualsiuoglia persona, *etiam à*

sponte

ſponte dantibus, fuori di quello gli ſarà permeſſo per li Capitoli, & Inſtromenti, ò gli veneſſe eſpreſſamente permeſſo dal Ven. Capitolo della Ven. Fabrica, ſotto pena della priuatione dell'vfficio *ipſo iure*, atteſo che delle predette coſe ſe n'è hauuto riguardo.

Che non poſſa partire dalla Città ſenza licenza del Ven. Capitolo, & trattandoſi di puoco tempo del Sig. Rettore per tempo, ſotto pena la prima volta di dieci ſcudi, la ſeconda de venti ſcudi d'eſſer applicati alla detta Ven. Fabrica, & la ſoſpenſione dell'vfficio.

Che ſia obligato fare tutto quello che s'appartiene al vfficio d'Architetto, & Ingegnero, & à ſeruare tutti gl'ordini fatti, & da farſi dal Ven. Capitolo, & dalle Congregationi, tanto in materia della Ven. Fabrica, quanto dell'heredità Carcana, & à quelle pertinenti, & dalle medeme dipendenti.

Et tutte le predette coſe debitamente referendo *gratis*, ſaluo però come ſopra.

E perche il Sig. Rettore per tempo darà ordine ciaſcun anno al detto Ingegnero, che faccia la viſita generale delle Caſe, Botteghe, & altri Edificij della Ven. Fabrica ſituati nella Città, per lo biſogno, che haueranno delle reparationi, & ciò alla preſenza d'alcuni Signori Deputati Prouinciali delegati ad arbitrio di detto Sig. Rettore: perciò l'Ingegnero douerà fare del tutto riſultarà dalla viſita relatione al detto Sig. Rettore; acciò poſſa dar gl'ordini opportuni, e fatte le dette reparationi, li ſodetti Signori Delegati ſi compiaceranno di nuouo col detto Ingegnero reuiſitare li detti edificij; con vedere, e conſiderare le reparationi, che ſaranno ſtate fatte, con ſtimare,

mare, & ſtabilite la mercede douuta alli Operarij, che le haueranno fatte; acciò poſſano conſeguire la douuta mercede, & caſo occorreſſe ſi haueſſe à fare qualche altra reparatione doppo la viſita generale: il Sig. Rettore per tempo procurerà, che ſi viſiti con l'aſſiſtenza di detti Signori Deputati Prouinciali, con oſſeruare quanto di ſopra ſi è diſpoſto.

Viſiterà, e ſtimerà, alla preſenza del Sig. R ttore per tempo, tutte le fatture, & ferramenti, che ſi lauorano dall'Impreſaro, che non ſono capitolati, ſubito fatte; acciò ſe gli poſſa ſtabilir il prezzo, perche ſi mettino in opera.

Eſſo ſolo ſtimerà la fattuta delle Statue, & altre opere, col'aſſiſtenza de Signori Delegati, nè s'admetteranno Operarij; ma ben ſi ponno admettere altri Ingegneri da eleggerſi da Signori Rettori.

Per rimediare alli eceſſiui prezzi à che ſono arriuate le fatture delle Statue, tauole Iſtoriate, & altri lauori di Scoltura, & intaglio, così in marmo, come in legno: hauendo il Capitolo Venerando piena informatione, che riſpetto à quello ſi pagaua venticinque anni adietro, ſono li pagamenti creſciuti ſtraordinariamente, ſi che quello che ſi pagaua all'hora due, adeſſo ſi paga ſei, & otto con notabile pregiudicio della Fabrica; Perciò doppo longo, & maturo diſcorſo hauuto ſopra queſtò negocio, hanno ordinato, che per l'auuenire le Statue, tauole, & altri lauori ſopradetti, auanti, che d'ordine del Ven. Capitolo ſiano giudicati dall' Ingegnero il quale poſpoſto ogni humano intereſſe, hauendo Dio auanti gl'occhi, e l'vtilità di queſto Pio luogo; douerà fare con ſommo ſtudio il ſuo giudicio: ſia la Sta-

tua,

tua, tauola, ò altro lauoro da chi l'hauerà lauorata, fatta portare nel luogo detto il Capitoletto; acciò possa d'ogn'vno esser liberamente veduta, & visitata, nel qual luogo douerà l'Ingegnero fare comesopra si è detto il suo giudicio in scritto, & non altrimente, il qual giudicio però non s'intenda hauer in effetto alcuna esecutione, ma resti sospeso, sin tanto che li Signori Prouinciali, ò parte d'essi Delegati dal Ven. Capitolo faranno chiamare à se segretamente vno, ò due periti nell'arte, non interessati, à quali con il giuramento, ò almeno hauendogli incaricata la coscienza, con rimostrargli, che si tratta del patrimonio della Madonna: faranno dir appartatamente il loro giudicio, e parere circa il prezzo, e valore dell'opera, che s'hauerà da pagare, il qual giudicio hauuto, doueranno poi essi Signori Prouinciali insieme con quello fatto dal nostro Ingegnero riferire nel primo Capitolo; acciò si possa da quì auanti in materia di simili stime, e pagamenti meglio accertare, & in cosa di tanto rilieuo quietar la coscienza de SS. Deputati.

Nelle stime, e relationi, che farà sotto sigillo, porrà le partite pretese con la sua stima, esprimendo quelle ad vna ad vna, si che non le riuolga in genere, e sotto compendio, e ciò senza pretensione alcuna contro Fittabili, Impresarij, & altri.

E tenuto l'Ingegnero far la descrittione, & stato di tutte le opere fatte, & che si vanno facendo, & anche di tutti li Maestri si trouano in Campo Santo, e quella consegnare all'Archiuista della Ven. Fabrica, & al principio di cadun' anno il tutto si rimouerà, & si rinouarà lo stato, & descrittione predetti

dal

dal detto Ingegnero, con la nota del luogo doue saranno poste l'opere, tanto fatte, quanto da farsi, esprimendo nella nota il luogo preciso doue saranno poste, ò per quale saranno destinate, & à chi, ò à quali saranno stati dati, & consegnati li pezzi di marmo.

Non si faranno dal sudetto Architetto, nè altri alcune visite, stime de marmi, ò altri sassi da condursi dalli Impresarij; Statue, & altre opere da farsi da Statuarij, Impresarij, & Operarij: se non vi sarà presente vno de Signori Prouinciali da deputarsi dal Ven. Capitolo, ò dalla Congregacione della Prouincia, della quale si trattarà, & il medemo si serui anco per rispetto de materiali di qualsiuoglia sorte da darsi per qualunque Impresaro, il qual Sig. Prouinciale douerà sottoscriuere la relacione, ò fede, che sopra di ciò si douerà fare tanto per l'Archiuista, quanto per qualsiuoglia altri, à quali spettarà.

In oltre il ViceCancelliero della Ven. Fabrica, il qual suole notare gl'ordini, e mandati, quelli sarà tenuto spedire nella forma predetta.

Nè il Thesoriero pagherà li mandati ancorche siano sottoscritti dal ViceCancelliero, & firmati conforme il solito se non seruata la forma sodetta, sotto pena di pagar del suo, & altra arbitraria al Venerando Capitolo.

Circa le lastre, che consignaransi à quelli, che fanno il pauimento della Chiesa Maggiore; doppo esser messe in opera: si farà la riconsegna da esso in quella forma, e modo, che parerà all'Ingegnero.

Detto Architetto, ò il Fattore sottoscriuerà la lista delli Operarij, che lauorano alla Ven. Fabrica, al-

 trimente

trimente se quella non sarà da vno de sudetti sottoscritta non se gli spedirà il mandato ; & ciò è à fine si possa vedere se gli sodetti Operarij haueranno compito al loro obligo di far intiera la giornata, & altro, che gli spetta .

Del Sollecitatore delle liti, & Cause.

PRima, che il Sollicitatore sia obligato venire vna volta il giorno almeno, cioè la mattina in Campo Santo, nell'hora, che vi sarà il Sig. Rettore, per intendere da lui se ci há cosa, che comandare per seruigio del Ven. luogo, & darle parte di quello hauerà fatto, & fermaruisi sin tanto, che sara licentiato dal detto Sig. Rettore ; & questo oltre tutte le volte, che sarà addimandato, & sempre, che si farà la Congregatione delle liti, & liuelli, & ogni giorno di Capitolo nell'hora d'esso .

Registrarà tutte le ordinationi, decreti, & instromenti, che giornalmente si faranno dal Ven. Capitolo, & da Signori Rettori, & Prouinciali, secondo l'occasioni, & quelli douerà consignare all'Archiuista per riporle nell'Archiuio .

Il sudetto non potrà mandar fuori, nè citatione, nè altro di sorte alcuna, nè portarlo alla banca, che non sia prima visto, & riconosciuto dal Procuratore, & questo sotto pena della perdita del salario de duoi mesi, & maggiore all'arbitrio del Ven. Capitolo, & ad effetto, che non si possa scusare douerà far segnare gl' atti nel margine dal Procuratore, doppo hauerli visti, & riconosciuti.

Che sia obligato militare sotto il Procuratore della

Ven.

Ven. Fabrica, & ſcriuere di continuo nel ſuo Studio mentre che ſeruirà alla Ven. Fabrica, & non militando ſotto il Procuratore, & non ſcriuendoui come ſopra: s'intenda priuo dell' emolumento infraſcritto, perche la mente del Ven. Capitolo è, che il ſollecitatore di continuo ſtia, & ſcriua nello Studio del Procuratore della Ven. Fabrica.

Che egli ſia obligato tener fedelmente cura di tutti li proceſſi, che ſi faranno, & inſtromenti, che ſi eſibiranno nelle cauſe correnti per la Ven. Fabrica, & finita la lite conſignarli al Procuratore, acciò egli ne faccia quello, che diſpongono gli ſuoi ordini.

Che non ſia lecito in qualſiuoglia modo dare alcuna ſcrittura pertinente alla Ven. Fabrica, ad alcuna perſona, ne anco per copia ſenza licenza del Sig. Rettore, per eſſer coſe molte geloſe.

Che ſolleciti con ogni diligenza le cauſe della Ven. Fabrica, nè permetta, che paſſi termine alcuno, ò inſtanza, & ſubito che gli verrà alle mani qualche citatione, ò termine, ò qualche altra ſcrittura pertinente alla Ven. Fabrica: ſubito ne dia parte al Procuratore, acciò biſognando riſpondergli, ò comparire, ò far qualſiuoglia altra coſa, ſi poſſa fare nel tempo debito; & ſarà ſua cura di ſollecitare, & inſtare il Procuratore à farlo, & ricuſando il Procuratore di farlo (che non ſi crede) per ſuo diſcarico ne dia parte al Sig. Rettore, ò qualcuno de Signori Prouinciali delle liti, & in particolare à quelli, che ſaranno à ciò delegati in ſpecie ſe ve ne ſaranno.

Che in niun modo habbia da impedirſi nell'vfficio del Cancelliere, nè ViceCancelliere, nè d'altri Vfficiali fuori che nella ſollecitudine delle liti, nelle quali

douerà valersi del Fante della Ven. Fabrica in mandar li papeli, stando, che à questo effetto è salariato.

Che hauendo bisogno qualche scrittura dall'Archiuista della Ven. Fabrica per seruitio d'essa, gli ne habbia à far la riceputa, con promessa di restitutione.

Che per qualsiuoglia lite, che egli solleciti, benche faticosa, non possa egli pretendere cosa alcuna per ricompensa, nè rimuneratione; ma s'accontenti del suo salario di lire dodeci il mese, & della mercede delle scritture, che sarà pertinenti alle liti, oltre il salario constituitogli di lire 120. per il registro delli instromenti, ordini, & altre scritture per seruitio del ViceCancelliero.

Che il Sig. Rettore presente, & quelli, che verranno, restino seruiti non passare mandato alcuno per le spese, & scritture, ò altra cosa per la Ven. Fabrica se non sarà tassata dal Procuratore, & firmata da lui.

Che il Sollecitatore possa esser rimosso dal Ven. Capitolo à suo beneplacito, in modo tale che esso, nè alcun superiore possa cercare la causa della lui amotione, attesoche la presente elettione hà da prouenire dalla libera, & assoluta volunta del detto Ven. Capitolo, & però fatta la dichiaratione dal Ven. Capitolo dell'amotione sia tenuto, senz'altra eccettione astenersi dal carico, rinunciando à qual si voglia ragione, ò lege, che disponga in contrario.

Del Monitionero.

IL maggior vfficio, che sia in Fabrica trà li suoi Ministri inferiori è quello del Monicionero, nella cui fede, e cura sono riposte tutte le robbe mobili di

essa,

essa, per riceuerle, conseruarle, custodirle, e dispensarle à suoi tempi in vso di essa Fabrica; che però la persona, la quale hauerà à sostenere questo carico, e seruire in questo ministero, douerà essere, e di fedeltà sicura, & approuata, e diligente sopra modo, & accorta; acciò non si lasci ingannare, douendo trattare con tante persone, e varie, e di varij costumi.

Douerà saper leggere scritture, e scriuere competentemente, e con qualche cognitione de conti, per tener i libri, che bisognano all'vfficio ben ordinati.

Se le darà per suo salario lire seicento Imperiali l'anno, durando il seruitio, considerato il valore della persona, la fatica assidua, e il continuo seruitio, che richiede l'vfficio, e però non potrà hauer altro impiego, nè dentro, nè fuori di Fabrica, per essere tutto huomo di Fabrica, & ogni giorno starà assistente all'vfficio, acciò possa più commodamente, & assiduamente attendere all' vfficio suo.

La sua residenza sarà nel luogo della Monitione delle cose minute in capo al banco della Cancellaria, per esser pronto à dare, e riceuere quanto d'hora in hora richiede il bisogno.

Questa cura s'estende à tutte le cose mobili spettanti alla Fabrica, ancorche con particolar nome non si sia nominata, che alle lui mani, & nel luogo della Monitione perueneranno sotto le sue chiaui.

In somma egli douerà tenere l'entrata, & vscita di tutte le dette cose, & d'ogni altra cosa mobile della Fabrica, e quella riceuerla con gl'ordini opportuni, annotarla nel libro di sua consegna, & conseruarla da ogni pericolo, ò danno, & custodirla, & disporne come di tempo in tempo dal Capitolo, ò da chi

ne hauerà auttorità le sarà ordinato : tenendo scrittura del tutto ben ordinata, come se di tutti egli ne hauesse consegna, & ne hauesse da render conto à suo danno. Et quando ritornerà in Monitione qualche robba vsata di qualsiuoglia qualità: quella habbia da esser primieramente riconosciuta dal Fattore d'essa Ven. Fabrica, della quale ne hauerà da far nota, per puoterne poi raguagliare li Signori Delegati, quando si faranno li calcoli, & doppo detto Monitionero l'hauerà da descriuere nel detto libro, con le qualità, peso, & misura; & quando detta robba ritornerà ad vscire dalla detta Monitione, nell'ordine della detta vscita doueràssi esprimere parimente la qualità di detta robba vsata, con il suo peso, & misura.

Non puotrà il Monitionero riceuere dall'Impresaro, & Mercante della cera alcuna quantità di cera nuoua, senza l'interuento, & assistenza del Sig. Rettore per tempo, & contrafacendo detta consegna: s'habbia per non fatta, nè si spedirà alcun mandato al detto Impresaro, & Mercante; se detta consegna non sarà approuata in scritto dal detto Sig. Rettore, oltre la sottoscrittione del detto Monitionero della riceuuta d'essa, & doppo che l'hauerà nel modo sudetto riceuuta sarà tenuto notar in libro alla partita il giorno, & il peso di tutta quella cera noua, che riceuerà in quell'atto, con il numero, e qualità de cerei; parimente nel consignarla alli Ministri della Chiesa di tempo in tempo noterà per incontro con l'istesso modo, il peso, il numero, e qualità di tutto quello, che le consegnarà, riceuendone sotto alla partita scritta la sottoscrittione di chi la riceuerà;

Et

Et quando dall'Impresaro, & Mercante sarà consegnata cera in quantità notabile, quella prima habbia da esser riconosciuta dalli Signori Rettore, & Prouinciale della Chiesa; acciò possa esso Sig. Rettore esser certo, che detta quantità di cera sia entrata in monitione, con il peso, & doppo parte di quella habbia da esser riconsegnata al sudetto Monitionero, per vso di trè mesi, & in suo total dominio, per poi riconsegnarla, conforme il bisogno della Chiesa, & gli verrà ordinato in scritto sopra il libro dal detto Sig. Prouinciale, con riceuerne in altre sopra il detto libro, la douuta, & legitima riceuuta da quella persona à chi sarà ordinato consignarla; & il rimanente habbia ad esser riposta nelli Vestari della Monitione superiore, sopra quali Vestari s'haueranno à porre due chiaui differenti, vna da consegnarsi al Sig. Rettore, & l'altra al detto Monitionero, & hauendone esso Monitionero bisogno d'altra quantità per seruitio della Chiesa, sarà tenuto far constare al detto Sig. Prouinciale dell'esito della prima, & così si osseruarà di volta in volta; Così quando gli saranno riconsegnati dalli Ostiarij, Chierici, ò altre persone gl'auanzi della cera ad essi già consegnata: quelli riceuerà per peso, numero, e qualità, scriuendo il tutto sopra il sudetto libro distintamente, & doppo essi auanzi douerà riporre in vna Cassa, sopra la quale parimente habbino ad esser due chiaui differenti: vna da consegnarsi al Sig. Rettore: & l'altra al detto Monitionero, & fattone conueniente massa, quella si douerà dare in pagamento al detto Impresaro, & Mercante, con riceuerne l'opportuno confesso à suo sgrauio; Starà auuertito, che non si sia

commesso inganno da alcuna parte, & conoscendo, che in vn tempo si consumi maggior cera, che al solito, ne darà auiso secreto al Sig. Prouinciale Ecclesiastico, ò al Sig. Rettore per tempo, & richiesto a dar fuori cera oltre al solito, non sapendo la causa, non la darà senza licenza del detto Sig. Prouinciale. Et quando si darà la cera rotta all' Impresaro, & Mercante: terrà nota del giorno, & peso di essa cera, & ogni trè mesi rincontrerà il suo libro col libro del detto Impresaro, & Mercante; acciò essendoui commesso qualche errore si scopra prima, che s'inuecchi; parimente ogni trè mesi vna volta darà ragguaglio, e mostrarà le partite d'essa cera al Sig. Rettore, & al Sig. Prouinciale Ecclesiastico, raccordandogli ciò, che le occorrerà, per il buon gouerno in quest' Impresa tanto importante alla Fabrica.

Quando l'Impresaro, & Mercante dell'oglio consegnarà al detto Monicionero alcuna quantità d'oglio: s'haurà da praticare, conforme si è detto di sopra della consegna della cera, cioè che habbia ad esser riconosciuto, con l'assistenza comesopra, & doppo hauerà à notare la partita al libro col giorno, peso, & misura, & lo farà riporre nelli soliti vasi di pietra destinati per conseruar esso oglio, notando distintamente quanto sia per ciascun vaso, e della qualità se vi sarà differenza nell'oglio, & sopra essi vasi, & nauelli si poneranno due chiaui differenti da consegnarsi comesopra, con lasciarne però in potestà di detto Monitionero quella quantità, che più parerà al detto Sig. Rettore in vno de sodetti nauelli per distribuirlo: hauerà vna misura certa per darlo fuo-

ri,

li, pesando per maggior certezza il vaso vuoto, che di tempo in tempo, gli sarà portato dal Ministro della Chiesa, & doppo quello empito di nuouo ripesarlo, & annotarlo al libro col giorno, e peso di quello riceuendone almeno ogni trè volte, che l'hauerà consegnato vn confesso come sopra si è detto della cera, così starà osseruando che non ci sia inganno, e farà dell' oglio quanto di sopra si è ordinato della cera, e nell' annotare, e nel darne ragguaglio à SS. Rettori, e Prouinciali per tempo.

Terrà conto ancora de vasi di vetro, che seruono alle Lampade, che quando non sono in vso, si conseruino nette, & in luogo sicuro, per seruirsene à suo tempo, e delle Lampade, che siano purgate quando bisogna, e conseruarle come sopra.

Quando entrarà ferro di qualunque sorte nella Fabrica, ne terrà al libro nota distinta della qualità della cosa, e suo peso, col giorno, & Mercante, che lo dà, & se è ad vso particolare vi si aggionga, il medemo sendo ferro frustro, che si leui da qualche luogo.

Tenghi in libro partita particolare, e distinta d'ogni cosa di ferro, che sia communemente vsitata, come de chiodi, che sono di tante qualità, & così d'ogni altra cosa simile.

Noterà parimente l'vscita distinta, col tempo, & la persona à chi sarà consegnata, riceuendone il confesso, se potrà commodamente, massime se sarà cosa notabile.

Occorrendo che l'entrata, & vscita sia per mandato, in modo che non habbia la cosa à fermarsi in sua custodia, come spesso auiene: ad ogni modo noti

al

al suo libro la partita, come se fosse entrata, & vscita, col tempo, persona, cosa, & vso di quello rifferendosi però al mandato.

L'istesso farà del piombo, otone, & ogni altra cosa di metallo, che possa toccare al suo vfficio, in modo che dal suo libro si possi in vn ponto vedere l'entrata; & vscita di cose tali.

Hauerà cura particolare di ricuperare le cose di ferro, & metallo, che darà fuori se haueranno à ritornare in tutto, ò in parte in Fabrica; riuedendo vna volta la settimana, ciò che hauerà dato fuori, acciò sia restituito a suo tempo.

Non darà fuori cosa della Fabrica, che non ne tenghi particolare memoria nel libro suo, ancorche sia per puoco tempo, & cosa ordinaria, & riceuendola la noti all'incontro col suo tempo, & persona.

Non dia fuori nè in prestito, nè in altro modo alcuna cosa, nè materiale di qualsiuoglia genere sia, & tanto ordinaria, quanto straordinaria ad alcun Ministro, Impresaro, nè Operario, senza il mandato del Sig. Rettore, e Prouinciale Ecclesiastico, se saranno cose pertinenti alla Chiesa, & in loro absenza del ViceCancelliero, come informato de gl'interessi d'essa Ven. Fabrica, & in caso di contrauentione non se gli spedirà dal detto ViceCancelliere alcun ordine.

Tenghi buona custodia d'ogni cosa, che gli sarà consignata, e ne i suoi luoghi destinati, & a tal cosa ordinati, e curi con ogni diligenza, che siano ben conseruati in buon stato, riuedendo tal volta quelle cose, possano patir danno, e ricercano restauratione, ò resarcimento, come sono i Razzi di lana, di

seta,

seta, & altri drappi; & questi che siano a suoi tempi purgati dalla poluere da chi ne terrà il carico.

Douerà hauer cura di quei mobili, & vtensigli, che alla giornata sono in vso per il Capitolo, e per gli Officiali, come sono le Tauole, Tapeti, Sedie, Candeglieri, Capifuochi, & ogni altra cosa simile, riconoscendole tal hora se ci sono a suoi luoghi, & vso; al qual effetto douerà hauer cura mattina, & sera di serrar la porta della Monitione, & ferrata, che chiude la Sala Capitolare, Thesoreria, & Archiuio, & le chiaui d'esse Monitione, & ferrata le habbia da custodir presso di se, & non d'altra sottomessa persona; poiche occorrendo in ciò qualche sinistro accidente (che Dio non voglia) il tutto seguirà a danno del Monitionero, qual tenerà consegna al suo libro di quei mobili, che sono fuori di Campo Santo, al qual luogo sarà tenuto venire ogni mattina per tempo; acciò facendo bisogno alcuna cosa della Monitione alli Operarij della Ven. Fabrica: non habbino quelli a perder tempo, per la sua tardanza, & hauerà a rissiedere assiduamente al suo luogo della Monitione, nè da iui si partirà sin tanto non saranno partiti il Sig. Rettore, & gl'altri Ministri.

Terrà cura della legna da fuoco, e carbone anotando la qualità, e quantità, che entrarà, & sopraintenda, che si dispensi vtilmente, e nel consignare il carbone alli Operarij: auerti che non si passi il solito, & soprauenga tal volta come si consumi.

La legna da opera, come sono traui d'ogni sorte, & asse, tanto dolci, come forti, quando entraranno di nuouo, ne tenghi nota distinta della qualità del

legna-

legname, misura, brazzo, & numero de pezzi, col tempo, & la persona da chi si riceue, & a che vso, se sarà per vso particolare.

Così nel darli fuori anotarà l'istesso riceuendone il confesso di tempo in tempo, se sarà quantità di consideratione: se puoca cosa bastarà, che la noti al libro, col tempo, persona, & a che vso, & nel resto, come a capitoli particolari di questa materia.

Per compire a questo vfficio, oltre il libro giornale, nel quale anotarà quanto le occorrerà di giorno in giorno: hauerà il libro Mastro doue terrà le partite distinte di ciascheduna materia separata, come de legnami da opera, de ferri, piombi, calce, cera, oglio, e d'ogni altra cosa, della quale se ne possa commodamente formare partita particolare.

Hauerà finalmente vn' Inuentario di tutte le cose di Fabrica, che seruono, ò alla Chiesa, ò alla Fabrica, e non si consumano se non con l'vso, e questo inuentario riconoscerà almeno vna volta l'anno, per accertarsi, se vi sia mancata cosa alcuna, aggiungendo, & sminuendo di tempo in tempo tutto ciò che sarà aggiunto, ò sminuito nel modo detto, col tempo, p rsona, occasione, & cose simili.

Che sia obligato ogn'anno, & auanti quello finisca, saluo come a basso (rimossa ogni eccettione, & scusa) dare li conti della sua amministratione, sotto reffettione d'ogni spese, danni, & interessi, che la Ven. Fabrica ne potesse patire &c. venendo il diffetto da lui, & riportarne in detto anno, se non la liberatione, almeno l'approbatione d'essi conti da SS. Prouinciali, ouero Delegati, & ciò non facendo, che al detto Monicionero, dal detto fine dell' anno

in auanti resti sospeso il salario, come sin' adesso per all'hora si sospende, con proibitione al Ragionato d'essa Ven. Fabrica, che non faccia alcun mandato di detto salario, spirato che sarà detto anno, & non riportata detta approbatione de sudetti calcoli sotto pena di pagare del suo proprio.

Che detto Monitionero habbi personalmente, eccetto in caso d'infirmità, con l'approbatione del Ven. Capitolo, da esercire detto vfficio, ne quello possa far essercire per sottomessa persona, eccetto come sopra, ne meno permettere, che alcun suo figlio, abbiatico, ne ragazzi dependenti da esso possa stare, & dimorare in detto luogo della Monitione, ne iui assistere sotto pena della priuatione dell'vfficio, se così al V. Capitolo parerà.

Che esso Monitionero habbi da dare idonea sigurtà verso la Ven. Fabrica, per osseruatione di tutti i Capitoli, & qualsiuoglia d'essi, & rendimento de conti, & pagamento di quanto esso Monitionero sarà debitore verso la Ven. Fabrica, per causa della detta sua amministratione, ò dal detto suo vfficio dependente, connessa, & emergente; la qual però sigurtà si ristringerà solamente alla somma de lire dodeci mille Imperiali in tutto.

Che nel render li conti della detta amministratione gli Agenti della Ven. Fabrica, non habbino a che fare con la detta sigurtà, ne a quelli dimandarla; ma basti stabilirli, & concluderli col Monitionero, o suoi heredi, al quale stabilimento habbi a stare detta sigurtà, & basterà, che detto stabilimento sia sottoscritto da duoi de SS. Deputati di detta Ven. Fabrica, senz'altra proua, al quale s'habbi a stare

come

come se fosse publico Instromento, rimossa qualsiuoglia eccettione, & difesa, & s'habbi come se detti conti si fossero messi, & stabiliti ancora con detta sigurtà.

Che non dandosi detti conti, ò dandosi, ma non compitamente, ò non fedelmente, s'habbi a stare al giuramento in litem da darsi dal Sig. Rettore di detta Ven. Fabrica, & questo tanto contro il detto Monitionero, quanto contro li suoi heredi, & sigurtà, per tutto quello, che concernerà l'interesse della Ven. Fabrica.

Che per il rendimento delli detti conti siano obligati, non solo la persona, & beni del detto Monitionero, mà ancora delli suoi heredi, & heredi della detta sigurtà, mà per rispetto della detta sigurtà, & suoi heredi sino alla somma de lire dodecimille Imperiali solamente.

Che occorrendo farsi qualche fattura dall'Impresaro de ferramenti, ò altro di ferro frusto: che quelli non possi riceuere in consegna dal detto Impresaro, ò altro, se prima non sarà visitato dall'Architetto della Ven. Fabrica alla presenza del Sig. Rettore per tempo, per poter meglio accertare la stima conforme all'ordine fatto dal Ven. Capitolo sotto il 10. Marzo 1650.

Sarà sua cura operare, che le Tapezzarie della Chiesa, doppo che si faranno adoprate, si riportino in Campo Santo, e non in altri luoghi, conforme resta accordato col Paratore di detta Chiesa, nè quelle con cendali, tele, corde, & altro s'imprestino a niuno senza particolar licenza del Ven. Capitolo.

Tenerà vn libro particolare sopra quale hauerà da notare

tare tutto ciò si presta tanto alli Operarij, quanto ad altri; qual libro con gl' altri, che tenera detto Monitionero, doueranno esser almeno di mese in mese riconosciute le partite in essi anottate dal Sig. Rettore per tempo, & da esso firmate, & non darà cosa alcuna a chi si sia, senza licenza in scritto, conforme però a gl ordini, & sopra tutto vigilarà nel ricuperare quello hauerà prestato con detti ordini, almeno ogn' anno nel mese d'Ottobre, & sendoui qualche difficoltà ne auiserà li SS. Rettori per tempo.

Non darà per degni rispetti alcuna quantità d' oglio alli Ostiarij, ne ad altri, senza l' espresso ordine in scritto del Sig. Prouinciale Ecclesiastico, come si è di sopra ordinato, il quale si compiacerà star molto auertito, per ouiare alle frodi, & abusi.

Non darà cera ad alcuno, se non che per seruitio della Chiesa, seruata però la forma sudetta; & caso li Ministri habbino bisogno di Candele per la sera per seruitio d' essa Vener. Fabrica: quelle prouederà di sepe.

Della Cera, Oglio, & altre cose graui sarà tenuto esso Monitionero dar li conti ogni trè mesi, & nel rimanente nel fine di cadun' anno, conforme vien ordinato nelli suoi Capitoli; al qual rendimento de conti v' interuenghi vno di quelli SS. Prouinciali delegati, che gli haueranno fatto li conti l' anno antecedente, come informato, & così si osseruarà d'anno in anno.

Dell'

Dell' Vfficio del Fattore.

L'Vfficio del Fattore sarà in hauer cura de beni stabili della Fabrica, tanto posti nella Città, come fuori, acciò che siano ben tenuti, conseruati in buon stato, e migliorati, e douerà sopraintendere a tutti i lauori, opere, & Operarij di essa Fabrica, & ad ogni altro suo negocio, come se fosse l'occhio, & la mano del Sig. Rettore, che per tempo gouerna tutti gli affari di Fabrica, o del medemo Capitolo,

Perciò la persona douerà esser intelligente di leggere: scriuere competentemente, & de conti, poi di campagna, & singolarmente delle ragioni, & vso d'acque, & irrigationi de beni, & dell'Instromenti necessarij per esse, intendendo, che cosa sia acqua viua, scolaticio, testa di fontana, bochello d'acque, fosso, roggia, scolatore, incastro tombone, canale, ponte, che cosa sia strada publica vicinale, accessio, seruitio, & cose simili vsitate nell'agricoltura; Sappia, che cosa sia il coltiuare le terre, il piantar viti, & alleuarle, & così dalli alberi, & fruttiferi, e da opera, e da fuoco, e da gabba, e forte, e dolce; e da cima, quando si possono scaluare, ò nò, come s'habbino a trattare i boschi, i prati, e le vigne, & in somma non sia ignorante di tutto ciò, che appartiene all'agricoltura, per riconoscere come siano tenuti, e trattati vtilmente, e danneggiati i beni, & le ragioni della Fabrica.

Douerà intendere come s'habbino a reparare le case, & li edificij, e delle materie pertinenti ad esse, come di calce, pietre cotte, legname, resegature, e valore dell'opere con i loro prezzi ordinarij, auertendo, che tutto sia vtilmente fatto.

Parti-

Particolarmente douerà due volte l'anno, cioè al mese d'Aprile l'vna, & il mese d'Ottobre l'altra, visitare tutte le possessioni, e beni fuori della Città, riconoscendo come siano trattate dalli Affittuarij, e Massari, e se vengono megliorate, come si deue, o peggiorate. Et questo non solo nel fondo, come sia ben lauorato, & da vso di buon Massaro; ma anco dalle piante, e da cima, & da gabba, e da frutti, e singolarmente osseruando l'vso delle acque, e delle strade, riconoscendo se in qualche parte sia mutato, o deteriorato lo stato di quelli.

Vada parimente osseruando, se in alcuna cosa possono esser migliorati, o con ragioni, o vso d'acque, o con nuoue piantate de viti, o d'alberi; o se vi bisognano alcune reparationi così nelle case, come nelli edificij d'acque, per auisarne poi a suo tempo il Sig. Rettore, & SS. Prouinciali.

Sopraintenda come si portano i Massari, se il loro hauere accresca, o vadi deteriorando, e per qual causa tutto ciò auenga, e se pagano a tempo, o se sono in debito, auisando poi del tutto secretamente i SS. Prouinciali di quelli beni.

Visitarà parimente vna volta l'anno, cioè il mese di Agosto tutti li Casamenti, che sono nella Città, e le botteghe, e i spacij, che s'affittano, riconoscendo se vi sia fatta qualche vsurpatione, o danno, e se vi bisogni alcuna reparatione, o miglioramento.

Ma prima, che vada alle sopradette visite ne dia notitia alla Congregatione de SS. Prouinciali, & al Sig. Rettore, e da quelli ne aspetti quelli ordini, e racordi, ch se gli daranno.

Ridurrà la sua visita per relatione in scritto, e subito

finita la consegnarà al Sig. Rettore, il quale la conferirà ò nella Congregatione, ò nel Capitolo, come si giudicherà ispediente; l'istesso farà ogni volta, che vscirà dalla Città per altre occasioni pertinenti alle possessioni, ò altro negocio di Fabrica, il qual Sig. Rettore douerà riconsegnarla all' Archiuista, ad effetto che la ponghi in filo particolare delle relationi del Fattore: Quando vscirà dalla Città lascierà in suo luogo per i negocij quella persona, che gli dirà il Sig. Rettore, acciò gli affari della Città a lui pertinenti non restino impediti, o retardati per la sua absenza, che però non douerà mai partire dalla Città, senza special consenso del Sig. Rettore.

Sarà sua cura osseruare quando siano per finire gl'affitti, massime delle possessioni, & auertirne d'vn anno prima, e per i nuoui affitti douerà riuedere i patti del precedente affitto, e auisare se sono stati osseruati, o se vi bisogni mutatione, o nuouo patto, per beneficio della Fabrica, starà parimente osseruando le persone, e l' hauere de nuoui affittuarij, e preuedendo cosa alcuna gioueuole, auisarne prima, che si serri l' affitto.

Fatto il nuouo affitto, suo vfficio sarà il procurare la reconsegna, & la nuoua consegna, che siano fatte a suo tempo, & integralmente designando i beni per nome, sito, coherenza, perticato, & stato presente di ciascuna cosa; e mentre si farà la consegna, alla quale egli douerà esser sempre presente, andar osseruando col giuditio dell' Ingegnero, se in cosa alcuna si potessero migliorare quei beni, che di mano in mano si vanno descriuendo. Fatta la consegna procurerà, che estratta dall'Ingegnero sia consegna-

tà nell'Archiuio con atto publico, auisando di ciò il Sig. Rettore, & l'Archiuista, o li SS. Prouintiali, se si vederà mancamento alcuno, sin che resti certo, che la scrittura sia nell'Archiuio.

Il medemo farà per gl'affitti, & consegne delle Case, e botteghe, i spatij della Città, e d'ogni altra cosa simile.

Hauerà sempre in pronto, & à memoria quanto possibil sia i patti, & le conditioni delli affitti, tanto della Città, quanto delle possessioni, e quelli singolarmente, che sono particolari per qualche affitto, e ne procurarà l'osseruanza con ogni studio, massime quando o per visita, o per altro capiterà in quei luoghi, doue si douerà essequire, o osseruare il patto, e conoscendoui mancamento notabile al quale egli non possa prouedere: nè auiserà i SS. Prouinciali di quella parte.

Quando conoscerà, che vi bisognano reparationi, tanto per le Case, e Botteghe nella Città datone prima parte al Sig. Rettore assisterà alla visita insieme con li SS Prouinciali Delegati dal Sig. Rettore, & Ingegnero, & in tutto, & per tutto conforme resta ordinato nel Capitolo del Architetto circa le raparationi da farsi, e poi riceuuto il mandato, che si faccia tal opera, conforme la nota dell'Ingegnero: Sua cura sarà prouederci di tutta la materia, e delli Operarij, secondo il modo, che vsar si suole in Fabrica per effettuarla quanto prima; E mentre si farà l'opera: douerà ben spesso soprauedere, come si faccia vtilmente; e finita ne procurarà nuoua visita da detti Signori Prouinciali, & Ingegnero per approuarla, & stimarla per il pagamento, & di tutto ciò

douerà restarne scrittura, & piena informatione nell' Archiuio, cioè dell'opera, approuatione, & spesa fatta in essa.

Et circa le possessioni datone prima parte al Sig. Rettore, & à Signori Prouinciali: procurera poi riceuutone l'ordine, che l'Ingegnero visiti il bisogno, che s'hauerà di tali reparationi, & che ne faccia relacione in scritto, col giudicio suo, e della spesa, che ci possa occorrere, e riceuuto il mandato, che si faccia tal opera; sua cura sarà prouederci di tutta la materia, e delli Operarij, & esequir in tutto come sopra.

Douerà in oltre sopraintendere alle opere, che si fanno quotidianamente a conto della Fabrica, con pagamento giornale, tanto di Taglia pietre, ò Scalpellini, quanto di pietre, e calce, & così anche di legnami, & in somma di tutto ciò che si fà per opera giornale a detto conto, come sarebbe vn buon patrone, od vn diligente padre di famiglia: osseruando mattina, e sera, e trà il giorno come si lauora, e come ciascheduno faccia il suo douere; e ritrouando mancamento alcuno, nè darà subito parte al Sig. Rettore, & il Sabbato, quando si pagano gl' Operarij, sarà presente, auisando se alcuno in quella settimana si sarà portato male; acciò sia licenciato. Osseruarà parimente se fosse cessato il bisogno d'alcuni d'essi per la settimana seguente, ò se vi bisogni maggior numero d'Operarij, e starà auertito nello stabilire la mercede à ciascheduno secondo l'opera loro, auertendo, che non vi si cometta fraude alcuna. Fatto il pagamento delli Operarij, se sarà del Sabbato, proporrà al Sig. Rettore l' opera, che si

hauerà

haucrà a fare la settimana seguente, con riceuerne da esso l'ordine in scritto, & accorderà gl'Operarij, che vi bisognano. Il Lunedì seguente darà la nota al Sig. Rettore di tutti gl'Operarij, che hauerà posto a lauoro, nominando l'opera nella quale saranno impiegati, la qual nota sia sopra vn libro particolare, qual resti presso il V. Cancelliere; acciò il Sig. Rettore, o SS. Prouinciali lo possino vedere a beneplacito, il qual libro sarà intitolato Registro delli Operarij, & hauerà a fare le liste d'essi al Sabbato da lui firmate, sopra le quali si faranno li mandati.

Hauerà sempre vna breue nota di tutti gl'affari di Fabrica, de quali in quel tempo esso ne douerà hauer cura per riuederla ogni giorno a sua memoria, & delli altri Ministri, a quali ciascheduno negocio le possa aspettare.

Non permetterà, che alcun operario, o altra persona, che lauori in Campo Santo ardisca pigliar alcun marmo sotto qualunque pretesto, o colore di far pietre da consacrare, ne meno quelli fabricare per vender, ne altro vso, restando tutti li marmi in seruiggio, & vtile della V. Fabrica, sopra di che douerà inuigilare, & darne auiso al Sig. Rettore per tempo, poiche deue cedere ad vtilità della Vener. Fabrica.

Nello scaricare de marmi, & lastre, doppo quelle saranno state visitate: si consegnaranno al detto Fattore, il quale ne hauerà cura, & ne renderà conto, con riceuerne poi quella riconsegna, che parerà al Ven. Capitolo.

Subito, che il nuouo Rettore entrerà al suo vfficio, gli

 darà

darà parte di tutti gli negocij pendenti, con vn'instruttione in scritto dello stato loro; e così farà ogni duoi mesi quando si muterà il Sig. Rettore, così nel principio dell'anno al nuouo Capitolo, darà piena informatione de negocij pendenti, & di tutto ciò, che gli occorrerà a seruiggio della Fabrica.

Starà sempre pronto a tutti gl'altri seruitij, che occorreranno alla giornata, & riceuuti gl'ordini opportuni dal Sig. Rettore, o SS. Prouinciali: attenderà a quell'opera, che le sarà imposta; che perciò ogni giorno alle hore solite douerà presentarsi in Fabrica al Sig. Rettore, e ritrouarsi a i Capitoli, & alle Congregationi (se però in quel tempo non sarà occupato in altro seruitio della Fabrica) & essendoli commandato dal Sig. Rettore, o SS. Prouinciali di andare ad auisare li debitori, che vadino a pagare il loro debito al Tesoriero, secondo occorrerà: lo habbi a fare prontamente; ma che per tal auiso non paghi, ne pretendi da essi debitori niun donatiuo, ma lo faccia come obligo suo; & in oltre visiterà tutte le opere si fanno intorno alla Chiesa di corso in corso, doue si mette in opera con malta, per vedere se gl'Impresarij seruano li suoi Capitoli, se circa li piloni, come qualsiuoglia altra opera, facendo la sua relatione in scritto alli SS. Rettori per tempi; come anco visitarà li luoghi, oue si metteranno chiauelle di ferro per vedere se quella quantità si leua dalla monitione, si mette fedelmente in opera a luoghi destinati, & di ciò ne farà la fede al dorso dell'ordine, che sopra di ciò si darà di tempo in tempo al Monitionero; acciò il tutto passi con quella fedeltà, che si ricerca.

Per

Per questo non douerà occuparsi in altra Impresa, che nel puro seruitio della Fabrica, alla quale sola douerà nel suo vffitio seruire in ogni tempo con tutta la sua opera, e diligenza.

Perciò non s'accetterà a tal vfficio persona, che habbia altro impiego, e doppo accettato, se pigliarà altra Impresa: s'intenda subito priuo di questo vfficio, e licentiato dal seruitio della Fabrica.

S'accontenterà del suo salario, e di quella ricognitione, e mercede, che gli constituirà di presente la Fabrica nell'atto, che s'accetterà per Fattore, senz'altra pretensione: astenendosi d'accettare, ne direttamente, ne per indiretto donatiuo, o cosa simile, sotto qualsiuoglia titolo, ne dalli Affittuarij, e massari, e da essi dependenti, ne manco dai Conduttori delle Case, Botteghe, o spacij, ne d'alcuno Operario, ne da qualunque altra persona dependente dalla Fabrica, altrimente contrauenendo anco in cosa di poco momento, e mangiatiua, s'intenda priuato dell'Vfficio.

Non habbia che fare con Affittuarij, o Ministri di Fabrica in alcuna cosa, o negociacione doue entri suo interesse, come di vendere. o comprare, da essi mercantare, o fare socidi, e cose simili, donde possa nascer sospetto contro di lui, che hauendo interesse con questi tali resti dubbia la sua fedeltà.

Non ardisca vendere, ne in qualunque modo disporre, ne per cambio, ne per limosina, o prestito di cosa alcuna spettante alla Fabrica, senza l'ordine in scritto del Sig. Rettore, e del V. Capitolo, se sarà cosa notabile, come sono i frutti, la legna d'opera, o da fuoco, d'arbori viui, o morti, calce, o pietre,

ne qualunque altra cosa pertinente alla Fabrica, o da quella dependente; E quando con ordine de Padroni sarà qualche contratto simile, nè darà subito auiso in scritto a chi gl' hauerà dato tal ordine; acciò se ne veda l' effetto.

Non s' impedirà a modo alcuno di riscuotere danari dalli affittuarij, o debitori in qualunque modo della Fabrica, ne di pagare egli, lasciando questa cura a chi, per suo vfficio la tiene, ne meno ardirà dare alcuna dilatione a debitori, affittuarij, o massari de beni tanto fuori, come dentro nella Città, sotto l' istessa pena; potrà però, quando per altro gl' occorrerà trattare con essi fittabili, e debitori raccordargli il suo debito, & sollecitargli al pagamento, e questo singolarmente vserà con i liuellatij di Gudo Visconte, quando sarà in quelle parti, & quando conoscerà esser il debito graue, e sopra le forze de fittabili, ne auiserà il Sig. Rettore, o SS.Prouinciali.

Quando vscirà dalla Città per l' vfficio suo le sarà dato caualcata a suo vso a costo della Fabrica, nel resto la spesa mangiatiua sarà a suo conto. Dichiarandole però, che quando andarà vna volta l' anno da se in visita comesopra gli sia lecito per vno, o due pasti alla più riceuergli da fittabili, se però i fittabili voluntariamente gli offeriranno, & non gli sia mai lecito condurre seco niuna sua famiglia, in qualsiuoglia occasione; e per la caualcatura sarà alimentata fuori da fittabili, e quando sarà fuori in campagna con SS. Prouinciali, e con l' Ingegnero per visita, o per consegna, o cosa simile: le sia lecito pigliar gli alimenti insieme con essi, & all' istesso conto della Fabrica.

Sia

Sia tenuto pigliar in consegna tutte le robbe, che sono, & saranno ad vso suo tanto nella Città, quanto fuori quando prima sarà entrato in vfficio, & in fine d'anno darne buon conto, aggiongendo, o sminuendo quello che bisognerà, secondo l'occorrenze.

Habbia vn libro sopra quale noterà tutte le chiaui, & serrature, catenazzi, e simili cose delli fittabili, tanto delle Case nella Città, quanto forensi, a quali darà in consegna, & in fine delle loro inuestiture farsegli reconsegnare; & se in questo mentre occorrerà fargliene fare di nuouo; ne faccia nota, & si faccia reconsignare le vecchie, & *breui manu* darle al Monitionero, il qual parimente ne farà nota al suo libro distintamente.

Auerta, che gli appendicij d'auena, o altri, che gli fittabili pagano, se ben si dica di consegnarli al Fattore: s'intendono essere della Ven. Fabrica, e però ne douerà dar buon conto a vtile d'essa Fabrica.

Darà idonea sigurtà almeno per la somma de scu. 500. d'esser fedele nel suo vfficio, e di render buon conto nelle sue attioni.

S'accontenti riueder ogni settimana vna volta questi Capitoli, acciòche si raccor. li qual sij l'vfficio, & obligo per esso, ne possa scusarsi sotto pretesto d'ignoranza. Questi medesimi Capitoli si leggeranno nel Ven. Capitolo due volte l'anno, cioè ogni semestre, acciò che li SS. Deputati possano sopraucdere, & sopraintendere se esso Fattore fa l'vfficio suo compitamente.

Accudirà con ogni diligenza, che siano pagate a suoi tempi le Tasse delle Case, & Perticati de beni della Ven. Fabrica, e caso s'habbino a far aggiustar i libri

perche

perche le Case siano restate vuote, o per altra causa, per la quale la Ven. Fabrica non sia tenuta al pagamento di quelle in tal caso auiserà il Sig. Rettore, qual darà gl'ordini al Sollecitatore, acciò porga a SS. della Città li memoriali, e ne procuri l'espeditione.

Per rispetto de lauorerij da farsi dalli Operarij della V. Fabrica alla giornata, riceuerà di tempo in tempo gl'ordini in scritto dal Sig. Rettore di quello doueràfare, & essi lauorerij distribuirà conforme detto Sig. Rettore gl'ordinarà.

E perche alle volte peruengono alle mani del Monitionero alcune robbe senza essersi fatto verun inuentario, o consegna; Però douerà detto Fattore quando saranno consegnate robbe vsate auisarne il Sig. Rettore, acciò siano anotate sopra il libro del detto Monitionero, e quello si sottoscriuerà dal medemo Sig. Rettore.

Scriuerà nel suo libro il nome, & cognome delli Operarij, che giornalmente lauorano in seruigio della Ven. Fab, & ancora il luogo doue lauorano.

Non darà consegna, & l'effettual tenuta ad alcun fittabile, tanto de beni, quanto delle Case, & Botteghe, che gli saranno stati deliberati dal V. Capitolo, se prima non sarà stipulata l'Inuestitura, & data la sigurtà, doue si tratti però de fitti eccedenti la somma de lir. 200. l'anno, & le predette cose si spediranno dal Sig. Rettore.

Dell'

Dell' Vsciero, ò sia Portiere.

PRima, si habbi da ritrouare ogni mattina di qualunque giorno (eccetto le Feste di commandamento) al primo Campanone in Fabrica, & doppo il desinare al primo segno di Vespro, per intendere se sarà bisogno de suoi seruicij, & starsene assistente tutto il giorno alle hore debite; & adoprarsi nelle hore, che non sarà occupato dalli SS. Rettore, e Deputati della Fabrica in andare con la bussola mattina, e sera sopra le Piazze del Duomo, & Verzaro, & nelle strade, che vanno dalla Piazza del Duomo al Verzaro, & dal Verzaro verso la Contrada detta S. Simplicianino a riceuere la elemosina, ò sia ricognitione, che spontaneamente dalli aduentitij, che vendono vino, frutte, verdure, & altre cose sopra dette Piazze, e strade, senza pagamento di fitto alla Ven. Fabrica gli verrà fatta: ricordando a tali aduentitij, che se bene non si sforzano a tal elemosina, ò ricognitione; che è però obligo loro riconoscere la Ven. Fabrica, che gli dà commodità di luogo, e tempo, sopra qual Bussola vi sarà la sua chiaue, qual starà presso il Sig. Rettore per tempo, & in fine d'ogni bimestre si voterà alla presenza del Sig. Rettore, & si consegnarà il danaro al Tesoriero della detta Ven. Fabrica.

Non sia lecito in modo alcuno ad esso Vsciero il pigliare cosa alcuna da tali aduentitij sotto alcun pretesto, nè anco in compra, fuoriche l'elemosina nella bussola nel modo sudetto.

Al tempo delli Capitoli, e Congregationi stij egli assistente alle Porte, per introdurre, & dare le sedie a

SS.

SS. Deputati, & altri, secondo gli sarà dal Ven. Capitolo commandato; nè possi introdurui alcuna persona, eccetto gl'Vfficiali soliti, cioè il Cancelliero, & Vice Cancelliero; ne portar dentro alcun memoriale, ne altra scrittura, senza licenza del V. Capitolo.

Habbia a portare prontamente, & a tempo gl'auisi a SS. Deputati, così in scritto, come a bocca, quando si fanno li Capitoli, e Congregationi ordinarij, e straordinarij, o per altro vengono chiamati; ancorche fosse in giorno di Festa a certo tempo, & hora, anco fuori dell'ordinario. Il medemo se occorrerà portare altre scritture, libri, & auisi a SS. Deputati, Auocato, Procuratore, & altri per seruigio della V. Fabrica, sì commandati da SS. Rettore, e Deputati per tempo, come da loro Ministri: lo habbia parimente da fare con ogni prontezza.

Habbi ad esporre le prime, e seconde cedole, & tante volte quanto sarà bisogno, & gli verrà commandato nelli luoghi soliti, & consueti: & sendo negocio di qualche rileuo: l'esporrà a tutte le Crocette della presente Città, & luoghi più frequentati, acciò ogn'vno ne habbia notitia, attaccandole in luogo, che siano ben viste, & con pasta, acciò non siano leuate, & poi ne farà la relatione fedelmente in scritto al V. Cancelliero.

Quando si faranno gl'incanti, sì per affitti, come per altre Imprese habbi à suonare la solita tromba, & a publicare le abboccationi ad alta, & chiara voce.

Porterà gl'auisi à debitori, tanto in scritto, quanto a bocca, & tante volte, quanto gli sarà comandato dalli Signori Rettori per tempi, & Thesoriero, ò sia

Esattore

Esattore d'essa Ven. Fabrica, nè possi riceuere danari da detti debitori: nè ad effetto di darli al Thesoriero: nè meno per sua recognicione, ò donatiuo, sotto qualsiuoglia pretesto, ò colore; ma solo dargli gl'auisi comesopra.

Habbi a nettare, & scopare lui proprio il luogo, doue si congrega il Capitolo, Thesoreria, Archiuio, luoghi auanti li sodetti, scala, portico, Monitione, & Capitoletto, tauole, & sedie, che in essi si tengono, accommodare li fuochi, portare le legna, & lumi bisogneuoli alli sudetti luoghi, nè possi impedire sotto qualsiuoglia pretesto alcun' Operario, benche minimo della Ven. Fabrica, non solo nelle sudette cose; ma ne anco in altro dependente, non solo dal suo Vfficio, ma dalla propria persona sua.

Habbi d'assistere la Vigilia, & giorno del Perdono nella Chiesa sudetta al luogo solito doue si riceuono l'elemosine, con la fedeltà, che si ricerca. Il medemo quando si fanno le Offerte dalle Porte. Che habbi d'accompagnare il Cilostro, pigliando in consegna le doble, & riconsegnarle al Thesoriero, quali per tal effetto si tengono nella Cassa della Ven. Fabrica, & le honoranze solite darsi dalla Ven. Fabrica siano di detta Ven. Fabrica.

Quando si numeraranno li danari delle Offerte, o altre Oblationi, habbia da star presente, & numerare fedelmente il danaro, auertendo non segua qualche fraude.

La Vigilia, & giorno di S. Carlo, alla Quadragesima, & altre solennità, habbi di parare la banca nel Choro di detta Chiesa per li SS. Deputati, & tenerla in custodia con quella de Ministri della Fabrica,

acciò volendo interuenire possino hauer luogo.

Habbi a vestirsi di habito rosso, quale gli sarà prouisto dalla Ven. Fabrica ogni duoi anni, cioè vn'anno d'Inuerno, & l'altro per l'Estate, quale gli sarà comprato, & fatto fare dalla Ven. Fabrica con ordine Capitolare, & interuento del Sig. Rettore per tempo; ne sia lecito in modo alcuno ad esso Vsciero, sotto qualsiuoglia pretesto impedirsi, ne comprare cosa alcuna per esso vestito.

Habbi a far segnare le esentioni de materiali, & altre con ogni prontezza, & quelle segnate consegnarle alli SS. Rettori per tempi a effetto di darle all'Impresarij, senza loro spesa, & aggrauio; acciò possano con maggior prontezza adempir il conuenuto.

Suo salario sarà di lire 300. l'anno hora accresciutoli sin a scuti 72., saluo come a basso, d'esserle pagate in fine di cadun mese, oltre li sudetti vestiti, & quelle honoranze, che gli saranno date per gl'incanti, che si faranno, conforme la tauoletta stampata, che sopra di ciò si tiene esposta; ne possa oltre il contenuto in essa tauoletta dimandare, ne pigliare cosa alcuna dalli contrahenti con la Ven. Fabrica, ne anco sotto pretesto di donatiuo.

Farà finalmente qualsiuoglia altra cosa, che dalli SS. Rettore, & Deputati, & suoi Ministri gli sarà commandata per seruigio d'essa Ven. Fabrica, poiche così porta l'Vfficio suo.

Che la presente elettione sia a beneplacito del Ven. Capitolo; & se occorresse fosse licenciato, non possa cercare la causa, nè meno hauer alcun ricorso ad alcun superiore, & che per qualsiuoglia fatica, benche straordinaria, occorresse farsi, non possa

pre-

pretendere più del sopradetto, nè anco sotto pretesto di ricognicione, ò augumento, & tutte le predette cose, & ciascuna d'esse, sotto pena della priuatione del sudetto Vfficio, & in oltre di scuti ducento d'oro d'essere applicati alla detta Ven. Fabrica.

Del Collaterale.

PRimieramente sarà obligato detto Collaterale venir ogni giorno in Campo Santo sera, & mattina, alle hore debite (mentre egli non habbia giusto impedimento) per intendere dal Sig. Rettore *per tempora*, & dalli Vfficiali d'essa Fabrica, se fà bisogno dell'opera sua, per seruigio della medema Ven. Fabrica.

Sarà obligato vsare ogni diligenza possibile, tanto li giorni di lauoro, quanto feriati; acciò non si faccia alcuna immondicia intorno al Duomo, & in Campo Santo; anzi douerà procurare di far leuare tal immondicia ogni volta, che ve ne sarà, trouarà, & non comporterà in alcun modo, che figliuoli, nè altri si fermino in Campo Santo à giuocare, nè meno tirino sassi nelle vitriate di detta Chiesa, & particolarmente le Feste.

Sarà obligato portar via tutti gl'auisi, proteste, denuncie, & citacioni a debitori, & ad altri, per seruigio della Ven. Fabrica nella presente Città, & Corpi Santi *gratis*, & senza pretensione alcuna; & douendo andar fuori di Milano se gli pagarà quello si giudicarà conueniente dal Sig. Rettore *per tempora*, & douerà andare a Casa del Procuratore taluolta, per intendere se bisogna alcuna cosa da lui.

Che

Che detto Collaterale ne l'Esecucioni, ò Reposicioni, ò capture, che farà ad instanza della detta Ven. Fabrica: non possa pigliar più di quello, che è tassato per gl'ordini sopra ciò fatti, come appare dal Diutile; anzi venendo in parere il Ven. Capirolo, ò alcuno de Signori Rettori *per tempora* di far fare qualche Reposicione, ò Esecucione, & simili cose a qualche debitori, ò altri interessati con la Ven Fabrica, per metterli timore: sia obligato farlo per quella mercede, che parerà al Ven. Capitolo, ò a Signori Rettori *per tempora* comesopra.

Douerà fare l'esecucioni, & reposicioni effettiue, asportando li pegni a debitori, & quelli consegnare al Monitionero della detta V. Fabrica; & caso fossero pegni d'oro, o d'argento, & simili all'Essecutore, & douendosi per qualche accidente pigliare depositario: auuerta a far segnare il deposito da trè testimonij, & che il depositario sia buono, altrimente sarà obligato del suo proprio, perche così espressamente si conuiene, sotto reffettione &c.

Detto Collaterale sarà obligato tutte le volte sarà addimandato in Campo Santo, ò in Duomo in occasione delle Feste di S. Carlo, & dell' Annonciatione della Madonna, o altre Feste, & giorni Quaresimali, doue sarà bisogno della persona sua, ritrouarsi *gratis*, & senz'alcuna pretensione.

Et tutte le predette cose debitamente refferendo, sarà obligato detto Collaterale fare, & esequire fedelmente, sotto pena della perdita del salario infrascritto, & della priuatione dell'vfficio, & maggior pene arbitrarie al Ven. Capitolo.

Et a contemplatione di tutte le sodette cose la Vener. Fabrica

Fabrica darà a detto Collaterale lire dieci il mese durando il seruigio, & non altrimente.

Che per qualsiuoglia cosa, che faccia detto Collaterale benche faticosa: non possa pretendere cosa alcuna per ricompensa, ne rimuneratione; ma habbi a restar tacito, & contento del sudetto salario de lir. 10. il mese.

Potrà detto Collaterale esser ammosso dal Ven. Capitolo a suo beneplacito, in modo tale, che ne esso, ne alcun Superiore possa cercar la causa della lui ammotione; atteso, che la presente elettione hà da prouenire dalla libera, & assoluta volunta del detto Ven. Capitolo; & però fatta la dichiaratione dal detto Ven. Capitolo dell' ammotione: sia tenuto senz'altra eccettione astenersi dal carico, renonciando a qualsiuoglia ragione, che disponga in contrario.

Del Portiere della Scala, che và sopra il Duomo.

PRima, che detto Portiere non permetta in qualsiuoglia occasione, che alcuno vadi sopra il Duomo in giorno di Festa, ne in altri giorni, senza special licenza stampata con Effigie di Nostra Signora, del Sig. Rettore, vno delli SS. Deputati; & per rispetto delle Donne, senza special licenza come sopra di vno delli SS. Prouinciali della Chiesa.

Non ammetta persona alcuna di qualsiuoglia conditione, o stato, ne in qualsiuoglia tempo, che voglia andare a mangiare sopra il detto Duomo, eccetto però gl' Operarij.

Non ammetta alcuno in tempo, che si cantano li Di-

uini Vfficij, faluo detti Operarij, in tal modo, che niuno fi troui fopra il Duomo nel tempo delli detti Officij, eccetto detti Operarij.

Occorrendo qualche difordine, o fcandalo, che fubito fia obligato darne auifo al Sig. Rettore *per tempora.*

Affifta continuamente alla Porta vicina all' Altare di S. Praffede, che và fopra il Duomo, con le chiaui d'aprire, & ferrare con ogni diligenza, & prontezza, conforme all' occafioni.

Tenga fempre apparecchiata la Buffola per riceuere fedelmente le elemofine, che gli faranno date; le quali fia obligato fubito mettergliele dentro. Quefta Buffola hauerà fempre da effer ferrata, & con la fua chiaue, che fempre rimarrà preffo il Sig. Rettore; & detta Buffola aprirafsi in fine di cadun mefe, & detto Portiere hauerà di far notare dal Theforiero tutto quello, che fi cauarà da detta Bufsola, & fe gli daranno lire fei il mefe per fuo falario.

Sia obligato tutti li giorni di Sabbato, & Vigilie portare le Chiaui in Campo Santo al Sig. Rettore per tempo, ò à chi effo Signore commandarà; a fine, che in giorno di Fefta niuno vadi fopra detta Chiefa.

Sia obligato detto Portiere dar buona figurtà per la fedeltà, & offeruatione delli fudetti Capitoli.

E perche feguono varij difordini, e danni fopra il Duomo, mentre fi cala à baffo, & rimettefi a fuo luogo il Santiffimo Chiodo, per la quantità delle perfone vanno fopra detta Chiefa: Perciò per duoi giorni auanti la Fefta di S. Croce fi leuaranno le Vetriate dalle Fineftre del Choro, & Cupola del Duomo, & per duoi altri giorni doppo rimeffo al fuo luogo il Santiffimo Chiodo fi rimetteranno dette

Vetriate,

Vetriate, e nel mentre ſtarà à baſſo, non ſi laſcierà andar alcuno ſopra detta Chieſa, eccetto, che gli Operarij.

Delli Operarij.

TVtti li Scultori, Lapicida, Scalpellini, Taglia-pietre, Impreſarij, & Operarij di qualſiuoglia ſorte, che lauorano alla Ven. Fabrica, in modo alcuno, ſotto qualſiuoglia preteſto, non ſegneranno, ne faranno porre nelle loro Botteghe, o altro luogo, ne in qualunque altro modo porranno mano a pezzi di marmo di qualſiuoglia miſura, o qualità, benche minima; ſinche non ſaranno ſcaricati, e viſitati da SS. Rettore, e Prouinciali, co'l Ingegnero, quali ripartiranli a chi giudicheranno più iſpediente, conforme la qualità delle opere ſi anderanno facendo.

Gl'Impreſarij de Piloni, ò Capitelli, Muri laterali, ò altre fabriche di detta Chieſa, tanto cominciate, quanto d'incominciarſi: ſiano tenuti di corſo in corſo, & che metteranno in opera, quelli far viſitare ſopra l'opera dal Fattore della Ven. Fabrica; qual, conforme la ſua obligacione, douerà diligentemente il tutto viſitare, e darne di ſubito parte in ſcritto al Sig. Rettore per tempo, & all'Ingegnero, qual anch'eſſo douerà ſopra le ſudette coſe inuigilare.

Inoltre chiunque de ſudetti Operarij perderà, ò guaſterà alcuni vtenſilij della Ven. Fabrica, ſarà obligato pagarli di ſubito alla medema Ven. Fabrica, conforme il prezzo ſaranno ſtimati dall'Ingegnero d'eſſa.

Niuno de Scultori della Ven. Fabrica potrà formare, o

fabricare alcuna Statua di marmo; che prima non formi di Creta il Modello, conforme al ſogetto, che dal Ven. Capitolo li ſarà dato; & doppo quello formato s'eſsibirà al Ven. Capitolo, ouero Congregatione della Caſſina, da quali precedendo prima li douuti, & ſoliti auiſi a SS. Prouinciali, s'attenderà l'approuatione, & doppo tal modello approuato, ſarà contraſegnato dal Sig. Rettore per tempo, & prima di principiar la Statua douerà eſser viſitato il pezzo di marmo, che hauerà da ſeruire per far tal Statua, & ſtimato dall'Architetto d'eſsa Ven. Fabrica; & incontinentemente ſia obligato lo Scultore dare baſteuole ſigurtà di fabricare la Statua conforme detto modello a collaudatione de SS. Deputati, & in caſo non foſse collaudata: di pagar il pezzo del marmo conforme la ſtima ſarà ſtata fatta dall' Architetto ſudetto.

Li ſudetti Scultori, prima, che faccino alcun modello per fabricar ſtatue: eſsebiranno il diſsegno della Statua ſi douerà modellare, & ne riporteranno dal Vener. Capitolo l'approuatione di detto diſsegno, prima di modellare.

Niun Impreſaro, nè altra perſona ardirà direttamente, ò indirettamente dar alcuna ſorte de marmi, & altri materiali per vſo della Fabrica ad alcuno Officiale, o Miniſtro, o Operario di detta Fabrica di qualſiuoglia ſorte, ſenza particolar ordine in ſcritto del Sig. Rettore, o de SS. Prouinciali.

Niuno delli medemi Operarij, quali lauorano nelle Botteghe, e luoghi della Ven Fabrica, lauorerà a commodo, & vtilità de particolari; douendoſi eglino ſolo impiegare per ſeruigio della medema Fabr.

Li

Li Disſegni, e Modelli delle Statue, & Iſtorie, che ſi faranno da Scultori: doueranno rimaner preſso la Ven.Fabrica, & ſi riporranno nel luogo a ciò deſtinato.

Per le fatiche faranno gl'Operarij, & Officiali della V. Fabrica nel numerare li danari, che ſaranno offerti nelle Caſſe delle elemoſine nel Duomo, & delle Offerte delle Porte: non haueranno verun honorario, o ſia ſcartozzo di monete, eſſendo eglino ſtipendiati dalla Ven. Fabrica; mà tali honorarij ſi conſegnaranno ſolamente alli detti Operarij, quando numeraranno li danari, che ſi offrono nella Feſta dell'Annontiatione della B. V. M. detta il Giorno del Perdono.

Delli Maeſtro di Capella, & Muſici.

ESſendo che niuna humana operatione sì ſpirituale come corporale, ſe non è regolata dal Diuino timore, malageuolmente può hauere quella perfettione, qual ſi deſidera, & ſi deue alla gloria d'Iddio N.S., & ancora conſiderando, che ſendo le coſe Sagre, & Diuine dalle corporali, & humane, di gran longa più eminenti, & eccelenti, alle quali per conſeguenza le fà biſogno di più diligente cura; acciò in niuna loro parte patiſchino ne eccettione, ne nota: Perciò conſiderando noi, che la Muſica, qual tiene, & dell' Angelico, & del Diuino, per eſſere eſercitata da voi Maeſtro, & Muſici in Capella del Duomo Chieſa principale dedicata ad honor di Dio, & laude della Glorioſa Vergine Maria Noſtra Signora, ed Auuocata; perche meglio con quell'ho-

nestà, & riuerenza, che se le conuiene sia essercitata; Hauendo fatto le presenti Ordinationi, & ve le intimiamo, acciò con ogni vostro studio, & opera le osseruiate, & facciate osseruare, prima per honore di Dio N. S., poi à beneficio dell' anime vostre. Il che facendo sarete da noi molto amati, & honorati, & da Dio N. S. perfettamente rimunerati.

Che li Musici vadino per detta Chiesa, & sopra gli Organi, Cantorie, & Processioni, o sia simili fontioni, per la Città con l'habito Chiericale condecente, & conforme a Concilij di questa Chiesa, ne portino in alcun modo capelliatura disdiceuole al sodetto habito; sotto pena, per rispetto di questo capo, la prima volta, della perdita del salario d' vn mese d' applicarsi ad esa Ven. Fabrica: & per la seconda della priuatione della piazza, constando della contrauentione anco per il solo, & semplice detto d' vno de SS. Deputati di questa Ven. Fabrica; poiche la mercede, che se le dà, & altre ragioni lo richiedano; & hauendo il Maestro, & Cantori d'andar sopra il Lettorino à cantare, vadano prima a mettere la Cotta nella Sagrestia, poi con modestia saliranno sopra il Lettorino, o Cantoria, & partendosi dopò finiti i Diuini Officij: vadino parimente a suestirsi di detta Cotta nella detta Sagrestia; & quelli, che contrauerranno a questi capi, perderanno la nota di quel giorno, qual è vn scudo la mattina, & vn altro il doppo pranso d' applicarsi *ipso facto* alla detta V. Fabrica comesopra nelli altri casi.

Che'l Maestro di Capella, ne alcuno de Cantori si parta dal Lettorino, mentre si celebrano i Diuini Officij, eccetto se non fosse per qualche vrgente bisogno,

gno, chiedendone in tal caso prima licenza al Maestro di Capella, & in sua absenza al suo Luogotenente, sotto la pena della perdita della pontatura di quell'Officio, nel quale saranno partiti, d'applicarsi comesopra; & in tal caso se ne darà poi parte al Sig. Prouinciale Ecclesiastico, per accertarsi se il bisogno sarà stato per necessità, o per andar altroue a cantare, o altrimenti.

Che il Maestro di Capella, & Cantori quando l'Illustrissimo, & Reuerendissimo Sig Arciuescouo cantarà, non si partino, sin tanto non saranno compitamente finiti i Diuini Offitij; quando poi esso Illustrisimo, & Reuerendissimo Sig. Arciuescouo non cantarà, finito il suo canto ordinario si potranno partire, veduta però l'eleuatione del Corpo, & Sangue di Nostro Signore Giesù Christo; & questo sotto pena d'vn scudo la mattina, & vn'altro il doppo pranso, saluo che in caso di qualche necessità prima proposta, & conosciuta dal Sig. Prouinciale Ecclesiastico della Chiesa, il quale in tal caso di necessità possa dargli tal licenza.

Che niuno delli Cantori possa partirsi da Milano, nè andar à cantare in alcuna Chiesa di Milano, in quelle hore, quali sono obligati al Duomo, senza licenza in scritto del Ven. Capitolo, sotto penā d'vn scudo la mattina, & doppo pranso vn'altro comesopra; & nell'ottaua del *Corpus Domini*, sotto pena dupplicata, tutta d'applicarsi comesopra; & partendo alcuno con licenza del Ven. Capitolo comesopra, ouero doppo partito senza licenza, non hauerà presentato tal licenza, ò hauuto l'assolutiotio dal Ven. Capitolo nell'istesso mese del mancamento;

mento : non possa esser più sentito, nè accettato alcun memoriale per tal mancamento, nè meno se le possa passare l'ordine del pagamento, nè tan puoco pagare li contrafacienti, se non esequito comesopra, sotto pena a chi farà il mandato, ò pagarà, di pagare del suo. In oltre, che nei memoriali, che daranno al Ven. Capitolo, per hauer licenza, che in quelli faccino mentione delle licenze, che haueranno hauute quell'anno dal Ven. Capitolo al quale solo spetta il darle; altrimente s'habbia per non concessa la licenza, che occorrerà farsi.

Che il Maestro di Capella faccia, che i Soprani stiano al suo luogo; & non permetta, che vadino sopra le scale d'esso Lettorino, ò Cantorie, poiche ne seguono molti disordini.

Che'l Maestro di Capella non lasci entrare niun secolare sopra la Cantoria, nè sopra gl'Organi, per qualsiuoglia causa; eccetto se non volesse far proua di se per Cantore sotto la pena all'arbitrio del Venerando Capitolo.

Che'l Maestro di Capella, & Cantori interuengano personalmente, & non per sostituita persona al principio del cantare delli Officij di Messa, ò Vespro, & comesopra; eccetto per infirmità, ò qualche altra legitima causa, della quale sia tenuto darne prouata noticia al Sig. Prouinciale Ecclesiastico, & al Maestro di Capella sotto pena d'vn scudo per caduno, & caduna volta, d'applicarsi comesopra.

Quando essi Cantori saranno sopra il Lettorino, stiano honesti, & modesti in atti, & in parole, non partendosi alcuno dal suo luogo; & i trasgressori siano puniti all'arbitrio del Sig. Prouinciale Ecclesiastico.

Che

Che tutti habbino ad vbbedire al Maestro di Capella, in tutto quello che spetta all'vfficio suo; e per la prima volta, chi contrauerrà: perderà tutta la portione di quel giorno; la seconda poi, sia punito all'arbitrio de Signori Prouinciali; la terza sia priuato del luogo.

Che trà essi Cantori essendo in Capella non si dicano parole ingiuriose, sotto la pena d'esser puniti all'arbitrio de Signori Prouinciali, & il Maestro di Capella possa mandar subito fuori di Capella essi delinquenti; poi sia tenuto il giorno seguente darne noticia al Sig. Rettore, & Prouinciale Ecclesiastico, quali poscia participato il tutto, con gl'altri Signori Prouinciali: puotranno stabilire quello, che a loro meglio parerà ispediente, considerata la qualità del fatto; Auuertendo però il detto Maestro ad esser neutrale, & non partiale; poiche il Ven. Capitolo molto preme in questo.

Che in ogni luogo, oue anderà l'Illustriss., & Reuerendissimo Sig. Arciuescouo à cantare, ouero il Reuerendissimo Capitolo del Duomo, Messe, Vespri, Officij, ò Lettanie: portino, doue canteranno, le Cotte, & Berette; altrimente perdano la portione di quel giorno, e sijno puniti all'arbitrio de Signori Prouinciali.

Che quella parte, qual s'hauerà a ritenere a quelli, che haueranno mancato di seruire intieramente, non si possa rimettere, nè donare, se non dal Capitolo; nel quale siano almeno delle trè parti, le due, & chiamati tutti con biglietti particolari; incaricando questo ricordo al Cancelliero, & ViceCancelliero del Capitolo, nel qual caso s'habbino a pigliar li

voti

voti a balle ſegrete , per l'oſſeruacione delle predette pene.

Che il Maeſtro di Capella non poſſa riceuere, nè caſſare niun Cantore di qualſiuoglia ſorte, nè meno Soprani, ſenza licenza del Ven. Capitolo; il quale prima ne vuole informacione, ò proua a ſuo arbitrio, & per riſpetto de Soprani: Si dichiara, che debbano dare la ſigurtà, conforme all'Ordinatione preſcritta, & ſotto la pena ordinata d'applicarſi comeſopra.

Che non ſi poſſa ammettere niuno in Capella, ſe prima non ſi è hauuta relatione da perſone degne di fede della loro qualità, & coſtumi, cioè, che viua Chriſtianamente, che ſi Confeſſi, e Communichi più volte l'anno, che non ſia riſloſo, non faccia profeſſione di brauo, nè biaſtèmatore, nè machiato d'altra infamia; & ſe alcun ſimile foſſe ammeſſo, ſia cacciato ſubito fuori di Capella.

Che il Maeſtro di Capella con cura particolare faccia che li Muſici migliori, & più habili cantino ſopra gl'Organi, & Cantorie nelli poſti più honoreuoli, non hauendo riſguardo, nè all'antianità loro, nè meno alle raccomandationi; auertendo però a non vſar parcialità, ma per verità, ſotto pena arbitraria al Ven. Capitolo, con participacione prima del Sig. Prouinciale Eccleſiaſtico.

Che il Maeſtro di Capella ſia tenuto ogni meſe comporre vna Meſſa, vn Magnificat, e li Inni, & Motetti, che ſaranno neceſſarij, ſecondo gli ſarà dato memoria dal Maeſtro di Choro; & di tali ſue compoſicioni ne dia noticia alli Signori Rettore, & Prouinciali della Chieſa &c. & conſignarle alli medemi

Signori

Signori Prouinciali in fine d'ogni trè mesi ; & per quelle composte per il passato, le consegni di presente all'Archiuista d'essa Ven. Fabrica , sotto pena la prima volta della perdita del salario d'vn mese d'esser applicato alla detta Ven. Fabrica , & la seconda sotto pena maggiore all' arbitrio del Ven. Capitolo.

Che il Maestro di Capella sia tenuto insegnare alli putti non solo accettati nella Musica, ma ancora ad altri fino al numero di otto , oltre li salariati; vsandoui la debita diligenza , insegnandoli due volte il giorno nel luogo deputato, cioè in Campo Santo , nella propria sua Casa ; & non facendolo, sia punito all' arbitrio del Ven. Capitolo &c.; ne meno detto Maestro possa in qualsiuoglia modo, ne sotto qualsiuoglia pretesto pigliar cosa alcuna dalli detti putti , ne da loro parenti ; poiche a quest' effetto è salariato dalla Ven. Fabrica, sotto pena come sopra.

Che il Maestro di Capella sia auertito a dar auiso, se mancheranno qualche parte de Musici di qualsiuoglia sorte, & il medemo per rispetto de Soprani, che perdono la voce ; acciò si possino rimettere delle voci al compimento del numero determinato; o in alt o modo si rendessero inhabili al seruigio della Chiesa, acciò si possa prouedere, come l' occasione, & il bisogno richiederà , sotto pena arbitraria al V. Capitolo.

Che sempre , che cantaranno Messa , o Vespero li SS. Ordinarij : habbi , e sijno tenuti il Maestro di Capella , e Musici cantar vn Motetto nella Messa, e nelli Vesperi.

Che sia obligato detto Maestro di Capella pigliar in

consegna tutti li libri si troueranno in Capella, e quelli riconsegnarli a ogni piacere de SS. Prouinciali della Chiesa, o del Capitolo; riconoscendo di presente quelli hà in consegna, con farne nota particolare, & consegnarla all'Archiuista.

Che detto Maestro di Capella sia obligato lasciare in detta Capella tutte le compositioni, che si trouerà hauer composto, mentre stà in tal seruigio; & ciò senza alcuna mercede, perche s'hà consideratione alla buona prouisione, che se le dà, che è di lire 1650. l'anno, e Casa, incaricando perciò la sua coscienza &c.

Che esso Maestro di Capella non vada fuori del Campo Santo a insegnare a cantare ad altri sotto pena &c., ma stia assistente, procurando di fare, e instruere li Soprani, e ridurgli a miglior perfettione, che sia possibile &c.

Che il Maestro di Capella, & li Pontatori, che sono, & saranno eletti dal Ven. Capitolo, habbino cura di notar tutti i delinquenti, quali alli tempi debiti, & principio delli Officij non verranno a cantare fermandosi fino al fine d'essi Officij; & in fine d'ogni mese habbino a consignar la nota sottoscritta da tutti duoi li Pontatori, & anco del Maestro di Capella con loro giuramento, & per verità al Sig. Prouinciale Ecclesiastico; acciò posѕa far ritenere la conueniente portione del mancamento, che haueranno fatto. Et perche tal hora li Cantori non potessero dir, il Maestro di Capella, o Pontatori sudetti si mouessero a passione; si starà al detto d'vno de più prouetti in Capella, qual affirmasse il detto mancamento, & questo all'arbitrio del V. Capitolo.

Auertendo

Auertendo però, che alcuni cominciano li Salmi, e poi fanno pausa sino al Gloria, il che non si deue comportare dal detto Maestro di Capella per niun modo, ne sotto qualsiuoglia pretesto, nè colore così richiedendo l'obligatione de Musici, & decoro della Chiesa.

Che si dia al Maestro di Capella di questi Ordini copia; acciò li manifesti alli altri Musici, perche non si possino iscusare, se mancaranno, per l'osseruanza totale d'essi.

Che detto Maestro di Capella sia obligato far leggere li presenti Capitoli a tutti li Musici vna volta ogni duoi mesi; acciò quelli seruino *ad vnguem*, sotto pena arbitraria al Ven. Capitolo.

Che quelli Musici a quali il Ven. Capitolo hà concesso Casa per loro habitatione in Campo Santo, siano tenuti quelli habitare personalmente, & non affittarle ad altri in conformità della concessione fattagli, sotto pena della priuatione, & perdita di detti luoghi, come anche dispongono dette concessioni, quali sono parte di salario.

Et perche si sono licenciati alcuni Musici, per degni rispetti noti al V. Capitolo, con asoluta risolutione di non rimettergli; però in caso che questi, o altri, che per tempo saranno licenziati con tale risolutione, ricorresero ancora al Ven. Capitolo per essere di nuouo admessi: siano sicuri, che non saranno più admessi, & s'incarica al Cancelliero, & V. Cancelliero per tempi a ricordare questo, & altri ordini sopra ciò fatti, quando verrano li casi.

In oltre s'esortano tutti nel Signore a voler frequentare i Santissimi Sacramenti della Confessione, & Communione,

munione, essendo quelli i migliori mezzi, che inducono l'huomo ad astenersi da ogni male, & far profitto nelle virtù &c.

Che tutti li Musici, che sono eletti per la sodetta Capella, siano obligati in termine de giorni otto immediatamente susseguenti, doppo hauuta notitia delli presenti Ordini: venire personalmente auanti li SS. Rettore, & Prouinciali della detta Chiesa a giurare nelle mani del Cancelliero, ouero V. Cancelliero d'essa V. Fabrica di seruare pontualmente, & omninamente tutti li sudetti Ordini, & altri, che occorreranno farsi dal V. n. Capitolo; & per rispetto di quelli Musici s'eleggeranno nell'auenire, siano parimente obligati venire in termine de giorni trè doppo la lor elettione, a far simil giuramento auanti il Sig. Rettore, & Prouinciale Ecclesiastico per tempi nelle mani comesopra, di seruare comesopra, debitamente refferendo, sotto pena a chi contrauerrà della perdita del salario di tutto il tempo, che haueranno seruito, finche non haueranno fatto tal giuramento comesopra, & al Ragionato a cui carica è di fare li mandati, di non farli a chi non hauerà fatto il giuramento; sotto pena di pagare del suo, & al Thesoriero di non pagare, se nel mandato non vi sarà la fede, che sia fatto il giuramento comesopra, sotto l'istessa pena comesopra; dichiarando, che mentre si dice Musici, o Cantori s'intende di tutti di qualsiuoglia genere debitamente referendo.

Vacando qualche piazza in Capella; li pretendenti saranno obligati veder gl'Ordini, & per la loro osseruatione dar idonea sigurtà, così parimente faranno li Soprani.

Quei

Quei Musici, che pretendono se gli accresca il salario, o d'hauer licenza d'absentarsi dalla Capella per qualche giorno: doueranno sopra li loro memoriali far fare nota dal Ragionato della Ven. Fabrica dell'vltimo tempo nel quale sono stati accresciuti li salarij, & quante volte in quell'anno gli siano state concesse licenze d'absentarsi.

Niun Musico il quale si sia absentato dalla Capella del Duomo, à benche con licenza del Ven.Capitolo, se non sarà ritornato nel tempo concessogli: non potrà in auenire mai più esser riceuuto a seruir nella Capella; & s'incarica al Cancelliero, & V.Cancelliero a ricordare questo, & altri Ordini sopra ciò fatti, quando verranno licentiati.

S'impone pena di duoi scudi per ciascuna volta a quei Musici, che nell'ottaua del *Corpus Domini* non assisteranno alli Diuini Officij.

Et finalmente passato il mese, nel quale i Musici saranno stati absenti dalla Capella, & non haueranno hauuta, & consegnata la licenza, ouero assolutione della pena, nella quale saranno incorsi: per rispetto di detta pena non si sentino più, nè meno s'accetti alcun memoriale.

Delli Organista.

DEuono gli Organista assistere personalmente, & non per sostituto dal principio, sino al fine delli Officij, & parimente nelle Chiese doue anderà l'Illustrissimo, & Reuerendissimo Capitolo, e contrauenendo: saranno sottoposti alle pene medeme delli Musici; cioè particolarmente d'vn scudo per ciascu-

na mattina, & vn'altro per ciascun doppo pranso, che mancheranno; & il ViceMaestro di Capella noterà ancora li mancamenti de detti Organista, con far la fede di tali mancamenti, con giuramento, & al detto pontatore si paghino delle medeme pene soldi venti per ogni volta.

Le sudette fedi, che occorreranno farsi nell'interessi de Musici, non s'ammetteranno, se non saranno fatte, & sottoscritte col giuramento; & ciò si douerà osseruare in qualunque altro caso, doue si tratti dell'interesse della Ven. Fabrica.

Ordini stabiliti dal Ven. Capitolo da osseruarsi dall'Orologiaro, ò sia Custode di Campo Santo.

PRima sarà obligato serrare ogni sera a mezz'hora di notte le trè Porte principali, con li suoi portelli: lasciando però aperto il Portello della Porta vicina alla sua Casa sino ad vn'hora di notte solamente; & perche li Musici, quali habitano in detto Campo Santo vogliono vscire, & entrare doppo serrate le dette porte: sarà obligato detto Orologiaro ad aprirli tutte le hore sino a cinque di notte l'Inuerno, & sino a hore due l'Estate.

Secondo sarà obligato sopraintendere, se detti Musici introdurranno persone delinquenti, & scandalose; & trouando tal eccesso, sarà obligato subito darne auiso al Sig. Rettore per tempo.

Terzo, che non sia lecito a detto Orologiaro, ne ad alcuno de suoi, anzi gli sarà prohibito, l'introdurre alcuna persona di qualsiuoglia conditione, qual stia

ritirata

ritirata per debito, o per qualsiuoglia altra cosa, sotto pena della priuatione delli detti luoghi, & da esserne leuato subito, che si troueranno dimorato nel Campo Santo vna notte; ancorche fosse con licenza d'alcuni Superiori, ò Ecclesiastico, ò Secolare (eccetto se fosse introdotto con licenza di tutto il Capitolo d'essa Fabrica in scritto) & di più incorrerà nella pena de scudi cinquanta d'esser applicati alla detta Ven. Fabrica, in caso di contrauentione, gli saranno però concessi trè giorni di tempo à giustificarsi, che non siano stati introdotti da essi, nè d'alcuno de suoi come di sopra.

Quarto sarà obligato visitare trè volte il giorno l'Orologio, cioè la mattina per tempo, & mezzo giorno, & la sera: tenendolo ben giusto, acconciandolo à sua spesa, & fargli tutto quello sarà bisogno senza spesa della Ven. Fabrica.

Quinto sarà obligato ancora visitare ogni sera tutto il Campo Santo per vedere, & intendere se vi sarà stato alloggiato, ò nascosto qualcheduno contro gl' Ordini; & essendogli persone nascoste: dourà darne auiso quanto prima al Sig. Rettore per tempo.

Per la Communità di Volpedo.

QValunque volta occorrerà voler alcuni particolari della detta Communità vendere suoi beni, ò parte d'essi: s'è decretato, che la Ven. Fabrica, per degni, & importanti rispetti essa debba acquistar tali beni, e proprietà, con le douute però cautioni, e forme, quali si stimaranno più vtili, & necessarie per far tali acquisti; & perciò resta ingiun-

to al Podestà di Volpedo, che non conceda à detti Sudditi veruna licenza di vendere li beni, senza auuisar il Venerando Capitolo, & aspettar la di lui risposta, sotto pena, che resti esso Podestà *ipso facto* priuato dall'vfficio in caso di concessione.

Per molto giuste cagioni per l'auenire non s'hauerà dal Vener. Capitolo da eleggere in Podestà di detto luogo di Volpedo alcuno, qual sia della Città, & Contado di Tortona; & nell'atto si douerà dal Ven. Capitolo far tal elettione: sarà cura particolare del Cancelliero, & ViceCancelliero raccordare al detto V. Capitolo il contenuto nel presente Ordine, acciò se ne possa hauere quel riguardo, che esso V. Capitolo stimerà conuenire &c.

Per le Piazze del Duomo, & Verzaro.

A Fine resti prouisto alli disordini, che giornalmente nascono nelli Spacij sopra le Piazze del Duomo, & Verzaro, li SS. Rettori per tempo ogn' anno non mancheranno di far publicar le Gride già stabilite gl'anni 1634. 6. Marzo, & 5. Agosto 1650., & ciò per esecutione dell'Ordinatione Capitulare del 10. Luglio 1649., & procurarne l'esecutione, & darà gl'ordini; perche li venditori di verdura, & zuccoira non vadino a vendere sopra la Piazza del Verzaro, come anco che niuno dannifichi li Spacij sodetti, ne meno, che niuno Riuenditore si dimori a vendere pollaria, pesce, frutta di Genoua, & nostrana, verdure, ne altro nella strada, che và dal Duomo a quella del Verzaro, & dal Verzaro per la strada compitale, & altre iui vicine, sotto pena della

la

la perdita de tali pollaria, pesce, frutti, & altro comesopra, & maggiori ancora arbitrarie al Senato Eccellentissimo, & contro li trasgressori procederà anche per cattura; ne permetterà, che tali delinquenti sijno rilasciati, ne meno li frutti, & altri comesopra inuentionati senza special Ordine del Vener. Capitolo.

Esso Sig. Rettore per tempo non permetterà, che auanti lo spatio di pollaria sotto il nu. 1. se gli possa vender frutta da persona veruna tanto d' Aduenticij, quanto da Riuenditori, sotto le pene sudette.

Detto Sig. Rettore per tempo non permetterà, che li Spacij del Verzaro sijno alterati; ma che quelli si habbino d' affittare per l'effetto solamente a che sono destinati.

Che alcuno non possi vender pane a minuto sopra la detta Piazza, ne meno in detti spatij, senza special licenza del V. Capitolo, sotto le pene soprascritte.

Che niuno Aduentitio di pesce fresco possi quello vendere in altro luogo di detta Piazza del Verzaro sotto qualsiuoglia pretesto, che nella fila della pescaria, a ciò destinata; nella qual fila parimente non possa alcun conduttore delli banchi di pesce fresco, ne altro Riuenditore, ne meno metter banchini a vender alcuna sorte di pesce, sotto pena della perdita di quello, & altre maggiori comesopra.

In simili pene incorreranno ancora quelli Aduentitij di lino, fongi, & articiocchi nostrani, quali ardiranno andar vendendo simili cose nelle sudette Piazze fuori delli Spacij rispettiuamente destinati comesopra.

Nota de diuersi Ordini da seruarsi da Ministri, & altri della Ven. Fabrica del Duomo di Milano giornalmente.

CHe il Tesoriero dia nota ogni giorno al Sig. Rettore dello stato della Cassa.

Che esso Tesoriero non paghi alcun mandato, se non sarà registrato, & fattoui al dorso dal Sig. Rettore per tempo il *si paghi*.

Che il Ragionato spunti tutti li mandati de carichi ordinarij, prima, che si paghino, & consegni la lista de debitori all'Essecutore.

Che l'Essecutore dij nota, anzi lista di tutti li debitori al Sig. Rettore per tempo, dandogli parte di giorno in giorno di quello và facendo circa la scossa.

Che il Sollecitatore delle liti dia la nota di tutte le liti pendenti, & di giorno in giorno dia parte di quello và facendo al Sig. Rettore.

Che il Monitionero non dij fuori della Monitione alcuna cosa, senz'ordine in scritto del Sig. Rettore per tempo; qual ogni giorno vedrà li libri Giornale, & altri del detto Monitionero, sottoscriuendoli le partite giornalmente.

Che l'Architetto dij nota distinta delle fabriche, & imprese si fanno, tanto per Impresa, come altrimente.

Che il Fattore dij nota delli Operarij, & reparationi necessarie, tanto nella Città, quanto fuori, tenendo sempre pronto il suo libro nella Monitione, sopra quale vi sia notato non solo gl'Operarij, ma l'opera, a quale di giorno in giorno attenderanno.

Che niun Impresaro dij alcuna sorte de Materiali ad alcuna persona, senza il biglietto segnato dal Sig.

Rettore

Rettore per tempo conforme l'ordine del 1609. esposto nella Monitione in stampa.

Che li medemi Impresarij seruino le loro conuentioni.

Che gli stessi Impresarij in fine d'ogni bimestre diano le loro liste de Materiali dati con le fedi opportune; acciò il Sig. Rettore come informato del seguito nel suo bimestre, possa terminare l'opportuno mandato.

Che non si paghino danari alli Impresarij, se non conforme l'ordine Capitolare del 27. Maggio 1619. posto nella Cartella.

Che non si facciano alcune reparationi; se prima non precederà la visita, & minuta della spesa da farsi dall'Ingegnero, conforme resta disposto nelli Capitoli dell'Architetto, & Fattore.

Che niun Musico manchi dalla Capella senza licenza Capitolare, sotto pena d'vn scudo la mattina, & vn' altro il doppo pranso, & nell'ottaua del Corpus Domini sotto pena dupplicata.

Che niuno de Ministri esca dalla Città nelli giorni di lauoro, senza licenza del Sig. Rettore per tempo trattandosi di puoco tempo; & di giornate, con licenza Capitolare.

Che in principio d'ogni Rettorato si faccia la Congregatione dell'esecutione de gl' Ordini.

Che frequenti la Congregatione della scossa, & sì, delli liuelli.

Niun Ministro ardirà dettare, scriuere, ò far dettar, ò scriuere Memoriali per qualsiuoglia persona, ò persone da darsi al Ven. Capitolo: eccetto quando haueffero riceuuto ordine in scritto dal Sig. Rettore.

Tutti li Ministri di detta Ven. Fabrica di qualsiuoglia stato, e grado si siano (niuno eccettuato) seruino

ad vnguem li suoi Capitoli, & Ordini debitamente referendo, particolarmente niuno di loro sia chi si voglia: parti dal Campo Santo, se non doppo che saranno partiti li Signori Rettore, è Deputati, e sarà finito, e licentiato il Capitolo nelli giorni destinati.

Per la prima volta che contrauerranno al loro debito Vfficio, saranno priuati del salario; per la seconda, incorreranno la sospensione dell'Vfficio.

La Tassa accennata nelli sodetti Capitoli dal Cancelliere, & V.Cancelliere è del tenor seguente, cioè.

Tassa di quello haueranno da farsi pagare il Cancelliere, & ViceCancelliero della Ven. Fabrica per li rogiti, esplettioni de Instromenti, & altre scritture, fatta dal Ven. Capitolo di detta Fabrica da esser osseruata in questo modo, cioè.

PEr le Inuestiture delli Spacij, sì della Piazza grande, quanto di quella del Verzaro, compreso la relatione delle Cedole, delli Incanti, & Deliberatione, quali siano di fitto sino alla somma di lire 100., ò più, ò meno l'anno: il conduttore pagarà soldi cinquanta noue lir. 2. ss. 19.

Per le Inuestiture delli detti Spacij dalle lire 100. in sù; sino à qual siuoglia somma lir. 5. 18.

Et ancorche vno pigliasse più Spacij affitto à pretij per indiuise: S'intenda, che habbia da pagare per vna sola Inuestitura; & se il prezzo delli Spacij sarà distinto: habbia da pagare alla rata, come è detto delle dette somme.

Per

Per le Inuestiture delle Case, e Botteghe si serua l'istesso detto nel sodetto Capitolo: cioè quelle di fitto da lire 100. in giù lir. 2. 19. & da lir. 100. in sù lir. 5. 18.

Per le Inuestiture delle Possessioni lir. 5. 18., e sol. 4. per ogni patto, & sol. 8. per la sigurtà; oltre di ciò, hauerà da pagare anco la scrittura.

Et à fine che di quello sarà pagato per le Inuestiture delli sodetti Spacij, Case, Botteghe, Possessioni dette nelli sodetti Capitoli, si possi ripartire in chi è conueniente: Si dichiara per il presente capitolo, che delle lir. 2. 19. si paghino al Cancelliero soldi 28., & al ViceCancelliero sol. 22., all' Vsciero sol. 9.

Delle lir. 5. 18. al Cancelliero lir. 3. al ViceCancelliero lir. 2. all'Vsciero sol. 18.

Et facendosi Instromenti, per quali non siano esposte le Cedole: l'Vsciero non habbia d' hauere cosa alcuna.

Per le Inuestiture delle Possessioni, si pagarà lir. 5. 18. e 4. per ogni Patto, e soldi 12. per la sigurtà: da esser compartite, cioè al Cancelliero lir. 3. & li sol. 4. per ogni patto, con li sol. 12. per la sigurtà; al ViceCancelliero lir. 2. 19., oltre la scrittura di tutte due le copie; & oltre di ciò si pagaranno soldi 30. all Vsciero per sue fatiche delle Cedole, & Incanti.

Per gl'Instromenti de Patti, e Conuentioni d'Imprese di valore fino alla somma de lire 3000. Si pagaranno Lir. 11. 16., cioè al Cancelliero lir 5. 18., al ViceCancelliero lir. 4. sol. 8., all'Vsciero soldi 30., mentre però che l'Vsciero habbia esposto le Cedole, & fatto l'Incanto; & facendosi tali Instromenti, senza Cedole, non habbia d'hauere cosa alcuna, ma l'Impresaro habbi di trattenere li sol. 30. per se.

Per

Per gl'Instromenti di Vendite, Compre, Baratti, & altri Instromenti simili, si pagarà conforme alle Ordinationi de Statuti di Milano; del qual pagamento ne hauerà la terza parte il ViceCancelliero per il registro de tali Instromenti, computata la prima copia.

Per qualsiuoglia espletione de Decreti, & Ordinationi, che si haueranno à dar fuori; sia obligato il Cancelliero darlo fuori *gratis*; ma lo Scrittore si faccia pagare la scrittura.

Per la espletione de Processi Ciuili, ò Criminali, si pagarà conforme al solito del Palazzo di Milano.

Per le sigurtà, che si pigliaranno alla giornata, si pagarà per caduna soldi 12. oltre la scrittura.

Per le Patenti del Podestà di Volpedo, e Fiscale, si pagaranno per cadauna lir. 5. 18. al Cancelliero, & per la scrittura al ViceCancelliero lire 3., & per quelle del Sindicatore del detto Podestà lire 2. 19. al Cancelliero, & al ViceCancelliero soldi 30.

Per l'Approuatione, & Collaudatione delle Imprese, che si faranno nella Ven. Fabrica de Suoli, Statue, Altari, Pitture, Fabriche, & simili: non si habbi à pagare cosa alcuna.

Per le lettere missiue al Podestà di Volpedo, ò ad altro Officiale, mentre che non siano *ex Officio*, si pagarà al Cancelliere soldi 12. l'vna, & la scrittura al ViceCancelliero, ò Scrittore.

Se per absenza del Cancelliero occorresse al ViceCancelliero rogare Instromenti, nondimeno si dichiara, che detto Cancelliero habbia d'hauere la portione della Tassa contenuta di sopra: il simile si dice, che se per l'absenza del ViceCancelliero, il Cancelliero rogarà detti Instromenti, detto ViceCancelliero habbia

bia

bia d'hauere la sua portione tassata come sopra vicendeuolmente.

Se alli Contrahenti con la Ven. Fabrica doppo la prima espletione delli Instromenti, venesse occasione hauerne bisogno, e che li volessero fuori autentichi; non habbino à pagare, se non la quarta parte della Tassa contenuta nel primo Capitolo, oltre la scrittura a chi hauerà rogato tali Instromenti, senza alcuna participatione.

S'ordina, che non s'ammetta alcun Memoriale, se non sarà sottoscritto dal Supplicante. Et che niuno Memoriale, che sia per il Ven. Capitolo Decretato: s'habbia à dar fuori l'Originale; ma resti sempre in filza de detti Memoriali nell' Archiuio d'essa Ven. Fabrica, per darne copia a chi gli vorrà, pagando la scrittura.

Gride per il Laghetto, Spacij delle Piazze del Duomo, e Verzaro.

IL Sig. Rettore della Ven. Fabrica della Chiesa Maggiore di Milano in esecutione, & conformità di lettere Regie, e Ducali Patenti, quali sono nell'Archiuio di detta Ven. Fabrica per prouedere a molti inconuenienti, & danni, che da persone poco timorate di Dio, & della Beatissima Vergine Madre Maria vengono fatti, & dati nelli beni di detta Ven. Fabrica. Perciò

Ordina, che si publichi la presente Grida, con la quale fà sapere, & commanda a qualsiuoglia persona di qualsiuoglia stato, grado, & conditione si sia, che non habbi ardire d'ingerirsi, nè intromettersi, nè

dar

dar danni nelli beni di detta Ven. Fabrica; & particolarmente nel Laghetto di Milano, & Spacij delle Piazze del Duomo, & Verzaro, in pregiudicio delle ragioni della Ven. Fabrica, nè meno alterare li Capitoli infrascritti, nè altri sopra ciò stabiliti, in virtù de' Priuilegi concessi a detta Ven. Fabrica sotto pena corporale, & pecuniaria all'arbitrio del Senato Eccellentissimo. Auuertendo che contro li Contrafacienti si procederà per cattura, & in tutto conforme la dispositione di dette lettere patenti. Dat. in Campo Santo il dì 6. Marzo 1634.

Il tenore de' quali Capitoli, per rispetto della Piazza del Verzaro, & strada trà l'vna, & altra strada, sono li seguenti, cioè.

PRimo, che nello Spacio, che il Conduttore piglierà a fitto destinato à vso della Pollaria non possi vender sopra tal Spacio altro che Pollaria.

2 *Che nello Spacio, che il Conduttore piglierà a fitto destinato a vso del pesce fresco, non possi vender sopra tal Spacio altro che pesce fresco.*

3 *Che nello Spacio, che il Conduttore piglierà a fitto destinato a vso del pesce salato, frutta da Genoua, & altri frutti; non possi vendere altro, che simil cose sopra detto Spacio.*

4 *Che nello Spacio, che il Conduttore piglierà a fitto destinato ad vso dell'Ortaglie, non posi vendere sopra tal Spacio altro che Ortaglie, nè in esso posi vendere alcuna sorte di zuccoria.*

5 *Che nello Spacio, che il Conduttore piglierà a fitto destinato a vso de' laticinij, sementi, & pane, non posi vender*

der sopra tal Spacio altro che laticini, sementi, e pane.

6 *Che nelli Spacij, che il Conduttore piglierà ad affitto destinati à vso di vender zuccoria, non sè gli possa vender altro che zuccoria.*

7 *Che nella fila, ò sia Spacio d'Auenticij de Bergamini, se gli possa ancora vender le Carni basse, & di Castrato, e non altra cosa.*

Auuertendo che in ogni modo non si permetterà, che in detti Spacij si vendano se non le cose sopranominate; nè meno si permetterà, che si vendino frà l'vna, e l'altra piazza, frutta da Genoua, nè altra cosa vietata dà Priuilegi concessi alla Ven. Fabrica. Nè si admetteranno Reccatoni di verdura, nè laticinij, nè d'altro, che possi causar pregiudicio alla Ven. Fabrica, nè che si possi vender nelle Botteghe, che sono nelle strade circonuicine alla Piazza del Verzaro alcuna cosa prohibita dalli Priuilegi concessi ad essa Fabrica.

Item, che trouandosi nelli Spacij, che s'affittaranno venderſi altre cose, che le destinate a venderſi in esse: sia in libertà delli Agenti della Ven. Fabrica di prohibire al Conduttore, che non vadi più auanti nella conduttione di tal Spacio; nondimeno sarà obligato il Conduttore, & sua sigurtà pagar il fitto per tutto il tempo della sua conduttione; & questo oltre la perdita della robba, che si trouerà venderſi in detto spatio, quale ipso iure, & facto *restarà applicata alla Ven. Fabrica, & della contrauentione delli detti capitoli si starà alla semplice relatione col giuramento di qualsiuoglia Vfficiale di detta Ven. Fabrica.*

Item, che il detto Conduttore non possi sublocare detto Spacio, ò Spacij, nè parte di quelli ad alcuna persona, nè anco metter alcuno in suo luogo, sotto pretesto di compa-

gnia,

gnia , nè altrimenti senza special licenza in scritto del Ven. Capitolo; & in caso di contrauentione , tal sublocatione, & comesopra : sia nulla, & di niun valore , & sia fine alla presente locatione , se così piacerà al Ven. Capitolo ; & nondimeno detto Conduttore sia tenuto al pagamento del fitto del tempo, che sarà scorso da iui indietro , & non pagato , & anco in tal caso sia tenuto rifar tutti li danni, & interessi alla Ven. Fabrica caso, che accadesse riaffittarsi tal Spacio, ò in parte d'esso comesopra per minor fitto di quello, che prima s'era affittato ; & questo per il tempo, che si trouerà hauer à durare la locatione fatta nel sudetto Conduttore, ouero in caso che tal Spacio non si trouasse a riaffittare .

Item, che il Conduttore non posi ecceder fuori delle Banchette de serizzi, ò confini; nè fuori di quelle tener alcun ostacolo, sotto la pena della perdita della robba , & de scudi 4. d'oro da esser applicati alla Ven. Fabrica ogni volta, che contrauerrà ; & di tal contrauentione si stia al detto con il giuramento di qualsiuoglia Vfficiale di detta Fabrica. Parimente sia tenuto tenere detta Piazza d'auanti al suo Spatio ben netta, e che non vi sia alcuna immonditia, particolarmente scorze di fabe, gambusi, e simili, che rendono fettore sopra la sudetta Piazza, sotto la medema pena, da esser applicata ipso iure, & facto *alla Ven. Fabrica ogni volta che contrauerà al presente patto; & il Patrone sia tenuto per il fameglio, caso, che il famiglio contrauenisse comesopra, sotto refettione d'ogni danno, e spese &c.*

Item, che niuno possi vender nelle Botteghe, nè meno nelle strade del Verzaro sin' alla Piazza del Duomo, niuna sorte di pollaria , nè altra cosa vietata da Priuilegi comesopra, particolarmente li Recatoni , eccetto però gli

auenticij

auenticij, quali non s'intendono compresi in questo capitolo.

Item, che niuno de' Fittabili delli Spasij destinati al vso delle grassine, sementi, & pane: non possi in alcun modo prohibire, nè vietare li aduenticij venditori delle pescarie, pesci piccoli, rane, e gambari, che non dimorino liberamente nel transito a questo destinato a vender le sodette loro pescarie, sotto le pene di sopra contenute. Il simile si dice de' fittabili delle verdure per contro detto luogo, ò sia transito: che non posino stare tali venditori come sopra, sotto le sudette pene &c.

Item, che il Conduttore non posi occupare più del sito di quel Spacio, che gli sarà affittato, & in que' Spacij destinati a vender verdura, ortalia, zuccoria, & aduentitij de Bergamini: non se gli possano tenere alcuni banchi, nè banconi, nè coperti d'asse; ma solo se li possa tenere la tenda di tela, & questo sotto la pena de scudi quattro per ogni volta, & per qualsiuoglia, che contrauerà, da esser applicati alla Ven. Fabrica, & della contrauentione s'habbi à stare alla semplice relatione di qual si voglia Vfficiale di detta V. Fabrica col suo giuramento.

Item, che la sigurtà, che hauera di dare il Conduttore sia tale, che il Ven. Capitolo posi accettarla, & se n'accontenti; & che tal sigurtà non sia fittabile, nè in altro obligato verso detta Fabrica, altrimente non sia tenuto far inuestitura alcuna; ma posi reincantare tal Spacio, ò Spacij a risigo, & danno di chi non hauerà sigurtà idonea; & in oltre se nel termine d'otto giorni continui dal giorno della deliberatione mariti il Conduttore non hauerà con effetto riceputo l'inuestitura di tal Spacio a lui deliberato, & dato la sigurtà come sopra: in quel caso sia lecito al Ven. Capitolo far di nuouo reincantare, & deliberare tal Spacio a risigo, pericolo, & danno di quel tale,

che non hauerà fatto l'inuestitura, & dato la sigurtà comesopra, con la perdita anco del deposito, che si trouerà hauer fatto, & questo ipso iure, & facto, *e senz' altra dichiaratione giuditiale, & remossa qualsiuoglia eccettione.*

Item, che se nascerà qualche controuersia trà la detta Ven. Fabrica, & il Conduttore per causa dell'inuestitura, & dependente da quella: che in tal caso s'habbi a stare alla dichiaratione de duoi de' SS. Deputati della detta Ven. Fabrica d'esser eletti vno per parte senza strepito, nè figura di giudicio; ma sola facti veritate inspecta, *remossa qualsiuoglia appellatione, ditione di nullità, & qualsiuoglia altro rimedio ordinario, & straordinario, & in ogni caso l'essecutione di quello sarà giudicato, non si possi ritardare.*

Item, che in caso, che detta Ven. Fabrica habbia à pretendere danni, ò interessi contro il Conduttore, & sua sigurtà per non hauer osseruato il conuenuto nell' Instromento dell' Inuestitura: s' habbi per la liquidatione de detti danni, & interessi da stare al semplice detto col giuramento di credulità del Fattore di detta Ven. Fabrica senz' altra proua.

Gio. Angelo Francesco Porro Rettore.

Christophorus Sola publ. Mediol. Not. & dictæ Ven. Fabricæ Vicecancell.

IL Sig Rettore della Ven. Fabrica della Chiesa Maggiore di Milano, in esecutione, & conformità di lettere Regie, e Ducali patenti, per prouedere alli molti inconuenienti, & danni, che da persone poco timorate di Dio, & della Beatissima Vergine Madre

dre Maria vengono fatti, & dati nelli beni, & ragioni di detta Ven. Fabrica, perciò inherendo all' altre gride sopra ciò fatte.

Ordina che si publichi la presente grida, con la quale comanda à qualsiuoglia Riuenditore di qualsiuoglia stato grado, & conditione si sia, che non habbi ardire di vendere, nè far vendere, nè tenere nella strada, che và dalla Piazza del Verzaro, à quella del Duomo nissuna sorte di frutta di Genoua, Pollaria, verdure, carne, laticinij, sementi, & altre cose solite vendersi nelli Spacij alle predette cose destinate debitamente referendo sopra detta Piazza del Verzaro; & alli fittabili d'essi Spacij, che seruino ancora loro le sue conuentioni, & stiano ne i suoi limiti, & tutte le predette cose debitamente referendo, sotto pena della perdita delle merci, che iui si trouaranno, & della Carceratione de contrauentori, & altre pene corporali, & pecuniarie, quali si essequiranno irremissibilmente, nè si rilascieranno senz' ordine del Ven. Capito o di detta Ven. Fabrica.

Incaricando a qua siuoglia Fanti il leuar le sudette merci a contrafacienti, & quelle consignare incontinentemente al Guardarobba d'essa Ven. Fabrica.

Dat. in Campo Santo di Milano li 5. Agosto 1650.

Christophorus Sola pub. Mediol. Not., acdictæ Ven. Fabricæ Vicecancell. & Archiuista.

Indice delle materie, & Ordini di questo Libro.